

QUADERNI DELLA "RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO"

14

CATELLO SALVATI

**L' AZIENDA E LE ALTRE SEGRETERIE
DI STATO DURANTE IL PRIMO PERIODO
BORBONICO (1734 - 1806)**

ROMA 1962



STAMPATO PER I TIPI DELLA TIP. "LA GALLUZZA",
PERICCIOLI - VIA DELLA GALLUZZA, 7 - SIENA

I.

INDICE - SOMMARIO

CAPITOLO I.

1. L'istituzione delle due prime segreterie. - 2. Ripartizione degli affari fra quattro segreterie. - 3. Vicende delle segreterie durante il regno di Carlo. - 4. Avvicendamenti e successioni dall'ottobre del 1759 al dicembre del 1798. - 5. Il governo della Repubblica del 1799. - 6. La restaurazione monarchica, il ripristino delle segreterie di stato e loro riorganizzazione. - 7. La segreteria di « Azienda »: da Zurlo a Medici. - 8. Le ultime successioni fino all'occupazione francese.

CAPITOLO II.

1. Istituzione e dipendenze della segreteria di « Azienda ». - 2. Le dipendenze della « Soprintendenza Generale di Azienda » e loro organizzazione interna. - 3. Organizzazione interna della segreteria. - 4. Il « Supremo Consiglio di Azienda ». - 5. Giuseppe Zurlo direttore delle finanze. - 6. Luigi De Medici alla direzione della segreteria. - 7. Il « Consiglio Consultivo di Finanza ».

RIASSUNTI CRONOLOGICI E INDICI.

Riepilogo delle vicende e delle successioni verificatesi nelle segreterie di stato dall'anno 1737 all'anno 1806. Elenco alfabetico dei segretari di stato che si susseguirono nel periodo 1734-1806. Elenco alfabetico delle dipendenze di ciascuna segreteria secondo la ripartizione del 1802.

APPENDICE DI DOCUMENTI.

- I. Istruzioni al marchese di Vallesantoro, soprintendente e amministratore generale delle dogane di Napoli.
- II. Notizie istruttive per il ministro della reale « Azienda ».
- III. Istruzioni per lo stabilimento del « Supremo Consiglio di Finanza ».
- IV. Supplemento al « regolamento » e istruzioni del « Consiglio di Finanza ».
- V. Real decreto del 1802 sulla competenza delle segreterie di stato.
- VI. Proposte per l'istituzione di un « Consiglio Consultivo di Finanza ».

CAPITOLO I.

SOMMARIO :1. L'istituzione delle due prime segreterie. - 2. Ripartizione degli affari fra quattro segreterie. - 3. Vicende delle segreterie durante il regno di Carlo. - 4. Avvicendamenti e successioni dall'ottobre del 1759 al dicembre del 1798. - 5. Il governo della Repubblica del 1799. - 6. La restaurazione monarchica, il ripristino delle segreterie di stato e loro riorganizzazione. - 7. La segreteria di « Azienda »: da Zurlo a Medici. - 8. Le ultime successioni fino all'occupazione francese.

1. - L'ISTITUZIONE DELLE DUE PRIME SEGRETERIE.

Prima di partire alla conquista del regno di Napoli, Carlo di Borbone aveva ricevuto dalla Spagna gli uomini ai quali affidare il governo del nuovo stato: gli spagnoli Francesco Benavides, conte e poi duca di Santostefano, e Gioacchino di Montealegre, marchese di Salas (1), il primo dei quali, nella veste di «Maggiordomo maggiore» conquistò ben presto una posizione preminente nella direzione della cosa pubblica e la mantenne fino al 1738. A lui, al quale, secondo una relazione dell'ambasciatore veneto, non mancava altro che « il nome e il fastigio », (2) si deve l'organizzazione della Corte e di Casa reale e la composizione dei « Consigli » e dei « Segretariati di Stato » in apparenza destinati ad eseguire le risoluzioni sovrane, ma in sostanza ad essere « gli strumenti dell'autorità sua sotto le ali protettrici della corte spagnola » (3).

(1) M. SCHIPA, *Albori di Risorgimento nel Mezzogiorno d'Italia*, Napoli, 1938, p. 59.

(2) SCHIPA, *op. cit.*, p. 60.

(3) SCHIPA, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Milano-Roma-Napoli, 1923, vol. I, p. 292.

E' noto che fino al 29 aprile 1734 l'unico collaboratore suo fu Giuseppe Gioacchino di Montealegre, anch'egli spagnolo e quindi persona fidata della corte e della regina di Spagna.

Successivamente il binomio Santostefano-Montealegre fu integrato dal giureconsulto toscano Bernardo Tanucci, nominato segretario di stato per la giustizia il 29 aprile 1734 (4) e per qualche tempo il governo del primo Borbone rimase organizzato su due segreterie, la prima, con il carico delle relazioni con l'estero e per gli affari della guerra, marina, casa reale, economia, finanze e per quelli dell'ecclesiastico, affidata al Montealegre; la seconda, per gli affari di giustizia, affidata al Tanucci. Al di sopra di entrambe vigilava, onnipotente, il duca di Santostefano, attraverso il quale la Spagna esercitava di fatto e in maniera tutt'altro che formale il diritto della tutela imposta al giovane regno.

Pochi mesi dopo la conquista e il consolidamento del regno e precisamente il 20 settembre 1734, s'inserì nell'ordinamento dello stato un altro istituto e un altro personaggio, su decisione e designazione della stessa corte di Madrid, che inviò il Brancaccio, con la qualifica di « Soprintendente generale delle rendite reali » e con il compito di curare l'importantissimo ramo delle finanze (5).

2. - RIPARTIZIONE DEGLI AFFARI DI STATO FRA QUATTRO SEGRETERIE.

Abbiamo visto come fino al 29 aprile 1734 tutti gli affari gravitavano sull'unica segreteria esistente, affidata al Montealegre il quale, nella sua qualità, era anche

(4) P. COLLETTA, *Storia del Reame di Napoli, con introduzione e note di N. CORTESE*, Napoli, 1952, vol. I, p. 108, nota n. 152.

(5) A. ALLOCATI, *La Soprintendenza generale delle Finanze nel Regno di Napoli (1734-1789): le origini, le funzioni*.

Estratto da *Studi Economici*, Anno IX, n. 1-3, gennaio-giugno, 1954.

componente del « Consiglio di Stato » insieme al Santostefano e al conte di Charny (6), spagnoli, al principe Corsini, toscano e ai napoletani Michele Imperiali, principe di Francavilla, Adriano Ulloa, duca di Lauria, Domenico Borgia, già giudice della Vicaria, (carica dalla quale era stato rimosso nel 1707 al sopraggiungere degli Austriaci) e, infine, dopo la conquista della Sicilia, dal principe di Ventimiglia, marchese di Gerace (7).

Il 29 aprile 1734 al Montealegre fu affiancato il toscano Bernardo Tanucci, fin dal 1732 al servizio della corte, già prima della conquista del regno, in qualità di « Uditore dell'esercito » dell'allora duca di Parma, principe ereditario di Toscana, che poi aveva seguito fino ad Aversa col grado di colonnello. Al toscano furono affidati i soli affari di giustizia, distolti dalla prima, per dar vita a una seconda segreteria di stato.

Tra le due segreterie, il 20 settembre 1734, s'inserì quella « Soprintendenza generale d'Azienda » già ricordata, la quale anticipò la più ampia riforma del 30 luglio 1737 (8), quando gli affari di stato vennero ripartiti (9) fra quattro segreterie:

1) Il marchese di Salas Don Giuseppe Gioacchino di Montealegre, segretario di stato e del dispaccio che riguardava lo stato, guerra, marina, e commercio, casa reale, siti reali, corriere maggiore, montiero maggiore,

(6) Fu anche luogotenente e capitano generale del regno durante l'assenza del re. V.: ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI (abbreviato in seguito A. S. N.), *Reali ordini diretti alla Real Camera di Santa Chiara*, vol. 117, fol. 6.

(7) Per questo istituto, v.: SCHIPA, *Il regno di Napoli ecc.*, vol. I, p. 294; COLLETTA, *op. cit.*, vol. I, p. 121, nota n. 135; A. SALADINO, *Organi centrali dell'Amministrazione consultiva in Napoli, durante il decennio francese (1806-1815)*, in *Rassegna degli Archivi di Stato*, Anno XVI, N. 2, maggio-agosto 1956, p. 145.

(8) A. DE SARIIS, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, Napoli 1799, vol. III, Tit. III, n. 3, parte II; D. GATTA, *Reali dispacci, Napoli 1775*, parte II, tomo I, titolo II; A. S. N., Esteri, fs. 3430.

(9) Una copia della pianta in A. S. N., Esteri, fs. 3430.

giunta di guerra, auditori generali di guerra e marina, grande ammiraglio, auditore generale dell'esercito e soprintendente dei corrieri.

2) Bernardo Tanucci, segretario di stato e del dispaccio che riguardava la giustizia e la grazia.

3) Don Giovanni Brancaccio, segretario di stato e del dispaccio d'azienda (10) e commercio, camera della sommaria, dogana di Foggia, giunta del commercio, anona della capitale, soprintendenza della salute, delegazione dei cambi, amministrazione del prodotto dei corrieri e dei feudi di pertinenza di casa reale, tribunale del patrimonio di Sicilia, consolato di Messina, amministrazione e riscossione della « Crociata ».

4) Gaetano Brancone, segretario di stato e del dispaccio che riguardava la reale giurisdizione, cappellania maggiore, università e studi reali, licenza per la stampa di libri e di consulte (11).

In quella stessa occasione, in previsione di eventuali casi di vacanza in ciascuna delle quattro segreterie, fu anche stabilito che la segreteria degli affari esteri sarebbe stata assunta ad interim dal segretario di stato per gli affari di giustizia, quella della giustizia, dal segretario di stato del

(10) Era stato il primo dipartimento a staccarsi dall'organo di governo che faceva capo al Montealegre.

La creazione delle altre segreterie fu frutto di successivi distacchi. V.: R. MOSCATI, *L'archivio della prima Segreteria di Stato Napoletana durante il regno di Carlo Borbone*, Estratto da *Notizie degli Archivi di Stato*, Anno III, nn. 2-3, aprile-settembre 1955, p. 145.

(11) A. S. N., *Esteri*, fs. 3430. Vi sono conservati i decreti di nomina dei nuovi segretari, comunicati al Montealegre. Nello stesso fascio anche le modalità e la formula del giuramento, che, tranne la lingua (dall'uso dello spagnolo si passerà all'uso dell'italiano) si trova ancora in vigore nel 1804, quando giurò il Medici: Dimanda: — Giurate e promettete al re di servire fedelmente l'impiego affidatovi di Segretario di Stato per il ripartimento di... e di osservare il segreto? — Risposta: — Giuro. Dimanda: — Se così eseguirete Iddio ve lo rimunerì, altrimenti ve ne chiegga conto. Risposta: — Amen.

dispaccio d'azienda; l'azienda, dal segretario dell'ecclesiastico; quella dell'ecclesiastico, dal segretario di stato per gli affari esteri (12).

3. - VICENDE DELLE SEGRETERIE DURANTE IL REGNO DI CARLO.

L'organizzazione amministrativa conferita al regno col dispaccio del 30 luglio 1737 nulla tolse al potere del duca di Santostefano, il quale, al di fuori e al di sopra delle quattro segreterie, continuò a reggere e a manovrare da vero padrone tutta l'organizzazione fino alla metà di agosto del 1738, quando, caduto in disgrazia della corte, fu restituito alla Spagna, verso cui partì il 23 agosto con la consorte, il figlio, marchese di Solera, e la nuora (13). La carica di « Maggiordomo maggiore », rimasta vacante per la partenza del Santostefano, fu affidata al duca di Sora (14) del quale la regina aveva avuto modo di apprezzare la dignità avendolo avuto maggiordomo e compagno di viaggio durante il trasferimento dalla Germania in Italia (15).

Con l'allontanamento del Santostefano cessò anche l'influenza politica, fino ad allora oppressivamente esercitata da parte del maggiordomo maggiore, in quanto, nelle mani del suo successore, duca di Sora, quella carica divenne esclusivamente carica di corte. L'autorità politica passò così nelle mani del titolare della prima segreteria di stato, nella persona del Montealegre, che, divenuto « primo segretario di stato », esercitò un potere preminente su tutti gli altri segretari.

In definitiva, sostanzialmente, i destini del giovane regno rimanevano pur sempre nelle mani della monar-

(12) A. S. N., *Reali ordini diretti alla Real Camera di Santa Chiara*, vol. 117, fol. 39.

(13) SCHIPA, *Il Regno di Napoli ecc., cit.*, vol. I, pag. 316.

(14) SCHIPA, *Il Regno di Napoli ecc., cit.*, vol. I, p. 317.

(15) Maria Amalia di Sassonia entrò ufficialmente in Napoli il 4 luglio 1738, V.: COLLETTA, *op. cit.*, vol. I, p. 126, nota n. 215.

chia tutrice di Spagna che non aveva, per altro, alcuna intenzione di rinunciare alla vigile tutela imposta al non rassegnato sovrano di Napoli e che subirà la prima incrinatura solo il 3 giugno 1746 (16), quando il Montelegrè, « longa manus » della corte di Madrid, caduto in disgrazia di quella di Napoli (17), fu sostituito con Giovanni Fogliani d'Aragona (18), avvenimento questo che rappresenta un notevole successo della monarchia napoletana moderatamente ma fermamente decisa a recidere i tralci che la tenevano ancora legata a quella di Spagna (19).

Dopo la sostituzione del 1746 l'equilibrio della compagine governativa non fu ulteriormente alterato fino al 10 giugno 1755. Tra il 1746 e il 1755 è tuttavia da registrare la sostituzione del segretario d'azienda, Brancaccio, con il siciliano Leopoldo De Gregorio, marchese di Vallesontoro e poi di Squillace, il quale, già preposto all'amministrazione generale della dogana di Napoli, aveva di fatto diretta quella segreteria, nella quale doveva poi succedere anche di nome il 6 agosto 1753, alla giubilazione del vecchio titolare (20).

(16) COLLETTA, *op. cit.*, vol. I, p. 134, nota n. 241.

(17) SCHIPA, *Il Regno di Napoli ecc. cit.*, vol. I, p. 320.

(18) A. S. N., *Esteri*, fs. 2242.

(19) SCHIPA, *Albori di Risorgimento*, ecc. cit., p. 61; E. ROTA, *Le origini del Risorgimento (1700-1800)*, Milano, 1948, parte I, p. 245.

(20) SCHIPA, *Il Regno di Napoli ecc.*, vol. II, p. 15;

COLLETTA, *op. cit.*, vol. I, p. 134, nota n. 241;

ALLOCATI, *cit.*, p. 8, n. 2.

In effetti fino dal tempo del Brancaccio già molti arrendamenti erano amministrati dal marchese di Squillace, come le dogane di Napoli, le dogane di Puglia, le dogane e beni di Calabria, l'imposizione delle grana 23 ad onza, le sete di Calabria (compreso la Basilicata e Principato Citra da Eboli in là), le macine di Puglia, le macine di Calabria, le carte da gioco, i regi censali, i sali di Puglia grana 120, sali di Otranto e Basilicata grana 120, i sali di mare di Calabria grana 120, i sali di monte di Calabria grana 120, i sali di Abruzzo grana 120, i sali di Puglia grana 82,1/2, i sali di monte grana 82,1/2, i sali di Otranto e Basilicata grana 82,1/2, il ducato a

Giungiamo così fino al 10 giugno 1755, anno in cui si verificò il fatto nuovo che provocò un notevole rimpasto nelle segreterie di stato, le quali furono ridotte a tre, a seguito della soppressione di quella retta fino a quel momento dal Fogliani, nominato viceré e capitano generale del regno di Sicilia. Gli affari della sua segreteria (guerra, marina, commercio e casa reale) furono ripartiti tra quella di giustizia (Tanucci) e quella degli affari finanziari (De Gregorio). A seguito della ripartizione al Tanucci furono così assegnati, oltre gli affari di grazia e giustizia anche quelli di casa reale e siti reali; e al De Gregorio, oltre quelli propri della sua segreteria, anche quelli di guerra e marina, commercio, giunta dell'ufficio del corriere maggiore e quelli del fondo lucri.

Tutti gli affari di stato risultarono così ripartiti fra tre segreterie:

1) quella di grazia e giustizia, casa reale, siti reali (Tanucci).

2) Quella di azienda, guerra, marina, commercio, giunta dell'ufficio del corriere maggiore e fondo lucri (De Gregorio).

3) Affari ecclesiastici e teatri (Brancone) (21).

Da quel momento cominciò anche l'ascesa del Tanucci verso la conquista di quel predominio che divenne effettivo e completo solo dopo la partenza di Carlo dal regno (22), avvenimento che coincise, come vedremo, con una nuova riorganizzazione delle segreterie, nelle quali non si era intanto verificato alcun mutamento di rilievo, tranne la successione di Giulio Cesare D'An-

soma di Puglia, le saccarie di Puglia, peso e mezzo peso del Regno, il due per cento degli sciabecchi, le ferriere di Stilo, la zecca dei pesi e misure, la grassa di Abruzzo, la grassa di terra di Lavoro. (*Notizie istruttive per il Soprintendente Generale della Reale Azienda*) pubblicate in appendice a ALLOCATI, *cit.*, p. 8 e ss.

(21) A. S. N., *Reali ordini diretti alla Real Camera di Santa Chiara*, vol. 117, fol. 179 t. ed *Esteri*, fs. 3430.

(22) COLLETTA, *op. cit.*, vol. I, p. 134, nota n. 241.

drea (23) nella segreteria del Brancone, morto il 9 maggio 1758 (24).

4. - AVVICENDAMENTI E SUCCESSIONI DALL'OTTOBRE DEL 1759 AL DICEMBRE DEL 1798.

Il 6 ottobre 1759, alla vigilia della partenza del re che andava in Spagna a raccogliere l'eredità di quella corona (25), in vista della vacanza che si sarebbe verificata nella segreteria di azienda il cui titolare marchese di Squillace avrebbe seguito il sovrano, furono riorganizzate le segreterie, riportate, in quell'occasione, a quattro (26):

1) La ripristinata prima segreteria (casa reale, affari esteri, siti reali e regie poste) al Tanucci.

2) Gli affari di azienda e commercio, già in carico alla segreteria di De Gregorio in procinto di seguire il re in Ispagna, furono attribuiti ad una segreteria a sè, affidata al D'Andrea, che lasciò, pertanto, quella degli

(23) A. s. N., *Reali ordini diretti alla Real Camera di Santa Chiara*, vol. 117, fol. 166: il D'Andrea era fin dal 1750 consigliere del « Supremo Magistrato di Commercio ». La nomina a segretario di stato gli fu notificata a Foggia, con l'ordine di presentarsi a Napoli dopo aver espletate tutte le incombenze relative a quella fiera (A. s. N., *Esteri*, fs. 3430).

(24) A. s. N., *Reali Ordini diretti alla Real Camera di Santa Chiara*, vol. 117, fol. 166.

(25) Le determinazioni adottate in merito dal re furono lette dal Tanucci nella riunione del 6 ottobre 1759, alla quale convocati, con dispaccio del 4 ottobre, erano convenuti, la camera Reale, tranne il suo Presidente assente per indisposizione, i 4 capi di ruota (marchese Castignola, marchese Fraggiani, D. Carlo Gaeta e D. Giuseppe Romano), i ministri della « Giunta di Sicilia », gli eletti della città, i deputati di Sicilia etc. (V.: A. s. N., *Notamenti R. Consiglio di Santa Chiara*, Napoli, 1759, Tomo XI; *Reali ordini diretti alla Camera di Santa Chiara*, vol. 117, fol. 219 t.; GATTA, *op. cit.*, parte II, T. I, p. 5; DE SARIIS, *op. cit.*, III, p. 15; GIUSTINIANI, *Nuova Collezione delle Prammatiche*, Tomo XIII, p. 140, Napoli, 1805.

(26) GATTA, *op. cit.*, tomo II, I, p. 35.

affari ecclesiastici a lui affidati fin dal 9 maggio del 1758.

3) La segreteria di stato, di guerra e marina ad Antonio del Rio.

4) Grazia e giustizia e affari ecclesiastici a Carlo De Marco.

Tale assetto durò fino al 5 giugno 1761, quando, morto il D'Andrea, rimase priva di titolare la segreteria di azienda, alla quale fu chiamato Juan Asensio de Goyzueta (27).

Nel 1767 erano, pertanto, a capo delle quattro segreterie di stato, il Tanucci, il Del Rio, il De Marco e il Goyzueta, quest'ultimo succeduto, come abbiamo visto, al D'Andrea, fin dal 5 giugno 1761.

Per circa un decennio, malgrado la maggiore età raggiunta dal re Ferdinando e l'intraprendenza della nuova regina, venuta da Vienna, Tanucci (che intanto proprio nel 1767 aveva raggiunto l'apice della sua carriera politica assumendo il titolo di « Primo Segretario di Stato » e legittimando così il predominio politico da lui già di fatto esercitato, riuscì a salvare le sorti del governo costituito nel 1759.

Tra il 1759 e il 1776, anno che segna l'inizio d'un nuovo orientamento politico, resta da notare la già ricordata successione del Goyzueta al D'Andrea nella segreteria di azienda, e di quella di Antonio Ottero, dopo un breve interim di De Marco, al Del Rio, per la morte di quest'ultimo avvenuta il 14 dicembre 1773 (28), nella segreteria di guerra e marina.

Arriviamo così alla svolta decisiva del 27 ottobre 1776: il Tanucci, vittima dell'offensiva austriaca, ben rappresentata e efficacemente condotta dalla regina Ma-

(27) A. s. N., *Esteri*, fs. 3430.

(28) COLLETTA, *op. cit.*, vol. I, p. 191 nota n. 81; Il Del Rio morì la notte del 14 dicembre (A. s. N., *Esteri*, fs. 3430).

ria Carolina, venne licenziato (29) e, causa ed effetto di tale provvedimento (30) fu un nuovo orientamento politico, caratterizzato dalla rottura dei legami che ancora tenevano astretto il regno di Napoli e quello di Spagna e dall'avvicinamento all'Inghilterra e alla Francia, più alla prima che alla seconda, e, soprattutto, all'Austria, nella cui orbita finì col gravitare il regno di Napoli, tra il licenziamento del Tanucci e lo scoppio della rivoluzione francese (31). Successe pertanto, nella prima segreteria, Giuseppe Beccadelli Bologna, marchese della Sambuca, già gradito ambasciatore alla corte di Vienna, mentre nelle altre tre segreterie furono riconfermati il Goyzueta (azienda e commercio), Ottero (guerra e marina), De Marco (grazia, giustizia e affari ecclesiastici).

Tra gli atti più rilevanti di questo governo va citato il provvedimento del 26 maggio 1778 (32) che restituì alle singole segreterie gli affari di competenza, prima convogliati nella prima, e che, per una maggiore organicità dell'insieme, dispose che tutti gli affari, da qualunque segreteria trattati e comunque interessanti i rapporti con l'estero, fossero comunicati per notizia al segretario preposto agli affari esteri.

La prima segreteria si liberò in tal modo di molti affari (tra gli altri quelli relativi alla grazia e giustizia, agli stati allodiali, ai medicei ed ai farnesiani), restituendoli a quella di grazia e giustizia e trattenendo presso di sé i soli affari esteri, oltre quelli relativi all'azienda

(29) COLLETTA, *op. cit.*, vol. I, pp. 230-232, note nn. 212-215; E. VIVIANI DELLA ROBBIA, *Bernardo Tanucci e il suo più importante carteggio*, Firenze, 1942, vol. I, p. 219, ov'è pubblicato il testo del biglietto diretto in quell'occasione al Tanucci.

(30) Il provvedimento ufficialmente giustificato per l'avanzata età del Ministro, risulta approvato il 29 ottobre 1786 (A. S. N., *Esteri*, fs. 3430).

(31) COLLETTA, *op. cit.*, vol. I, p. 232, nota n. 218.

(32) A. S. N., *Reali ordini diretti alla Real Camera di Santa Chiara*, vol. 118, fol. 265.

degli stati allodiali e tutti quelli, di qualunque natura, dei siti reali e dei feudi ex gesuitici.

Il ristabilito equilibrio non durò a lungo: le constatate esigenze d'un necessario aggiornamento delle forze militari fecero sentire la necessità di affidare ad un tecnico gli affari di marina. La scelta cadde sull'Acton, il quale con il 31 dicembre 1778 assunse l'interim degli affari di marina con la qualifica di direttore di quella segreteria. Il provvedimento fu poi perfezionato e integrato il 14 aprile dell'anno seguente con la promozione dello stesso a segretario di stato per la marina (33) e poi anche della guerra (4 giugno 1780) essendo stato l'Ottero, titolare di quella segreteria, nominato intendente a Caserta (34).

Il 4 giugno 1780 il governo appare, pertanto, costituito dal Sambuca, dal Goyzueta, dall'Acton e dal De Marco. Si registra, quindi, la scomparsa dell'Ottero e la comparsa d'un uomo nuovo alla ribalta della vita politica, l'ammiraglio Acton, il quale oltre quella di sua competenza, dal 26 marzo e fino a tutto il 17 agosto 1782, resse anche la segreteria del Goyzueta, indisposto (35), succedendovi poi definitivamente ad interim alla morte di lui (36) (17 settembre 1782) e fino a tutto il 19 ottobre di quell'anno, quando la segreteria di azienda trovò diversa sistemazione (37).

La segreteria di azienda, infatti, da tale data, fu affidata ad un organo collegiale, denominato « Supremo Consiglio di Azienda », che, da quel momento, avrebbe dovuto avere la direzione generale delle reali finanze, di tutto quanto, cioè, fino allora competeva insieme al segretario e al soprintendente generale di azienda.

(33) A. S. N., *Esteri*, fs. 3430.

(34) COLLETTA, *op. cit.*, vol. I, p. 233, nota n. 219.

(35) A. S. N., *Dispacci di Azienda*, vol. 92.

(36) A. S. N., *Reali ordini diretti alla Real Camera di S. Chiara*, vol. 118, fol. 374.

(37) A. S. N., *Esteri*, fs. 3430. Vi si conserva il provvedimento che assegnò l'interim all'Acton.

Il « Consiglio » era composto da un presidente, trasformato, due anni dopo l'istituzione del « Consiglio » stesso, in direttore delle finanze, con le prerogative di segretario di stato, dagli altri tre segretari di stato in carica e da altri tre consiglieri ordinari (38), questi ultimi equiparati a tutti gli effetti ai commissari della « Real Camera di Santa Chiara ».

La sostanziale innovazione introdotta alla morte del Goyzueta, più che da deficienze riscontrate nella vecchia organizzazione del ramo delle finanze, dove si palesavano, nè più nè meno gravi, gli stessi difetti comuni a tutti i rami della pubblica amministrazione contemporanei, fu imposta dalla particolare circostanza che il segretario di azienda era anche soprintendente generale della finanza (incarico, come abbiamo visto, che introdotto col Brancaccio, sopravvisse alla creazione della segreteria e ancora per alcuni anni alla creazione dello stesso « Supremo Consiglio di Azienda ») le cui attribuzioni, incrociandosi con quelle del « Tribunale della Camera della Sommaria » avevano finito col provocare uno stato di particolare confusione nell'amministrazione del ramo delle finanze. Da tale circostanza fu dunque dettata l'opportunità di creare un « Supremo Consiglio », istituto che corrispose, almeno in parte, alle aspettative, perchè se da una parte, come tutti gli organi collegiali, fece rallentare il ritmo degli affari trattati, produsse, in compenso, il « bene di riordinare i rami dell'amministrazione » (39). Il regolamento relativo, una copia del quale è allegata al dispaccio datato 19 novembre 1782, (40) era costituito da 22 articoli, il secondo dei quali attribuiva alla competenza del neo istituito « Consiglio » le rendite fiscali, i prodotti di tutte le dogane, il fruttato degli arrendamenti, il prodotto delle adoe

(38) ALLOCATI, *cit.*, p. 7.

(39) *Relazione Medici* del 26 luglio 1803 in A. S. N., *Esteri*, fs. 3430.

(40) A. S. N., *Esteri*, fs. 3430, Le istruzioni relative sono datate 19 ottobre 1782.

e dei relevi e feudi devoluti, l'economico della posta, i beni allodiali e ogni altra cosa appartenente al regio erario, non esclusi i beni gesuitici.

Di conseguenza l'art. III ne determinò le dipendenze: il « Tribunale della R. Camera della Sommaria », il « Magistrato di Commercio » (per gli affari che potevano avere relazione e dipendenza dal Consiglio), la « Soprintendenza della Reale Azienda », e, per le materie consultive di quel ramo, la « Real Camera di Santa Chiara », la « Giunta di Sicilia », (per gli affari concernenti la « Giunta » di quel regno), il « Tribunale della Città », con tutte le sue « Deputazioni » ad esclusione di quella della salute, e « Delegati degli arrendamenti e dei banchi », la « Giunta dell'Annona della città e del regno », col « Prefetto » della medesima ed « Eletti del popolo », i « Presidi e le Udienze del regno » per tutte le dipendenze che riguardavano gl'interessi della reale azienda, il « Tribunale della Dogana di Foggia », i « Governatori Generali delle Dogane degli Abruzzi », tutti gli « Amministratori delle Dogane della capitale e del regno », tutti i « Tesorieri e Percettori » della provincia, e ogni altro « Ministro » o « Ufficiale » destinato agli affari di azienda, le « officine di conto e ragione », il « Ministro di Azienda per i Presidi di Toscana », e tutti gli uffici della stessa dipendenza nel regno di Sicilia.

L'art. VI regolò la già accennata costituzione organica di sette membri: un presidente direttore scelto dal re; i tre segretari di stato in carica e tre consiglieri ordinari scelti dal ceto dei cavalieri, salva la prerogativa sancita da un articolo successivo, accordata al sovrano, di scegliere, a suo giudizio, dall'ordine dei togati uno o più membri, nonchè la facoltà di restringere od allargare il numero dei consiglieri ordinari con consiglieri soprannumerari straordinari.

La procedura da seguire nella trattazione degli affari di competenza era regolata dall'art. X e dal successivo: le incombenze venivano ripartite fra i tre consiglieri, i

quali avevano l'obbligo d'istruire le pratiche a ciascuno di loro affidate e riferire al collegio, che, a sua volta, avrebbe comunicato al re il proprio voto. Dopo la risoluzione sovrana il presidente avrebbe provveduto ad emanare il decreto relativo.

Per gli affari di minore importanza era prevista una procedura più semplice che si esauriva nell'ambito del consiglio medesimo.

Il regolamento rimase in vigore nella sua integrità fino al luglio del 1784, quando, con apposito supplemento (41), ne furono modificati alcuni articoli, come quello relativo al numero legale del Consiglio, sulla validità delle cui deliberazioni non avrebbe influito l'assenza di uno o più membri di diritto trattenuti da affari della propria segreteria. Lo stesso documento modificò anche le prerogative del capo del consiglio, da quel momento non più presidente ma direttore e come tale, nell'ordine, considerato dopo i segretari di stato e primo tra gli altri consiglieri.

(La più esplicita dichiarazione dell'art. IV del « Supplemento », riferendosi all'ufficio del presidente del « Consiglio di Azienda », lo dà per soppresso e sostituito dalla carica di « Direttore delle Finanze »). L'incarico di riferire gli espedienti al re, per la sovrana determinazione, fu attribuito non più al direttore, ma ad uno dei segretari di stato componenti di diritto. Le prerogative e la dignità del presidente ne risultarono, come si vede, gravemente menomate e il declassamento del suo capo fu ben presto seguito dallo svuotamento di contenuto dell'intero istituto, che palesandosi lento ed impacciato e inidoneo ad adattarsi al ritmo imposto dalle mutate esigenze dei tempi, continuò a vivere solo di nome, ma di fatto, fu molto raramente convocato.

(41) A. S. N., *Esteri*, fs. 3430. Supplemento allegato al Regolamento a suo tempo spedito (19 novembre 1782) dall'Acton al marchese della Sambuca.

Presidente del primo Consiglio fu il principe di Cimitile, che ebbe per consiglieri ordinari Ferdinando Corradini e Filippo Mazzocchi. I provvedimenti relativi sono registrati nei volumi dei « Reali ordini diretti alla Real Camera di Santa Chiara » (42) rispettivamente datati, il primo 19 novembre 1782, firmato dall'Acton e il secondo 22 novembre 1782, firmato dal De Marco.

1. - Essendo piaciuto al Re di creare e stabilire un Supremo Consiglio di Azienda per la direzione generale delle sue Reali Finanze e di conferire al medesimo le stesse facoltà, prerogative ed autorità, ch'erano in passato concesse alla carica di suo segretario di Stato e del Dispaccio di Azienda e Commercio ed a quello di Soprintendente Generale della Reale Azienda e, conoscendo S. M. lo zelo e somma integrità del Principe di Cimitile, non meno che i fedeli e plausibili servizi, che per lunga serie di anni ha reso alla sua Corona, si è degnato di presceglierlo e nominarlo Presidente di detto suo Consiglio di Azienda e Direttore delle Sue Reali Finanze col godimento di onore e prerogative di Segretario di Stato; a quale effetto vuole S. M. che detto Principe di Cimitile sin da ora si dedichi nell'esercizio di tale importante carica per adempiere tutto quello che S. M. si è degnata di prescrivere nel Regolamento ed istruzioni emanate per lo stabilimento ed incombenze del Consiglio di Azienda. E quindi comanda che si riconosca la firma del cennato Principe per la esecuzione di quanto corrisponde alla suddetta carica »

2. - « Nel formarsi dal Re il Supremo Consiglio delle Reali Finanze dichiarò che la persona del togato o togati che saran destinati in Consiglio di Azienda restino decorati e godano le onorificenze e prerogative accordate ai Consiglieri della Real Camera di Santa Chiara.

...Così avendo destinati per Consiglieri di detto Supremo Consiglio D. Ferdinando Corradini e D. Filippo Mazzocchi, il Re partecipa ».

Il principe di Cimitile rimase in carica fino a tutto luglio del 1784, quando fu sostituito da Nicola Vespoli

(42) A. S. N., *Reali ordini diretti alla R. Camera di Santa Chiara*, vol. 118, fol. 378.

(43), che occupò la carica di direttore delle reali finanze fino alla morte (16 dicembre 1785). Gli successe, in via provvisoria, dal 17 dicembre, il Corradini (44), già consigliere in quell'organo fin dalla sua istituzione (45).

Successivamente, dopo circa due anni, il 26 febbraio 1787 (46), il Corradini fu eletto in via definitiva direttore delle reali finanze, previa restituzione di tutti i precedenti incarichi ricoperti, meno quello relativo agli affari doganali.

Tra il 1785 e il 1787 c'è, intanto, da segnalare anche un rilevante mutamento nella prima segreteria, conseguenza della lotta sorda tra la corte di Madrid che cercava di riprendere le redini del regno, e Maria Carolina che avvalendosi anche della collaborazione dell'Acton, assunto come abbiamo visto al rango di segretario di stato, tenacemente perseguiva l'opposto intento di sganciare sempre più nettamente la corte di Napoli da quella di Spagna.

La politica della regina aveva, naturalmente, provocato la reazione del re di Spagna, il quale non aveva trascurato di ordire trame contro di lei e il suo fidato ministro, determinando, per altro, le dimissioni del Sambuca dalla prima segreteria (47), accordate il 4 gennaio 1786 (48).

La successione non fu immediata e solo alcuni giorni dopo, il 21 gennaio, il re, superando gli ostacoli frap-

(43) A. S. N., *Dispacci di Azienda*, vol. 94: l'ultimo provvedimento che appare firmato dal principe di Cimitile porta la data del 31 luglio 1784 ed il primo di Nicola Vespoli quella del 4 agosto 1784.

(44) A. S. N., *Esteri*, fs. 3430: 16 dicembre 1785: s'incarica fino a nuovo ordine il Corradini della firma e di tutto il di più che esercitava il defunto Vespoli.

(45) A. S. N., *Dispacci di Azienda*, vol. 92: i dispacci appaiono firmati dal Vespoli fino al 14 dicembre 1785, mentre il primo con la firma del Corradini porta la data del 17 dicembre.

(46) A. S. N., *Reali ordini diretti alla Real Camera di Santa Chiara*, vol. 118, fol. 464.

(47) SCHIPA, *Albori di Risorgimento*, ecc. cit., p. 62.

(48) COLLETTA, *op. cit.*, vol. I, p. 234, nota n. 228.

posti dai tentativi della regina di consolidare la posizione dell'Acton (49) che avrebbe voluto destinare alla prima segreteria, fece cadere la scelta su Domenico Caracciolo, già ambasciatore a Parigi tra il 1771 ed il 1781 e vicerè in Sicilia da quell'anno (50).

Malgrado i movimenti riferiti l'organizzazione generale delle segreterie rimase, per il resto, intatta fino al 1789, anno in cui sono da registrare due avvenimenti importanti: la soppressione della « Soprintendenza generale di azienda » (51) sancita dalla prammatica del 25 aprile 1789, a conclusione del conflitto sempre aperto tra quell'istituto e la « Camera della Sommaria », che si vide così attribuiti tutti gli affari già di competenza di quella « Soprintendenza » (52) e l'attribuzione all'Acton dei più importanti affari dell'antica prima segreteria, a seguito della morte del Caracciolo avvenuta il 16 luglio 1789 (53).

La vacanza verificatasi nella prima segreteria fu risolta con un espediente analogo a quello al quale si ricorse nel 1755, quando la stessa segreteria, rimasta priva di titolare per la partenza del Fogliani nominato vicerè in Sicilia, anzichè essere coperta con un nuovo titolare, fu divisa in due ed assorbita in parte dal Tanucci, già segretario per gli affari di grazia e giustizia e in parte dal De Gregorio, già segretario per gli affari di azienda. Morto dunque il Caracciolo, gli affari dell'ambita prima segreteria furono ripartiti fra l'Acton, che già segretario per gli affari di guerra, marina e commercio, assunse anche quelli esteri, e De Marco, che già segretario per gli affari di grazia e giustizia, assunse anche quelli di casa reale (54).

Nel 1791 si verificò poi un radicale rinnovamento nella ripartizione delle segreterie di stato, rinnovamento che

(49) SCHIPA, *Gli albori di Risorgimento*, ecc. cit., p. 62.

(50) COLLETTA, *op. cit.*, vol. I, p. 234, nota n. 228.

(51) ALLOCATI, *cit.*, p. 7.

(52) A. S. N., *Reali ordini diretti alla Real Camera di Santa Chiara*, vol. 118, fol. 530.

(53) COLLETTA, *op. cit.*, vol. I, p. 236, nota n. 236.

(54) COLLETTA, *op. cit.*, vol. I, p. 237, nota n. 238.

si sostanziò nell'allontanamento del De Marco dalle due segreterie, quella dell'ecclesiastico e quella della grazia e giustizia, nelle quali furono immessi rispettivamente due fedeli collaboratori dell'Acton: Ferdinando Corradini e Saverio Simonetti.

L'avvenimento fu registrato ufficialmente come un normale provvedimento amministrativo e come tale l'8 settembre fu comunicato alla « Real Camera di Santa Chiara » (55).

« Avendo il Re risoluto di scaricare in parte il Marchese De Marco da tanti diversi incarichi affidati alla di lui cura, è venuto a destinar D. Ferdinando Corradini per Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici ed il Marchese Simonetti per quelli di Grazia e Giustizia, lasciando la Segreteria di Casa e siti Reali al suddetto Marchese De Marco: Ha contemporaneamente destinato il Marchese Palmieri alla cura di Direttore del Supremo Consiglio delle Finanze in luogo del mentovato Corradini ».

Ben altri furono naturalmente i motivi della sostituzione del De Marco e della conseguente immissione dei due nuovi segretari e sono eloquentemente rivelati dalle lettere dirette dal re rispettivamente al Simonetti e al Corradini nelle quali non si fa mistero della necessità di cambiare politica « per far fronte alle attuali circostanze del Regno » (56).

Il vasto movimento attuato nelle più alte sfere delle segreterie fu accompagnato da altri provvedimenti analoghi che investirono la « Camera della Sommara » ed il « Consiglio delle Finanze »: Filippo Mazzocchi, componente del « Consiglio delle finanze », fu nominato luogotenente della « R. Camera della Sommara » al posto del Simonetti, nuovo segretario per il dipartimento di grazia e giustizia; la direzione delle finanze, già del Corradini, nomi-

(55) A. S. N., *Reali ordini diretti alla Real Camera di Santa Chiara*, vol. 119, fol. 104 t.

(56) COLLETTA, *op. cit.*, vol. I. pp. 279-281, nota n. 32, ov'è riportato il contenuto delle lettere.

nato segretario di stato per il dipartimento dell'ecclesiastico, fu assunta da Giuseppe Palmieri. Il « Consiglio delle Finanze » fu integrato con le nomine dei consiglieri Saverio D'Andrea, già consultore in Sicilia, e del duca di Cantalupo, soprintendente generale degli stati allodiali (57).

A seguito dell'allontanamento del De Marco dalla segreteria dell'ecclesiastico e da quella di grazia e giustizia, e dell'inclusione di due nuovi segretari e del direttore del « Consiglio delle Finanze », nel 1791 (58) il governo risultò così costituito:

- 1) Guerra, marina e commercio e affari esteri (Acton); casa reale (De Marco);
- 2) Azienda (retta dal « Supremo Consiglio di Finanze » con Palmieri direttore e Cantalupo e D'Andrea consiglieri);
- 3) Grazia e giustizia (Simonetti);
- 4) Ecclesiastico (Corradini).

Tale assetto durò solo un biennio: il 2 febbraio 1793 la morte del Palmieri lasciò vacante la direzione del « Consiglio di Finanze », (59) la cui reggenza fu allora affidata al Corradini (60) e di fatto il primo provvedimento della nuova competenza risulta da lui sottoscritto in data 7 febbraio 1793 (61).

La distribuzione delle segreterie operata nel 1791 aveva già praticamente segnato l'inizio del radicale mutamento di rotta che la Corte non più disposta ad assecondare le forze della rinnovazione, aveva in animo d'imporre. L'allontanamento del De Marco dalla segreteria dell'ecclesiastico e da quella di grazia e giustizia, rappresentò, in ef-

(57) A. S. N., *Esteri*, fs. 3430.

(58) A. S. N., *Dispacci di Azienda*, vol. 96: il primo provvedimento che risulta sottoscritto dal Palmieri nella sua qualità porta la data del 9 settembre 1791.

(59) A. S. N., *Dispacci di Azienda*, vol. 97: l'ultimo provvedimento del Palmieri risulta adottato il 12 dicembre 1792.

(60) A. S. N., *Esteri*, fs. 3430.

(61) A. S. N., *Dispacci di Azienda*, vol. 97.

fetti, il primo passo indietro della corte, la quale impaurita dagli avvenimenti di Francia, aveva iniziato l'azione di ripiegamento su posizioni reazionarie. La collaborazione fra i sovrani e l'intellettualismo indigeno, che aveva felicemente contribuito a creare uno stato indipendente e moderno, cominciò da allora a cedere il posto a un contrasto prima latente poi sempre più manifesto tra il re, solo preoccupato a nascondere il recente passato di sovrano illuminato e i suoi ministri, che aperti più che mai alle nuove idee avrebbero voluto procedere, possibilmente con maggiore speditezza, sulla strada del precedente programma di rinnovamento e se mai attuare una politica estera più ferma e più coraggiosa.

Quando poi la stessa Rivoluzione varcò le frontiere e fece la sua comparsa al di qua dei confini del regno, l'isolamento spirituale del re dai suoi ministri divenne completo e definitivo. La paura determinò uno stato permanente di tensione, attraverso cui s'insinuò, favorita dall'elemento straniero, efficacemente rappresentato dall'Acton, la più cieca reazione.

Lo stato finì coll'esaurire le sue funzioni nella sola attività di polizia (62) e le vecchie giunte a carattere tecnico-amministrativo del fecondo periodo della collaborazione, cedettero ben presto il posto alle poliziesche « Giunte di Stato » (63) le quali, create per combattere il giacobinismo interno (64), accentuarono ancora più le prime incrinature destinate ad allargarsi ulteriormente e ad approfondire quell'abisso fra monarchia e nazione, che non doveva mai più colmarsi (65), come bene commentò poi la stessa regina qualche anno prima del suo secondo esilio, durante un confidenziale colloquio con Madame de Staël

(62) ROTA, *op. cit.*, vol. II, pp. 888-890.

(63) R. TRIFONE, *Le Giunte di stato a Napoli nel sec. XVIII*, Napoli, 1909.

(64) COLLETTA, *op. cit.*, note al vol. I, libro III.

(65) R. MOSCATI, *Il Mezzogiorno d'Italia nel Risorgimento ed altri saggi*, Messina, 1953, p. 71.

di passaggio per Napoli: « il male è fatto, è irreparabile: tra noi e il paese ci siamo fatto tanto male reciproco che la confidenza è perduta talmente che il primo che vorrà fare un passo per riconciliarsi non sarà creduto dall'altro » (66).

Vittima di una delle prime repressioni fu lo stesso Luigi De Medici, allora reggente della « Vicaria » e giudice della « Giunta » che perseguiva proprio i rei di Stato. Il suo maggior accusatore in quell'occasione fu l'Acton, che sulla scorta degli indizi raccolti riuscì a dimostrarne la colpevolezza e a provocarne l'arresto. Il 28 febbraio 1795, infatti, il De Medici fu arrestato e condotto al castello di Gaeta (67).

Circa un mese dopo l'Acton consolidò la sua posizione liberandosi dai carichi delle tre segreterie accentrate nelle sue mani (affari esteri, guerra e marina) e assumendo quello più importante di coordinatore delle attività di tutte le segreterie di stato con la funzione ufficiale conservata di « Consigliere di stato » e con il compito di mantenere, com'ebbe a comunicare ufficialmente il Simonetti « corrispondenza con tutte le « Reali Segreterie », con i capi di governo e dipartimento dell'uno e dell'altro regno per mezzo di biglietti che la M. S. stimerà di far passare per suo canale » (68). I carichi da lui lasciati furono raggruppati in due ripartimenti, uno comprendente gli affari di stato, esteri, marina e commercio; l'altro, quelli di guerra. In attesa di un promesso provvedimento definitivo che desse a ciascuno di essi un segretario proprio, si provvide a creare provvisoriamente due direttori, il pri-

(66) L. BLANCH, *Scritti storici a cura di B. CROCE*, Bari, 1945, vol. I, p. 81.

(67) COLLETTA, *op. cit.*, vol. I, p. 322, nota n. 115. Sui rapporti tra il De Medici e Acton, v.: ROTA, *op. cit.*, vol. II, p. 89 e su quelli tra lo stesso e il giacobinismo napoletano, v.: N. NICOLINI, *Luigi De Medici e il giacobinismo napoletano*, Firenze, 1935.

(68) L'ordine del 1.º maggio 1795 è diretto alla *Real Camera di Santa Chiara*, (A. S. N., *Reali ordini diretti alla Real Camera di Santa Chiara*, vol. 119, fol. 161).

mo nella persona del principe di Castelcicala che assunse gli esteri, la marina e il commercio; e il secondo nella persona del brigadiere G. B. Ariola, che assunse il ripartimento di guerra.

Entrambe le nomine furono disposte in via provvisoria, in quanto il Castelcicala avrebbe assunto il progettato « Ministero estero » al quale il re lo aveva già destinato, e l'Ariola sarebbe stato poi sostituito da uno dei due ispettori delle truppe che il re si riservò di scegliere (69).

Entrambi furono successivamente nominati segretari di stato in occasione dei nuovi incarichi conferiti il 10 gennaio 1798, che avrebbero voluto significare anche un definitivo mutamento nella politica interna ed estera del paese (70).

Dalla formazione ufficiale del nuovo governo risultarono senza alcun incarico l'Acton e il De Marco, sebbene il primo conservasse le prerogative che gli erano state concesse nel 1795, e il secondo, senza un incarico specifico, avesse ugualmente diritto a partecipare ai consigli per gli affari di giustizia e dell'ecclesiastico. La novità più rilevante fu l'attribuzione degli affari esteri al marchese di Gallo (71). Per il resto rimasero al governo, sia pure trasferiti in altri affari, gli stessi uomini del 1795. Infatti, nominato il Gallo segretario per gli affari esteri, il Castelcicala, già direttore di quegli stessi affari, fu trasferito alla segreteria di grazia e giustizia col grado di segretario; all'ecclesiastico fu confermato il Corradini; il Simonetti, dalla segreteria di grazia e giustizia fu trasferito alle finanze in qualità di direttore di quel « Consiglio Supremo »; l'Ario-

(69) A. S. N., *Reali ordini diretti alla Real Camera di S. Chiara*, vol. 119, fol. 161 e ss.

(70) COLLETTA, *op. cit.*, vol. I, p. 349, nota n. 185.

(71) Marzio Mastrilli, marchese e poi duca di Gallo. Per cenni biografici e per altre notizie su questo ministro, v.: *Memorie, edite a cura di B. MARESCA*, in *Arch. Stor. Prov. Napol.*, XIII (1888), pp. 205-441; G. PALADINO, *Il duca di Gallo negli avvenimenti napoletani del 1820-21*, in *Il Risorgimento italiano*, XVI (1923), p. 499; G. CONIGLIO, *Il Duca di Gallo a Mantova nel 1821*, in *Bollettino Storico Mantovano*, a. II, n. 5-6, Mantova, gennaio-giugno 1957.

la, da direttore a segretario per gli affari di guerra. Il Forteguerra, infine, fu confermato comandante della marina militare. In quell'occasione fu regolata anche la partecipazione dei segretari ai consigli relativi ad affari di competenza di altre segreterie; così il segretario per gli esteri doveva anche partecipare ai consigli in cui si trattavano affari di casa reale, guerra e finanze; quello per la grazia e la giustizia doveva intervenire anche nei consigli in cui si trattavano affari di guerra, esteri e finanze; il De Marco, senza alcun carico ufficiale, avrebbe partecipato ai consigli che trattavano affari di giustizia e dell'ecclesiastico; il segretario agli affari ecclesiastici doveva prendere anche parte ai consigli che riguardavano la guerra; il presidente del « Consiglio delle Finanze », infine, doveva prendere parte ai consigli che riguardavano gli affari della giustizia (72).

Il destino di questo nuovo assetto amministrativo fu ben presto segnato dal precipitare degli avvenimenti del 2.º semestre del 1798, che dopo aver travolto isolatamente qualche componente del governo, come l'Ariola che fu destituito ed arrestato nel dicembre (73) e avere determinato la nomina di Giuseppe Zurlo a direttore interino delle finanze (74), si conclusero con il trasferimento in Sicilia del re (75) e del governo e con la proclamazione della Repubblica napoletana (76). In Napoli rimasero due segretari di

(72) A. S. N., *Esteri*, fs. 3430.

(73) COLLETTA, *op. cit.*, vol. II, p. 384, nota n. 260.

(74) A. S. N., *Dispacci di Azienda*, vol. 98: i primi dispacci che risultano firmati dallo Zurlo portano la data dei primi giorni di gennaio del 1799.

(75) COLLETTA, *op. cit.*, vol. I, p. 387: il re s'imbarcò a Napoli il 21 dicembre, lasciando come vicario il principe Pignatelli. L. VOLPICELLI, *L'anarchia popolare in Napoli nel gennaio 1799 da lettera inedita di DOMENICO PUCCINI*, Napoli, 1910.

(76) C. COLLETTA, *Proclami e sanzioni della Repubblica Napoletana*, Napoli, 1863. A pag. 1 e ss. si legge il « Progetto di decretazione presentata ai patrioti Napoletani e nazionali dal cittadino GIUSEPPE LOGOTETA nel 22 gennaio 1799 nella piazza del Castello di Sant'Elmo ».

stato: il Simonetti, che aveva anche assunto l'interim della segreteria di giustizia, il cui titolare era partito al seguito della corte (77) e il De Marco che reggeva quella per gli affari esteri, in luogo del marchese di Gallo, partito per Vienna. C'era, infine Giuseppe Zurlo, già avvocato fiscale del real patrimonio, che reggeva le finanze in qualità di direttore (78).

Sotto l'incalzare degli avvenimenti, il Pignatelli, vicario a Napoli, il 16 gennaio, dopo aver ricevuto una delegazione degli « Eletti » della città e aver deposto il potere nelle loro mani, partì anch'egli per Palermo. La capitale, assente il governo e scomparse le sue ultime rappresentanze, non ancora formata la municipalità repubblicana, fu preda del naturale disordine dal quale finirono per essere travolti i funzionari borbonici rimasti, tra i quali Zurlo, che fu arrestato e condotto nel castello del Carmine (79).

5. - IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL 1799.

L'occupazione del generale Championnet il 23 gennaio 1799, pose fine all'interregno. Seguì la costituzione di un governo provvisorio di 24 membri (Raimondo De Gennaro, Nicola Fasulo, Ignazio Ciaja, P. Carlo Lamberti, Melchiorre Delfico, Girolamo Pignatelli, Domenico Bisceglie, Mario Pagano, Giuseppe Abbamonti, Domenico Cirillo, Domenico Forges Davanzati, Vincenzo Porta, Raffaele Doria, Gabriele Manthoné, Giovanni ex duca Riario, Cesare Paribelli,

(77) L. DEL POZZO, *Cronaca civile e militare delle due Sicilie sotto la dinastia borbonica dal 1734 in poi*, Napoli, 1857: 22 dicembre 1798: Le LL. MM. s'imbarcarono sopra un vascello inglese, lasciando Francesco Pignatelli, vicario generale del regno; la partenza dalle acque del golfo avvenne il 23, e l'arrivo a Palermo il 28. Seguirono il Re, l'Acton, il marchese del Vasto, il duca di Gravina, il principe Pignatelli Belmonte, il Castalcicala, il duca d'Ascoli, il duca di Laurenzana e il marchese di Arienzo.

(78) DEL POZZO, *op. cit.*, sotto la data del 22 dicembre 1798.

(79) DEL POZZO, *op. cit.*, sotto la data del 16 gennaio 1799. I dispacci di Azienda risultano firmati dallo Zurlo fino a tutto il 5 gennaio 1799 (A. S. N., *Dispacci di Azienda*, vol. 98).

Giuseppe Albanesi, Pasquale Baffi, Francesco Pepe, Prodocimo Rotondi, il cittadino Bassal, Stanislao De Renzis, Giuseppe Logoteta, Flavio Pirelli) (80) con potere legislativo, suddivisi in sei comitati (centrale, di legislazione, di polizia generale, militare, di finanza e di amministrazione interna) (81). I primi provvedimenti provvisori furono seguiti da altri più organici, come quelli che disposero (26 febbraio) l'istituzione del « Ministero di Stato della Repubblica Partenopea ». Gli affari vennero ripartiti tra quattro ministeri: interno, giustizia e polizia, guerra e finanza, affidati rispettivamente a Francesco Conforti, Emanuele Mastellone, Arcambal e Bassal (82). Quest'ultimo, dopo l'arresto subito per ordine del Direttorio, fu sostituito da Domenico De Gennaro. Oltre i quattro ministeri fu creata la carica di « Segretario generale del Governo provvisorio », affidata a Marcantonio Jullien e, dopo l'arresto di costui, a F. S. Salfi (83).

La formazione dello Championnet resistette fino a quando il generale non fu richiamato a Parigi, per essere sostituito dal Macdonald (27 febbraio) il cui arrivo fu seguito da quello dell'Abrial, commissario inviato dal direttorio per ordinare meglio la Repubblica napoletana (84). Frutto del nuovo intervento fu la costituzione del secondo ministero della repubblica, disposto con decreto del 25 germile (14 aprile) (85) che assegnò gli affari interni, già tenuti dal Conforti, a Vincenzo De Filippis; quelli della guerra, già tenuti dall'Arcambal, a Gabriele Manthoné; quelli della giustizia a Giorgio Pigliacella, in sostituzione del Mastellone; quelli delle finanze a Luigi Macedonio (86).

Tra i più alti incarichi assegnati in questo scorcio di

(80) DEL POZZO, *op. cit.*, sotto le date 23, 25 e 26 gennaio.

(81) P. COLLETTA, *op. cit.*, vol. II, p. 5, nota n. 6.

(82) DEL POZZO, *op. cit.*, sotto la data del 26 febbraio.

(83) P. COLLETTA, *op. cit.*, vol. II, p. 5, nota n. 6.

(84) P. COLLETTA, *op. cit.*, vol. II, p. 62.

(85) P. COLLETTA, *op. cit.*, vol. II, p. 63, nota n. 155.

(86) DEL POZZO, *op. cit.*, sotto la data del 18 aprile 1799.

tempo, è da segnalare la nomina di Francesco Caracciolo a direttore generale della marina napoletana (87).

Per opera dello stesso Abrial fu anche modificata la prima Costituzione provvisoria napoletana: il precedente governo provvisorio di 24 membri fu sostituito da una commissione legislativa e da un direttorio esecutivo. Membri della prima risultarono, fra gli altri, Domenico Cirillo, Mario Pagano, Giuseppe Galanti, Pietro Napoli Signorelli, Girolamo Pignatelli, Michele Filangieri, Marcello Scotti, Camillo Colangelo, Francesco Coletti, Giovanni Gambale, Marchetti. Membri del secondo organo furono Giuseppe Abbamonte, Ignazio Ciaja, Ercole d'Agnesse, Giuseppe Albanesi e Michelangelo Gioia (88).

6. - LA RESTAUZIONE MONARCHICA, IL RIPRISTINO DELLE SEGRETERIE DI STATO E LORO RIORGANIZZAZIONE.

Ricuperato il regno, dopo il governo provvisorio del Ruffo, con decreto del 24 luglio 1799 (89) furono ripristinate le segreterie di stato, le quali risultarono così assegnate: finanze a Zurlo; guerra e marina al maresciallo Ferdinando de Logerot, assistito dal colonnello Giambattista Colaianni per la Sicilia e dal tenente colonnello Giovanni Antonio de Torrebruna; gli affari ecclesiastici a Francesco Migliorini; grazia e giustizia e alta polizia a Emanuele Parisi (90).

Nell'ottobre del 1800, essendo nel regno di Napoli Francesco Statella, principe del Cassaro, luogotenente e capitano generale (91), si verificò il primo mutamento in seno al governo, e precisamente, nella segreteria di guerra, ove il Logerot, esonerato, fu sostituito dal Colaianni, al posto del quale fu inviato in Sicilia come direttore della

(87) P. COLLETTA, *op. cit.*, vol. II, p. 72, nota n. 177.

(88) DEL POZZO, *op. cit.*, sotto la data del 18 maggio 1799.

(89) P. COLLETTA, *op. cit.*, vol. II, p. 113, nota n. 41.

(90) P. COLLETTA, *op. cit.*, vol. II, p. 113, nota n. 41.

(91) Elevato a quella carica fin dal 21 ottobre 1799.

(V. P. COLLETTA, *op. cit.*, vol. II, p. 143, nota n. 154).

segreteria di guerra, il Torrebruna (92). Seguirono, nello stesso mese di dicembre, la nomina del Seratti (93) a segretario di casa reale, con l'incarico anche degli affari esteri correnti e di referendario per gli affari di giustizia e finanza e l'incarico al principe di Carini degli affari dell'annona e alta Polizia e infine la definitiva sistemazione della segreteria di guerra con la nomina del generale Bartolomeo Forteguerra a segretario in sostituzione del principe di Trabia (che intanto era successo al direttore Colaianni) e Orazio Cappelli per gli affari di grazia e giustizia, polizia e annona (94).

Con l'inizio dell'anno 1801, mentre la corte continuava a trattarsi in Sicilia in attesa che la sospirata pace generale sbloccasse la situazione determinatasi con la pace di Firenze e liberasse il regno dalla triplice occupazione dei Francesi, dei Russi e degli Inglesi, fu inviato a Napoli dal re, il principe ereditario, per governare il regno in suo nome e col titolo di vicario generale (95) e durante tutto l'anno non si verificarono eventi degni di nota nella costituzione del governo. Nella seconda metà di giugno del 1802 il re ritornò finalmente a Napoli con la corte, seguito poco dopo dalla regina, appena ristabilita da una grave malattia sofferta a Vienna. Si riunirono così nella capitale i segretariati di stato e scomparvero i direttori, resi necessari dallo sdoppiamento della corte fra Napoli e Palermo. Il governo rimase così consolidato: finanze a Zurlo; guerra e marina al Forteguerra; ecclesiastico al Migliorini, il quale assorbì anche gli affari di grazia e giustizia fino a quel

(92) DEL POZZO, *op. cit.*, sotto le date del 13 ottobre e 20 novembre 1800; P. COLLETTA, *op. cit.*, vol. II, p. 176, nota n. 214.

(93) A. S. N., *Esteri*, fs. 3430: Il Seratti aveva già ricoperto cariche di primo piano: già dal 13 ottobre 1799 era stato nominato « Consigliere di Stato » e ministro di grazia e giustizia in Palermo in luogo del principe di Cassaro inviato a Napoli come luogotenente e vicario generale del regno.

(94) DEL POZZO, *op. cit.*, sotto la data del 1° gennaio 1801.

(95) DEL POZZO, *op. cit.*, sotto la data del 14 gennaio 1801.

tempo affidati ad Emanuele Parisi (96); casa reale al Seratti; esteri all'Acton. Da questo momento, tranne la successione di Antonio Micheroux (13 maggio 1804) (97) nella segreteria degli affari esteri, che resse fino alla morte (2 luglio 1805) (98), le più importanti novità si verificarono nella segreteria di azienda, alla quale era preposto Giuseppe Zurlo, prima con il grado di direttore delle finanze e poi, dal 26 giugno 1802, col grado di segretario di stato (99) con la stessa dignità cioè che godettero a suo tempo il Corradini ed il Simonetti allorchè ricoprirono quella carica. In occasione della nomina del segretario si provvide anche a riordinare la segreteria di competenza, alla quale dovettero essere restituiti tutti gli affari che per istituzione le sarebbero spettati e che da essa erano stati distolti nel corso degli anni, come quelli relativi al commercio, alla marina mercantile, alla salute, all'Ammiragliato, nonché la corrispondenza con i consoli residenti nei paesi stranieri e quindi tutto quanto riguardava la marina mercantile e infine tutti i rimanenti affari che a seguito del terremoto del 1783 ne erano stati separati, come Messina ed il suo porto franco.

Il riordinamento della segreteria di azienda fu parte di un più vasto piano per la riorganizzazione di tutte le segreterie (100) a ciascuna delle quali furono assegnati i carichi di competenza nel modo seguente:

1) *Alla real segreteria di stato e affari esteri:*

la commissione di segretario della regina; la nomina dei funzionari (ministri, incaricati, agenti e consoli) accreditati presso le potenze estere e tutta la corrispondenza con gli stessi, tranne quella relativa ad affari di commercio e

(96) A. S. N., *Esteri*, fs. 3430: promosso segretario di stato per la giustizia, la grazia e l'ecclesiastico il 21 settembre 1802.

(97) A. S. N., *Esteri*, fs. 3430.

(98) A. S. N., *Esteri*, fs. 3430: dal 3 luglio 1805 fu incaricato della firma il principe di Luzzi.

(99) A. S. N., *Dispacci di Azienda*, vol. 99, anno 1802, al n. 86.

(100) A. S. N., *Esteri*, fs. 3430.

di marina mercantile, riservata alla segreteria di azienda; la corrispondenza con le potenze estere e con i loro rappresentanti residenti; la soprintendenza, la creazione e la direzione dei regi corrieri; la direzione delle poste e tutto ciò che riguardava il « Corriere Maggiore » tranne quanto interessava la parte economica la cui competenza era divisa tra la segreteria degli affari esteri e quella dell'azienda; la stamperia reale; l'archivio della cancelleria; i cifrari per la corrispondenza con l'estero; i reali sigilli; il « Supremo Tribunale Conservatore della nobiltà »; l'attribuzione dei grandi uffici del regno; la giunta di stato (101) e quindi tutti gli affari che riguardavano l'alta polizia e l'alta economia; l'introduzione di libri e stampe; i passaporti; la nomina agli impieghi relativi all'alto governo della Sicilia, compresi quelli di consultore, conservatore e segretario; gli affari dell'« Ordine di San Giovanni ».

2) *Alla real segreteria di stato e casa reale:*

I monti della famiglia reale; l'amministrazione economica e giudiziaria di tutti i siti reali (102); le cacce reali; l'ufficio del « cacciatore maggiore »; gli edifici reali; la « cappellania maggiore »; gli ordini di San Ferdinando e del merito »; gli « ordini di San Gennaro e di San Giorgio Costantiniano »; gli scavi di Pompei e Ercolano; antichità, musei e belle arti; i teatri, tranne quelli del fondo lucri, che per alcuni articoli rientravano nella competenza della segreteria di stato, guerra e marina, la deputazione degli spettacoli; l'udienza generale di guerra e casa reale, limitatamente però agli affari dei teatri, dei siti reali e degli individui di casa reale e con esclusione del diritto di provvedere alla nomina del presidente, del vice-presidente, dei

(101) P. LIBERATORE, *Introduzione allo studio della legislazione del Regno delle Due Sicilie*, Napoli, 1832, P. III, p. 155. Era composta di un presidente, nella persona del presidente del « Consiglio di Santa Chiara », 4 consiglieri, un avvocato fiscale, un avvocato dei poveri e un segretario. Giudicava i delitti di lesa maestà.

(102) LIBERATORE, *op. cit.*, P. III, p. 156. Nel 1779 era stata eretta una « Giunta » per l'esame dei conti dei siti reali.

consiglieri, dell'avvocato fiscale, del segretario, del procuratore fiscale, del procuratore dei poveri e dei mastrodatti ad essa addetti, perchè la nomina agli impieghi e l'economia dell'udienza generale erano di competenza della segreteria di stato, guerra e marina.

3) *Alla segreteria di stato grazia e giustizia:*

La « Real Camera di Santa Chiara » (103); il « Sacro Consiglio » (104); la « Giunta delle questioni » (105); la « Gran Corte della Vicaria » (106); il « Tribunale di polizia », il « Commissariato e la Soprintendenza », le udienze provinciali (107); le corti locali; il gran protonotaria-

(103) LIBERATORE, *op. cit.*, P. III, p. 120 e G. CAPONE, *Discorso sopra la storia delle leggi patrie*, Napoli, 1894, vol. II, p. 295. La Camera di Santa Chiara, eretta l'8 giugno 1735 (nel testo citato è erroneamente stampato 1795) assorbì tutti i poteri dell'abolito « Consiglio Collaterale ». Il nuovo organo, composto di un presidente e 4 consiglieri, un segretario togato (scelto prima tra i giudici della G. C. della Vicaria, poi tra gli ufficiali della segreteria di giustizia) e, posteriormente al 1768 integrato con l'aggiunta di un avvocato fiscale, oltre la normale funzione consultiva aveva anche particolari funzioni giurisdizionali: spedire le cause ad esso delegate in grado di appello, decidere su controversie giurisdizionali insorte tra i tribunali, rivedere le sentenze con condanne e pene gravi, come la morte e la tortura.

(104) LIBERATORE, *op. cit.*, P. III, p. 127 e CAPONE, *op. cit.*, vol. I, p. 301. In materia giurisdizionale fungeva da tribunale supremo di appello delle sentenze pronunziate dalla G. C. della Vicaria, come tribunale di tutto il regno per le cause eccedenti il valore di 500 ducati.

(105) LIBERATORE, *op. cit.*, P. III, p. 155. Costituita da tutti i capi dei tribunali della capitale e presieduta dal presidente del « Sacro Regio Consiglio », decideva su tutti i conflitti giurisdizionali.

(106) LIBERATORE, *op. cit.*, P. III, p. 127 e CAPONE, *op. cit.*, vol. I, p. 301. Tribunale di 1.a istanza per le cause della città di Napoli e tribunale di appello nei confronti delle sentenze delle regie udienze. Si divideva in 2 sezioni: civile l'una, criminale l'altra.

(107) LIBERATORE, *op. cit.*, P. III, p. 126 e CAPONE, *op. cit.*, vol. I, p. 301. Giudicavano in appello tutte le cause decise in prima istanza dalle corti locali. Ve n'era una per ogni capoluogo di provincia, ad eccezione di quella Terra di Lavoro, ov'era stato istituito un com-

to; i grandi uffici del regno (con esclusione di ogni ingerenza nelle nomine che rimanevano di competenza della segreteria degli affari esteri); la « Giunta dei veleni » (108); la visita dei protocolli; assensi feudali; i monti di famiglie; la spedizione dei titoli di baronaggio; la « Giunta di Sicilia », i tribunali di Sicilia (cioè la « Giunta dei presidenti e consultore, il « Concistoro », la « Gran Corte », la « Corte Pretoriana » e « l'Udienza di Messina »), l'interpretazione delle leggi esistenti e la promulgazione delle nuove (cosa del resto comune a tutte le altre segreterie di stato nei limiti della loro rispettiva competenza); la sicurezza pubblica (con l'obbligo in materia di alta polizia e di alta economia, d'informarne la segreteria degli affari esteri).

4) *Alla segreteria di stato e ecclesiastico:*

La « Giunta ecclesiastica »; la « Giunta dei delitti atroci » (109); il « Tribunale misto » (110), la « Delegazione del-

missariato di campagna retto da un giudice della G. C. della Vicaria. Trattavano cause civili e criminali, eccetto quelle riguardanti persone o materie privilegiate.

(108) LIBERATORE, *op. cit.*, P. III, p. 155. La « Giunta dei veleni » aveva giurisdizione su tutto il territorio del regno, per fatti di avvelenamenti.

(109) LIBERATORE, *op. cit.*, P. III, p. 157. Era presieduta da un vescovo e aveva competenza limitata agli ecclesiastici.

(110) LIBERATORE, *op. cit.*, P. II, p. 464 e CAPONE, *op. cit.*, vol. I, p. 296. Principalmente destinato all'osservanza del concordato del 1741. Lo stesso documento, nel capitolo IX, ne stabilì la composizione e la competenza. « Esso viene composto di quattro individui, due ecclesiastici da deputarsi dal Pontefice e due laici, da nominarsi dal Re, ma tutti e quattro preceduti da un capo ecclesiastico scelto dal Papa sulla proposta di tre soggetti fatta dal Re ».

Era competente a:

- I) - Decidere e terminare le controversie intorno alla immunità locale.
- II) - Decidere le cause spettanti ai cursori dei Vescovi ed altri ordinari.
- III) - Dichiarare «super qualitate assassinii» commesso da un chierico o altre persone ecclesiastiche.
- IV) - Soprintendere all'amministrazione dei luoghi pii laicali e decidere le liti intorno al rendimento dei conti.

la Real giurisdizione » (111); la « Curia del Cappellano Maggiore » (112); tutti gli altri tribunali ecclesiastici dei reali domini; l'università degli studi e le altre scuole del regno (con esclusione dei provvedimenti riguardanti i fondi necessari a mantenerle, poichè tale compito rientrava nella competenza della segreteria di azienda, che, in materia, era tenuta ad operare di concerto con quella dell'ecclesiastico); la delegazione della pubblica educazione, le scuole normali (ad eccezione di quelle nautiche, anch'esse di competenza della segreteria di azienda); il monte frumentario; l'« exequatur » della « Camera di Santa Chiara »; i reali convitti; i conservatori di donne (ad eccezione di quello di S. Eligio, dello Spirito Santo e del Carminiello al mercato, di competenza della segreteria di azienda); la licenza per la stampa dei libri; le congregazioni; il « Nunzio Pontificio » e in generale tutto quello che riguardava il potere civile in materia ecclesiastica.

5) *Alla segreteria di stato e azienda:*

Entrate e uscite dello stato; l'amministrazione di tutti i tributi e delle rendite di qualsiasi natura; l'azienda gesuitica; l'amministrazione dei monasteri soppressi; la liquidazione dei beni sequestrati e confiscati; le pensioni; le

V - Risolvere le questioni sulla quantità delle franchigie dovute agli ecclesiastici.

VI - Invigilare all'adempimento dei legati pii.

Eccettuate le materie qui espresse venne esclusa anche l'ingerenza di questo tribunale in tutte le altre questioni appartenenti alla giurisdizione ordinaria.

(111) LIBERATORE, *op. cit.*, P. II, p. 476; P. III, p. 122; CAPONE, *op. cit.*, vol. I, p. 296. Istituita sotto il regno di Filippo II, curava il governo economico della parte ecclesiastica del regno e vigilava « che la regia autorità non fosse in tali materie offesa e pregiudicata ». Continuò ad esistere anche dopo l'erezione della « Suprema Giunta degli Abusi » (1767), alla quale fu appunto affidato il compito di vigilare sulle persone ecclesiastiche e eliminare ogni abuso che potesse arrecare pregiudizio alla monarchia.

(112) LIBERATORE, *op. cit.*, P. III, p. 130. Era competente a giudicare su tutte le controversie relative alle rendite e ai fondi delle regie chiese.

banche; gli orfanotrofi; gli alberghi; le case di educazione e in genere tutte le opere fatte per pubblica beneficenza; la tesoreria generale; le officine di conto e ragione; i visitatori economici; i tesorieri e i percettori provinciali; la zecca; l'archivio generale; la soprintendenza delle strade e laghi; l'ufficio del « Montiero maggiore » (113); la costruzione di opere pubbliche; l'annona (114); l'economia di tutte le università del regno e l'elezione dei loro amministratori; il commercio (115); la pubblica salute (116); la marina mercantile; le bonifiche; il tribunale del commercio e dell'ammiragliato (117); la corrispondenza in ma-

(113) LIBERATORE, *op. cit.*, P. III, p. 124. Succeduto al maestro delle foreste e della caccia, l'ufficio, composto di un presidente della « Camera della Sommara », di un avvocato fiscale, un segretario e un percettore, oltre ad avere competenza in materia di caccia, giudicava anche le cause nelle quali si discutevano questioni ad essa inerenti.

(114) LIBERATORE, *op. cit.*, P. II, p. 441 e P. III, p. 155. Faceva parte delle cure del « Supremo Magistrato di commercio », che vigilava su quel ramo per mezzo dei consolati stabiliti nelle provincie. Per il contenzioso di quella materia furono istituite tre giunte: una per l'annona di Napoli una per quella del regno ed una per quella dell'olio.

(115) LIBERATORE, *op. cit.*, P. II, p. 480 e P. III, p. 143; CAPONE, *op. cit.*, vol. I, pp. 296-302. Nel 1739 (30 ottobre) era stato eretto un « Supremo Magistrato di Commercio », al quale era stato affidato l'incarico di rimuovere gli ostacoli che erano di remora al commercio e di proporre quei miglioramenti necessari per far rifiorire tutte le arti e manifatture del regno. Era composto di un capo, che ebbe il nome di prefetto, di tre consiglieri nobili, di tre consiglieri togati e tre consiglieri negozianti. Come organo giurisdizionale procedeva in tutte le cause che riguardavano il commercio, le arti e i mestieri.

(116) LIBERATORE, *op. cit.*, P. III, p. 144 e CAPONE, *op. cit.*, vol. I, p. 283. Fin dal 1656, in occasione della pestilenza, era stata eretta una « Soprintendenza » con 30 deputati delle 5 piazze nobili e 11 di quelle del popolo. Oltre la vigilanza in materia di salute pubblica, procedeva in tutte le cause che interessavano la stessa materia e particolare vigilanza esercitava sulle navi che entravano e uscivano dei porti.

(117) LIBERATORE, *op. cit.*, P. III, p. 148; CAPONE, *op. cit.*, vol. I, pp. 299 e 302; E. GENTILE, *Il Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato*

teria di commercio con i consoli regi residenti in porti esteri; il tribunale della dogana di Foggia; la « Camera della Sommara » (118); il « Tribunal del Real Patrimonio di Sicilia » (119); l'orto botanico; le miniere di polvere e salnitro (in comune con la segreteria di guerra e marina); le ferriere; l'industria e l'agricoltura.

6) *Alla Segreteria di stato, guerra e marina:*

Tutte le forze militari terrestri e marittime; le fabbriche d'armi; la giunta di guerra; l'udienza generale di guerra e casa reale (120) (per quanto sottratto alla competenza di quest'ultima); i cappellani militari; i convitti militari; le corti militari delle piazze e castelli; la soprintendenza e l'intendenza del regio fondo dei lucri (per quanto sottratto alla competenza di casa reale); la vigilanza e la manutenzione delle torri e delle fortezze.

(1783-1808), Napoli, 1909. Istituito con dispaccio del 6 dicembre 1783, assorbì la giurisdizione civile, criminale e mista che avevano la « Corte del Grande Almirante » e il Regio Consolato di mare e terra », magistrature abolite con lo stesso dispaccio.

La sua giurisdizione si estendeva su tutti coloro ch'erano addetti all'industria del mare e su quelli ch'esercitavano attività a essa connessa.

(118) LIBERATORE, *op. cit.*, P. III, pp. 122-123. Tra le numerose incombenze, si ricorda che la Camera della Sommara aveva anche quelle giurisdizionali per le cause relative al rendimento dei conti del tesoriere generale, dei percettori e ricevitori provinciali, degli amministratori delle università, per quelle di natura feudale, per quelle infine, che interessavano, comunque, il fisco e, come tribunale di appello per le sentenze pronunziate dal tribunale di Foggia e da quello delle doganelle di Abruzzo. Negli ultimi tempi era composta da un luogotenente, 10 presidenti togati, 5 presidenti di spada, 4 avvocati fiscali, 1 procuratore fiscale, 15 razionali ordinari e 30 soprannumerari.

(119) LIBERATORE, *op. cit.*, P. III, p. 159. Giudicava tutte le cause riguardanti gli interessi fiscali della Sicilia.

(120) LIBERATORE, *op. cit.*, P. III, p. 129 e CAPONE, *op. cit.* pp. 299 e 302. Organo della giurisdizione militare, giudicava, in appello, le cause già decise dai tribunali militari della provincia (« Uditori di guerra »).

7. - LA SEGRETERIA DI AZIENDA: DA ZURLO A MEDICI.

La direzione dell'azienda che dopo la morte del Goyzueta era stata affidata a un organo collegiale col nome di « Supremo Consiglio delle Finanze » ritornò, anche senza che il « Consiglio » fosse ufficialmente abolito, a un segretario, cosa che sanzionava una situazione di fatto in quanto quell'organo, fin dal tempo del Simonetti, non era stato più convocato.

Divenne così responsabile unico di quegli affari, Giuseppe Zurlo, nato a Baranello verso la metà del 1759, già preposto alla direzione di quel dipartimento con la qualifica di direttore.

Assunta la carica di segretario di azienda lo Zurlo illuminato da felici intuizioni, avviò una completa riforma amministrativa, allo scopo di liberare il regno dalle ultime resistenze feudali e trasformare la vecchia in una nuova monarchia di tipo amministrativo (121). Dopo oltre due anni di intensa attività, rimase però travolto dal clamoroso incidente dei banchi, da lui stesso provocato, forse per un'eccessiva fiducia nei propri mezzi.

E' noto come egli per far fronte ai più urgenti bisogni della finanza aveva imposto agli istituti di credito l'emissione di bancali eccedenti la riserva. La cosa divenuta di dominio pubblico provocò un panico generale anche in considerazione della rilevanza del vuoto che le indiscrezioni trapelate facevano ammontare a circa tre milioni di ducati e lo Zurlo fu costretto a dimettersi (122).

(121) BLANCH, *op. cit.*, vol. I, pp. 17-18.

(122) Per l'episodio dei banchi e per altre notizie sulla politica economica dello Zurlo v.: L. BIANCHINI, *Della Storia delle finanze del Regno di Napoli*, Palermo, 1839, L. VI, Cap. III, Sez. IV, p. 455 e ss.; P. PIERI, *Il Regno di Napoli dal luglio 1799 al marzo 1806 in Arch. Stor. per le Province Napoletane*, N. S., A. XII, 1927, pp. 120-163; P. VILLARI, *Giuseppe Zurlo e la crisi dell'antico regime nel Regno di Napoli*, Estratto dall'*Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea*, vol. II, 1955; P. COLLETTA, *op. cit.*, vol. II, p. 175 e ss.; D. DEMARCO, *La crisi dei banchi pubblici*

L'ultimo dispaccio da lui firmato è datato 14 marzo 1803 (123). Le fonti (124) consentono di ricostruire il drammatico avvenimento giorno per giorno: il 17 marzo il segretario riceve il dispaccio con le dimissioni accordategli dal re; il 18 marzo scrive un'accurata lettera all'Acton, che intanto aveva rifiutato di riceverlo, dolendosi, nel lasciare la carica, di null'altro che di non poter più essere utile agli interessi degli « Augusti Sovrani », per la cui prosperità avrebbe tuttavia continuato a far voti. Ricordando i pericoli corsi, e fra gli altri, l'ultimo che gli era stato fatale, al servizio e nell'esclusivo interesse del re, si appella al supremo giudizio della « Provvidenza », « innanzi a cui la verità non può nascondersi ».

Il 18 si effettuano le consegne tra il segretario uscente e il nuovo incaricato, il marchese Seratti, nominato, in quell'occasione, presidente del « Supremo Consiglio di Finanza ».

Il 22 il successore dello Zurlo compie il suo primo atto ufficiale comunicando la sua nomina (125) « Sua Maestà nell'aver data la dimissione dall'impiego a D. Giuseppe Zurlo ha eletto me col suo Real dispaccio del 17 di questo mese per Presidente del nuovo Consiglio di finanze che formerà e mi ha dato il carico della Real Segreteria e del Real Dispaccio di Azienda ».

Il 23 marzo lo Zurlo, ricevuto l'ordine di portarsi nella sua provincia e rimanervi fino a nuova comunicazione, parte da Napoli, mentre era già stato provveduto a ordinarne l'arresto (22 marzo 1803).

Raggiunto da un corriere scrive da Piedimonte in data 27 marzo annunciando il suo arrivo prima delle ore 20 a Napoli, ove si sarebbe presentato al Seratti.

Arrivatovi alle ore 14, è arrestato e rinchiuso in Ca-

napoletani al tempo di Giuseppe Bonaparte, Estratto da « *Il risparmio* », A. VI, fascicolo 8 (agosto), 1958.

(123) A. S. N., *Dispacci di Azienda*, vol. 100, anno 1803 al n. 24.

(124) A. S. N., *Esteri*, fs. 3430.

(125) A. S. N., *Dispacci di Azienda*, vol. 100.

stel dell'Ovo, ove rimane fino al 22 agosto del 1804 (il 25 agosto comunicava di essere uscito dal Castello il mercoledì precedente ad ora avanzata della sera). Malgrado la disavventura subita, sia durante la permanenza in carcere, che dopo, il ministro continuò a scrivere inascoltate memorie a giustificazione del suo operato (126) e a fare professione di ossequio al re e alla regina, impetrandone quella grazia che sembra gli stesse particolarmente a cuore e che riuscì ad ottenere solo in parte. Appena ebbe comunicazione della riconquistata libertà scrisse al principe di Luzzi per essere ammesso a baciare la mani alle LL. MM. La regina in risposta, dopo avergli fatto sapere che da parte sua glielo concedeva ma che per quanto riguardava il re sarebbe stato opportuno rimandare la cosa a tempi migliori, lo ricevette con molta cordialità la domenica, 26 agosto alle ore 9 e mezzo (127).

Intanto, dimesso lo Zurlo, fu ripristinato, a partire dal 14 aprile 1803, il « Supremo Consiglio di Finanze », che, pur essendo ufficialmente rimasto in vita, non era stato più convocato regolarmente da quando il Simonetti aveva assunto l'amministrazione delle finanze (128).

A presiederlo fu chiamato il Seratti, che ebbe come Consiglieri gli altri due segretari in carica, nonché il cavalier Codronchi, Emanuele Parise, il principe Dentice, il cavalier G. B. Caravita e come referendari Serafino Petroncelli e i presidenti Giuseppe Colombo e Felice Amati (129). Il provvedimento adottato, sia per quanto riguardava il ripristino dell'istituto sia per quanto concerneva l'uomo al quale era affidata la presidenza, risultò ben presto inadeguato a fronteggiare la delicata situazione economica del momento e dopo soli 4 mesi si rese necessaria la sostitu-

(126) Una di tali memorie, in A. S. N., *Esteri*, fs. 3430.

(127) Da una lettera dello Zurlo all'Acton del 29 agosto 1804, in A. S. N., *Esteri*, fs. 3430.

(128) A. S. N., *Esteri*, fs. 3430, *Relazione Medici del 20 ottobre 1803*.

(129) P. COLLETTA, *op. cit.*, vol. II, nota n. 213.

zione del Seratti, che il 26 luglio 1803 fu esonerato dalla carica per i soliti speciosi motivi di salute (130).

Toccò all'Acton partecipargli il provvedimento:

«Eccellentissimo Signore, avendo rilevato il Re da replicati esposti di V. E. lo stato deteriorato di Sua salute ed esigendo il ramo delle finanze ora più che mai una continuata seria ed onesta applicazione, la M. S. si è degnata di deferire alle istanze dell'E. V., e quindi è venuta ad esonerarla dalla commissione di Presidente del Consiglio delle finanze che ha ella recentemente esercitata con piena soddisfazione di S. M.; che il Consiglio delle Finanze fino a nuova Real determinazione sia diretto da un Vice Presidente, il quale insieme dovrà adempire a tutte le funzioni ed incombenze della Real Segreteria di Stato ed Azienda; si è servita la M. S. di destinare interimamente per tale incarico il cavaliere Don Luigi de' Medici con i soliti appuntamenti di tremila ducati l'anno, con aver ordinato, che prendendo egli da V. E. i lumi opportuni sullo stato presente di quel ramo, affine di accorrere agli urgenti provvedimenti che lo stesso ramo richiede, proceda, immediatamente ad assumere quell'importante carico nell'indicata qualità di Vice Presidente del Consiglio di Finanze e di Direttore della Real Segreteria di Azienda, avendo la M. S. destinato il Consigliere di Stato Principe de' Luzzi di riferirle, secondo il solito sito e sistema gli espedienti di quella Segreteria e Dipartimento, i quali richiederanno la sovrana regolare risoluzione, che dal mentovato Principe de' Luzzi sarà ad essi apposta, conforme per qualche tempo lo ha il medesimo eseguito in Sicilia, mentre per alcune straordinarie determinazioni che quel ramo richiedesse, si riserva S. M. di prescrivere allo stesso nuovo Direttore il metodo e la norma cui dovrà attenersi.

Nel Regio nome lo partecipo a V. S. Ill.ma per sua intelligenza e di codesta R. Camera.

Palazzo, 26 luglio 1803.

8. - LE ULTIME SUCCESSIONI FINO ALL'OCCUPAZIONE FRANCESE.

Per quanto riguarda gli ultimi avvenimenti che si verificarono nell'ambito delle segreterie fino al 1806 è da segnalare la successione agli esteri, dopo l'interinato dell'Acton, del Micheroux, in qualità di direttore, dal 12 mag-

(130) A. S. N., *Dispacci di Azienda*, vol. 100, anno 1803 al n. 94.

gio 1804 al 2 luglio 1805. Morto costui scomparve l'ultimo elemento di moderazione (131).

A sostituirlo fu chiamato il principe di Luzzi, già vicerè in Sicilia, ove era successo al posto del compianto principe di Caramanico (132).

Nel 1805 ricomparve il Colajanni come direttore della segreteria di guerra sotto la direzione del Forteguerra. Seguirono i noti avvenimenti del 1806 e quindi la seconda occupazione francese, durante la quale, a partire dal 22 febbraio, le segreterie furono abolite e sostituite dai ministeri.

(131) BLANCH, *op. cit.*, vol. I, p. 153.

(132) BLANCH, *op. cit.*, vol. I, p. 68.

CAPITOLO II.

SOMMARIO: 1. Istituzione e dipendenze della segreteria di azienda. - 2. Le dipendenze della « Soprintendenza Generale di Azienda » e loro organizzazione interna. - 3. Organizzazione interna della segreteria. - 4. Il « Supremo Consiglio di Azienda ». - 5. Giuseppe Zurlo direttore delle finanze. - 6. Luigi De Medici alla direzione della segreteria. - 7. Il « Consiglio Consultivo di finanza ».

1. - ISTITUZIONE E DIPENDENZE DELLA SEGRETERIA DI AZIENDA.

Istituita nell'anno 1737 con dispaccio del 30 luglio, ebbe come primo titolare Giovanni Brancaccio, già soprintendente generale dello stesso ramo, il quale accentrò nelle sue mani, nella duplice qualità di segretario e di soprintendente di azienda, tutta la materia finanziaria, controllando la segreteria e le sue dipendenze, che erano le seguenti:

1) Tribunale della real Camera di S. Chiara. 2) Magistrato del commercio. 3) Soprintendenza generale di azienda. 4) Consolato di mare e terra coi cinque consolati del regno. 5) Camera di Santa Chiara per le materie consultive. 6) Giunta di Sicilia. 7) Tribunale della città, o di S. Lorenzo, con le sue deputazioni, inclusa quella della salute col suo soprintendente. 8) Delegati degli arrendamenti. 9) Delegati dei banchi. 10) Giunta di annona. 11) Giunta delle annone del regno. 12) Prefetto dell'annona. 13) Eletto del popolo e altre giunte particolari. 14) Presidi e udienze per tutte le dipendenze che riguardavano l'interesse dell'azienda e materie che avevano la loro relazione coi magistrati che dipendevano dalla stessa segreteria. 15) Tribunale del-

la dogana di Foggia. 16) Governatore generale delle dogane degli Abruzzi. 17) Officine di conto e ragione. 18) Uguali dipendenze presso a poco, per il regno di Sicilia. 19) Presidi di Toscana per il ramo di azienda (1).

Malgrado la creazione d'una segreteria apposita, continuarono ad essere le dipendenze a svolgere vera e propria attività finanziaria, esercitando esse i servizi della finanza attiva, quali quello dell'accertamento, della riscossione e del controllo.

Così la finanza attiva rimase attribuzione della R. Camera della Sommaria (che curava l'esazione di parecchi beni del real patrimonio e riceveva i conti annuali dei percettori del regno, revisionava i conti degli amministratori delle università, esaminava e discuteva i « Relevi ») e della « Soprintendenza » (che amministrava il ramo delle dogane e riscoteva gli istagi degli arrendamenti dati in fitto).

2. - LE DIPENDENZE DELLA « SOPRINTENDENZA GENERALE DI AZIENDA » E LORO ORGANIZZAZIONE INTERNA.

Le due più importanti dipendenze della Soprintendenza erano dunque le dogane e gli arrendamenti.

Per quanto riguarda le prime è noto che esse erano suddivise in 4 ripartimenti, il primo dei quali comprendeva quella di Napoli, chiamata anche dogana maggiore. Le altre erano quelle di Calabria, con sede in Cosenza, Castrovillari, Tropea, Squillace, Crotona, Petrone, Belvedere, Paola, Bagnara, Girace, Fiumefreddo, Sant'Eufemia, Rossano, Reggio, Cariati; quella di terra di Bari e terra di Otranto e Capitanata, in Lecce, Brindisi, Taranto, Nardò, Gallipoli, Corigliano, Otranto, Ostuni, Barletta, Manfredonia, Bisceglie, Monopoli, Trani, e Bari; quella di Basilicata e infine le cosiddette piccole dogane di Agnone, Acropoli e Casalicchio.

In particolare la dogana maggiore di Napoli, alla quale erano unite anche quelle di Gaeta, Castiglione, Nola,

(1) ALLOCATI, *cit.*, p. 6.

Pozzuoli, Torre, Castellammare e Salerno, che costituivano la sua giurisdizione, amministrava i seguenti tra arrendamenti ed imposizioni:

Arrendamento dello ius reale.

Il nuovo imposto.

L'imposizione delle 5/8 del buon denaro.

L'imposizione delle 3/8 del buon denaro.

L'imposizione del peso e mezzo peso.

L'imposizione delle grana 6 ad oncia.

Il nuovo imposto di carlini 3 ad oncia.

L'esazione dei detti tributi avveniva a mezzo di casse che prendevano il nome o dalle specie del tributo che amministravano o dalla località in cui erano ubicate.

V'era così una « cassa maggiore » entro la dogana, dove s'introittavano i diritti degli spedizionieri; una cassa delle « partite di fuori » per le merci denunciate in dogana e poste nei magazzini in attesa di spedizione; una « cassa del minuto » per i diritti esatti sui generi minuti; una « cassa del molo grande » per la spedizione dei generi soggetti a dogana; un'altra nel medesimo luogo per l'esazione dei diritti sui legnami che s'importavano e su quelli che si estraevano lavorati; un'altra, pure al molo, per i diritti sui salati; le « sbarre » del mercato, una per i diritti d'immissione e un'altra per quelli di estrazione; una « sbarra » a Casanova, per i generi diversi, una al ponte della Madalena e una a Capodichino.

Dalla dogana di Napoli dipendevano inoltre: la dogana di Pozzuoli, quella di Torre del Greco, quella di Castellammare, la cassa di Sorrento, la dogana di Vietri, la dogana delle Cammarelle; quella di Salerno, del Cardinale, di Maiuri e di Amalfi; il passo di Arpaia; la dogana di Gaeta, quella di Cilento, quelle di Abruzzo citra e ultra, le sbarre dei casali di Napoli (Capodimonte, Cavone di Miano, Antignano) e infine la cassa delle Isole (Capri, Procida e Ischia).

Capo della dogana maggiore era un amministratore, il cui principale collaboratore era un addetto al libro mag-

giore, coadiuvato a sua volta da un aiutante. La visita era affidata ad un ufficiale designato a tale compito. Seguivano un ufficiale al peso, uno « scopatore », un ufficiale al guardaroba, un cassiere al molo grande, un ufficiale addetto allo sballamento, il cassiere al mercato, il credenzier alla piazza maggiore, un razionale della « Camera della Sommaria », un credenzier per i salati, un cassiere distaccato alla regia dogana di Vietri, il credenzier al minuto, un ufficiale assistente ai legnami, un attuario, credenzieri e cassieri vari, un assistente alla porta, il conservatore dei bolli, l'assistente al sigillo, l'assistente allo scandaglio, all'olio, al peso. Il personale amministrativo era integrato dalla polizia doganale, affidata a un capitano, che aveva alle dipendenze un caporale e diverse squadre di soldati.

Gli uffici principali erano sette:

1) L'ufficio del doganiere. 2) L'ufficio del credenzier di mare. 3) L'ufficio del credenzier di terra. 4) L'ufficio dello sballatore. 5) L'ufficio del credenzier del peso e misura. 6) L'ufficio del primo credenzier. 7) L'ufficio del credenzier totius pecuniae.

In particolare le competenze specifiche di ciascuno degli ufficiali si desumono dallo stesso nome:

1) *Doganiere:*

Capo e direttore di tutti gli affari doganali, soprintendeva a tutti gli uffici e come tale riceveva i rapporti di quanto accadeva e ne riferiva alla R. Camera.

2) *Credenzier di mare:*

Riceveva i manifesti con le rivele delle mercanzie che si introducevano nella dogana via mare e curava la registrazione, in appositi libri, dei manifesti ricevuti, copiandoli integralmente. Il suo ufficio era fondamentale ai fini di tutto il movimento doganale, non limitandosi alla sola registrazione delle partite introdotte, ma seguendone l'iter fino al saldo del dazio dovuto.

La scrittura base di questo ufficio era costituita da un registro di carico e scarico; sul carico venivano annotate le merci introdotte, sulla scorta dei relativi manifesti, e si

discaricavano all'atto in cui venivano ritirate dai rispettivi proprietari, previo pagamento del dazio, o quando venivano passate, a richiesta, dal « guardaroba generale » ai « magazzini sballati ».

3) *Credenziere di terra:*

Aveva le stesse funzioni del credenziere di mare, per quanto riguardava, naturalmente, le merci introdotte via terra.

4) *Sballatore:*

La sua funzione era eminentemente tecnica, avendo egli il compito del riconoscimento della merce. Con la collaborazione di due credenzieri provvedeva all'individuazione della natura e della qualità della merce e teneva presso di sé delle tariffe, sulla base delle quali provvedeva alla relativa tassazione (2). Lo sballatore, dunque, aveva il compito di stimare la merce secondo le tariffe e nell'insufficienza delle stesse, provvedeva secondo il valore. I credenzieri, suoi immediati collaboratori, annotavano la merce sballata.

5) *Credenziere del peso e della misura:*

Determinava le tare o le misure annotandole in apposito libro. Aveva per collaboratori un regio pesatore e un misuratore che eseguivano le operazioni materiali. Lo stesso credenziere oltre a curare le annotazioni del peso o della misura, esercitava, all'occorenza, anche l'ufficio di mastrodatti nelle cause doganali di prima istanza, che si celebravano davanti alla stessa dogana, contro le decisioni della quale era ammesso il ricorso in appello alla Regia Camera.

6) *Il primo credenziere:*

Sulle note dello stesso sballatore determinava il dazio dovuto. Ben presto le sue competenze furono assorbite dal « credenziere totius pecuniae ».

7) *Il credenziere totius pecuniae:*

Rivedeva la tassazione del primo credenziere e ne riscuoteva l'importo. Ben presto le sue competenze furono

(2) BIANCHINI, *op. cit.*, p. 432.

affidate ad un nuovo magistrato che ne assunse le funzioni col nome di « Cassiere regio ».

A questi facevano seguito altri funzionari minori:

a) *Il guardarobiere:*

Riceveva sotto la sua custodia tutte le merci introdotte in dogana.

b) *Il credenziere degli usi:*

Teneva un registro con l'annotazione del fabbisogno di coloro che godevano l'esenzione sulle merci destinate al proprio consumo.

c) *Il credenziere del fondaco:*

Curava i conti relativi all'importo derivante dallo « ius fondaci ».

d) *Il credenziere della nuova gabella:*

Teneva la contabilità dell'imposizione omonima.

Le scritture fondamentali erano costituite da tre libri maggiori di cui due, a sistema semplice, per il guardaroba di mare e di terra e per il conto dei generi e un terzo per i magazzini sballati e il conto del danaro, a sistema doppio. Base delle scritture erano le cartelle delle merci introdotte o estratte, sulla scorta delle quali venivano eseguite le registrazioni successive, trascrivendole prima in un apposito registro e poi in un libro giornale. Sia nel primo che nel secondo le annotazioni erano, naturalmente, cronologiche. Nel libro maggiore, invece, i diversi generi venivano raggruppati in conti separati intestati ai singoli commercianti e ogni conto era poi successivamente suddiviso in particolari sottoconti a stile doppio (quantità dei generi e dazio imposto) secondo la natura della merce.

Dalle scritture si potevano desumere i seguenti dati: introduzione della merce, periodo della scala franca; situazione della merce (se giacente in dogana o nei magazzini sballati) e infine se era stata sdoganata e se quindi era stato soddisfatto il dazio, e se l'importo era stato regolarmente versato alla cassa.

Fino a quando funzionò il « credenziere totius pecuniae » il pareggio del conto veniva effettuato nella stessa

dogana; quando al posto dell'ufficiale credenziere fu introdotto il regio cassiere con l'incarico dell'esazione, il conto di cassa veniva pareggiato fuori della dogana, ad opera di un razionale appositamente designato.

Da quel tempo la scrittura doganale può considerarsi dunque distinta in due rami: una effettuata nell'ambito della stessa dogana e che riguardava le operazioni che si susseguivano dall'introduzione della merce fino all'incasso del dazio e l'altra, effettuata fuori gli uffici doganali da un razionale commissario, che registrava il denaro incassato e lo seguiva fino al versamento alla tesoreria.

Altro ramo di competenza della segreteria di azienda, affidato alla « Soprintendenza Generale », abbiamo visto essere l'amministrazione degli arrendamenti, in pratica ripartiti fino al 1755 tra il marchese di Squillace e Giovanni Brancaccio (3).

Il soprintendente esercitava le sue funzioni con la collaborazione di una segreteria e una giunta. La prima, formata di ufficiali, provvedeva a dare esecuzione ai provvedimenti disposti dal soprintendente, la seconda era destinata a giudicare la materia contenziosa che ad essa delegava di volta in volta lo stesso soprintendente.

La carica di soprintendente generale d'azienda fu quasi costantemente conferita a un segretario di stato, per lo più a quello di azienda, come avvenne nel caso del Goyzueta che ricoprì contemporaneamente l'ufficio di segretario di stato di azienda e quello di soprintendente generale di azienda.

3. - ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA SEGRETERIA.

A differenza delle sue dipendenze che richiedevano una notevole organizzazione con relativo personale, la segreteria di azienda, fin dalla sua istituzione, si reggeva su tre ufficiali, uno per gli affari economici e contenziosi, uno

(3) ALLOCATI, *cit.*, documento in appendice.

per gli affari di commercio e di salute e un terzo per il servizio della tesoreria generale.

Solo dopo la creazione del supremo consiglio delle finanze, il personale fu integrato con l'aggiunta di 4 referendari, due per gli affari di azienda e due per il ramo delle dogane, ridotti successivamente a uno solo. Dopo il 1799 il direttore dell'epoca, avendo constatato l'impossibilità di poter assicurare l'efficienza dei servizi con i soli quattro ufficiali (D. Domenico Ciommelli, D. Francesco Cervelli, D. Francesco De Lorenzo, D. Carlo Assanti), ne furono introdotti altri due (4).

Il segretario di azienda controllava il movimento delle rendite della « Regia Camera », e di quelle amministrate dalla « Soprintendenza generale », attraverso i relativi piani a lui consegnati. Analoga vigilanza esercitava sul movimento delle spese con un controllo ancora più diretto sulla tesoreria generale la quale non poteva effettuare alcun pagamento senza darne notizia al segretario di azienda.

Controllava inoltre gli introiti e gli esiti delle rendite del regno di Sicilia mediante frequenti contatti con il vicerè (5) che governava l'isola.

La funzione di mero controllo era integrata da una attività collaterale svolta per mezzo d'un organo speciale, la « Giunta dei fiscali » (6), che sedeva in permanenza presso la stessa segreteria, con il compito di studiare la possibilità di migliorare il gettito delle entrate.

Tale organo, infatti, esaminava rendite e alienazioni

(4) A. s. N., *Archivio Borbone*, fs. 691, pp. 13-15.

(5) A. s. N., *Esteri*, fs. 3430.

(6) Per l'attività di questa « Giunta », v.: LIBERATORE, *op. cit.*, P. II, p. 504: « Coi dispacci del 10 febbraio e 20 novembre del 1751 ordinossi ad una regia Giunta formata per la ricompra dei fiscali di effettuare quella di tutte le partite dei fiscali delle provincie del regno alienata dall'anno 1674 a tutto il 1678 in occasione della guerra di Messina; cioè quelli della Provincia di terra di lavoro alla ragione del 9 per 100 e quelle delle altre provincie all'8 per cento e si diè facoltà ai possessori che volessero bassare le loro annualità al 4 per

fatte dalla corte e seguiva l'andamento degli arrendamenti venduti, allo scopo di proporre, se ritenuta più vantaggiosa, la ricompra.

Nella sfera di competenza della segreteria, rientravano, infine, gli affari di commercio, la cui trattazione era affidata ad altra « Giunta », la « Conferenza di commercio », competente a decidere su questioni inerenti a quella branca e su quelle ad essa connesse, come la costruzione dei porti, la navigazione, il traffico, e ad esaminare le spese relative.

A capo della segreteria fino al 6 agosto 1753 fu Giovanni Brancaccio, al quale successe il siciliano Leopoldo De Gregorio, marchese di Squillace, che la resse fino al 1759, anno in cui lasciò il regno per seguire il re in Ispagna.

La segreteria di azienda, alla quale, con l'ultima ripartizione del 1755, erano stati aggregati anche gli affari di guerra, marina, giunta dell'ufficio del corriere maggiore e il fondo lucri, fu allora separata e affidata, insieme con gli affari di commercio a Giulio Cesare D'Andrea, già segretario per gli affari ecclesiastici.

Morto costui il 5 giugno 1761, fu nominato segretario Juan Asensio de Goyzueta, che fu praticamente l'ultimo titolare con tale grado e tale dignità.

4. - IL SUPREMO CONSIGLIO DI AZIENDA.

Dopo la sua morte (17 settembre 1782) e dopo il successivo breve interinato dell'Acton, che già aveva sostenuto

cento ritenerli sulle stesse Università o trasportarli sull'arrendamento del tabacco e precipui di cassa militare, e non volendo si fosse restituito il capitale, e se ne pubblicò bando da detta Giunta nel 18 gennaio 1752.

Posteriormente si volle procedere alla ricompra degli arrendamenti e specialmente di quello dei sali di Puglia, ed il re volle che si procedesse in ciò giudiziariamente nel Tribunale della R. Camera della Sommara. Ma per offerta dei consegnatari condiscese a far rimanere i capitali coll'annualità al 5 per 100 col Regio fisco o sullo stesso arrendamento o sui precipui di cassa militare col patto di ricomprare senza veruna prescrizione... ».

tuito il Goyzueta ammalato, il 19 novembre 1782 la carica di segretario di azienda scomparve, per dar posto a un organo collegiale, denominato « Supremo Consiglio di Azienda » che ebbe l'effettiva direzione generale della finanza.

Il nuovo ordinamento fu ritenuto come il solo valido a concentrare in un solo organo i vari rami delle finanze che erano rimasti decentrati malgrado l'esistenza d'una segreteria competente.

Il provvedimento relativo, com'è detto nel preambolo anteposto alle istruzioni appositamente impartite per la erezione del nuovo consiglio (7), fu adottato con l'intenzione di indagare sui motivi del constatato regresso economico del regno (per la felice posizione del quale, si sottolineava, ben altri risultati sarebbe stato lecito attendersi) e di predisporre i mezzi più opportuni per sanare i gravi disordini riscontrati nel ramo dell'azienda. Furono stabilite, in quella sede, tutte le dipendenze attribuite al consiglio, dalla competenza del quale (8) si ritenne di sottrarre, per attribuirli alla segreteria di guerra e marina, alcuni affari: la marina mercantile, la navigazione, la pesca, il commercio marittimo, il consolato di mare e terra, la soprintendenza dei porti, la giunta della navigazione mercantile, la soprintendenza e deputazione generale della salute, il tribunale del commercio per tutto ciò che spettava al commercio marittimo.

Il primo consiglio fu composto da sette membri: un presidente direttore delle finanze, con le prerogative di segretario di stato, e sei consiglieri (tre di diritto nelle persone dei tre segretari di stato in carica preposti agli altri tre rami e tre ordinari).

Il presidente aveva l'incarico di dirigere le discussioni di competenza del consiglio, emettere gli ordini relativi a introiti e pagamenti per la tesoreria generale e per le officine di conto e ragione e di riferire al sovrano le risoluzioni o le proposte adottate dal Consiglio.

(7) A. S. N., *Esteri*, fs. 3430.

(8) Art. V delle *Istruzioni*.

I tre consiglieri ordinari avevano, invece, l'incarico d'istruire le pratiche a ciascuno di essi affidate e di riferire a voce o per iscritto al collegio.

Le deliberazioni adottate di volta in volta, dopo la sovrana approvazione, venivano trasformate in decreti, a cura del presidente, e come tali consegnati ai consiglieri competenti per l'esecuzione.

Era stata pure prevista dalle istruzioni un'integrazione del consiglio con l'aggiunta di tre assessori, scelti tra persone particolarmente competenti in economia politica, i quali sarebbero stati consultati secondo i casi e le necessità e invitati a riferire il loro pensiero in seno al consiglio.

Poichè il nuovo organo assorbiva tutte quelle che erano state le competenze della soprintendenza generale e della segreteria di azienda, in via transitoria fu stabilito che le rispettive segreterie passassero alle dipendenze del consiglio, il quale si trovò ad avere così due segreterie, quella della cessata azienda e quella della soprintendenza generale (9), non ancora ufficialmente soppressa, ma di

(9) La segreteria della soprintendenza era stata creata con la « Soprintendenza » stessa, fin dal 23 settembre 1735. Il relativo provvedimento risultava registrato dalla Scrivania di ragione in questi termini. « Affinchè il soprintendente della Reale Azienda possa dare esito a tutte le dipendenze appartenenti al suo incarico è venuto il Re, che si formi una Real Segreteria della Soprintendenza, composta di seguenti soggetti, coi soldi, che si esprimono, e sono: D. Giuseppe Canfora per Segretario Spagnolo ed Italiano, con trecento ducati; il Prorazionale D. Giuseppe Orlando con duecento ducati; i prorazionali D. Gio. Battista Fera e D. Francesco Basile del quondam Giovanni e D. Gaetano Maria de Femina con ducati cento allo anno per ognuno...

Palazzo 23 settembre 1735 ».

L'incorporazione della predetta Segreteria fu notificata con dispiaccio della Real Segreteria di Guerra e Marina: Ecc.mo Signore, il Re ha risoluto e comanda, che la Soprintendenza Generale di Azienda, venendo incorporata per la direzione del Supremo Consiglio di Azienda, abbia luogo e collocazione in Palazzo in sito prossimo alla Segreteria del suddetto Consiglio, e che V.E in unione di due o più Consiglieri continui a sovrintendere alla Giunta della Soprintendenza di Azienda sino a nuovo ordine... Palazzo, 21 1782.

fatto inesistente, il destino della quale era comunque segnato dall'art. XX delle istruzioni, che delegava al consiglio il compito di studiare le modalità per la definitiva liquidazione della vecchia soprintendenza passata, come abbiamo visto, alle dipendenze del consiglio. Rimaneva ancora la giunta, la quale, conservando la sua specifica competenza nelle materie contenziose, sarebbe andata a costituire una nuova ruota, la seconda, del tribunale della R. Camera della Sommara.

Solo due anni dopo, e precisamente nel luglio del 1784, un apposito supplemento al regolamento istitutivo, apportò notevoli modifiche al « Consiglio di Finanze » (10).

La carica di presidente fu abolita e sostituita con quella di direttore, di rango inferiore, perchè mentre il primo era considerato, in seno al consiglio, primo anche nei confronti degli altri segretari di stato e comunque con le medesime prerogative, il secondo, com'è affermato nell'art. III del supplemento, era considerato, dopo i segretari di stato, solo come superiore e capo degli altri consiglieri.

L'incarico di riferire al sovrano e predisporre i relativi decreti venne trasferito ai tre segretari di stato, componenti di diritto del consiglio, i quali, in tale incombenza, si dovevano alternare in turni di un mese ciascuno.

Presidente del 1.º consiglio fu il principe di Cimitile, in carica fino a tutto luglio 1784, seguito da Nicola Vespoli, fino al 16 dicembre 1785, e quindi dal Corradini, durante la permanenza del quale alla direzione del Consiglio si ebbe a registrare la soppressione, (11) (prammatica 25 aprile 1789) della vecchia « Soprintendenza Generale » delle rendite reali, che, istituita il 20 settembre 1734, pur non avendo mai avuto vita facile per le resistenze opposte dalla « Camera della Sommara » che ave-

(10) A. S. N., Esteri, fs. 3430: *Supplemento al Regolamento ed istruzioni del Consiglio di Finanze.*

(11) Come abbiamo visto già preannunciato fin dall'istituzione del « Supremo Consiglio di Azienda ».

va motivo di temere di perdere alcune delle sue più importanti prerogative, era riuscita tuttavia a sopravvivere alla creazione della segreteria di azienda e per alcuni anni anche all'istituzione del « Supremo Consiglio delle Finanze ».

Il Corradini lasciò la presidenza del « Consiglio » il 1791, quando, chiamato ad assumere la segreteria degli affari ecclesiastici, tolta al De Marco, fu sostituito dal marchese Giuseppe Palmieri, la cui morte, avvenuta il 2 febbraio 1793, riaprì la crisi nella direzione del « Consiglio ».

In via provvisoria ne ricoprì l'incarico il Corradini, che finì per mantenerlo fino al 1798, quando fu sostituito dal Simonetti già segretario di grazia e giustizia (12).

Da allora il « Consiglio », pur senza essere ufficialmente abolito, non fu più convocato.

5. - GIUSEPPE ZURLO DIRETTORE DELLE FINANZE.

Alla fine dello stesso anno troviamo alla direzione di quegli affari Giuseppe Zurlo, il quale, per il precipitare degli eventi del '99, non ebbe il tempo di svolgere alcuna attività degna di rilievo.

Reintegrato nella carica dopo la breve parentesi repubblicana, si accinse con coraggio alla difficile opera di salvare una situazione già seriamente compromessa fin dal '96 per i preparativi della guerra del '98, per l'invasione del '99 e ulteriormente aggravata dalle conseguenze che ne derivarono, sia per le inevitabili ripercussioni economiche negative sia per le spese straordinarie imposte dalla nuova situazione, come il sostenimento di armate militari, francesi, inglesi e russe, stanziati nel territorio

(12) Fin dal 1793, il Simonetti curava gli affari dei banchi distolti dalla competenza del « Consiglio ». Lo smembramento era stato suggerito dalla necessità di provvedere con tempestività in materia così delicata, cosa che il Consiglio, dimostratosi lento ed impacciato non poteva certamente garantire.

del regno, e la divisione della famiglia reale tra Palermo, Napoli e Vienna (13).

A tutte queste vanno poi aggiunte le spese non indifferenti sostenute per il doppio matrimonio concluso tra il principe ereditario di Napoli con l'infante Isabella di Spagna e quello della principessa D. Maria Antonietta col principe delle Asturie (14).

Nè la pace di Firenze, nè quella successiva d'Amiens che determinò la triplice evacuazione delle armate straniere e la riunione della corte in Napoli, segnarono un miglioramento nella situazione economico-finanziaria, sia per la scadenza di precedenti impegni assunti, sia per nuove spese imposte da un articolo della stessa pace di Amiens, che prevedeva l'allestimento d'un contingente militare da inviare a Malta per prendere possesso dell'isola.

E intanto i Francesi fremevano minacciando di venire a Napoli se non fossero stati pagati; i Russi non erano da meno minacciando d'impadronirsi delle casse pubbliche; da Vienna sollecitavano il pagamento delle cambiali relative alle spese sostenute per il soggiorno della regina (15).

In tale circostanza straordinaria allo Zurlo non rimaneva che ricorrere a mezzi straordinari, come quello di avvalersi dei depositi bancari dei privati e anche di prestiti concessi dal re dal suo patrimonio privato, come nel caso del pagamento di un contingente di grano fatto venire dalla Crimea. Non avendo il ministro i fondi sufficienti, chiese un prestito al re che aderì a condizioni che il denaro fosse stato restituito entro 40 giorni. Il denaro fu consegnato da Michele Caudieri, tesoriere particolare del re a Caserta, al Barletta, appositamente delegato dallo Zurlo (16).

(13) A. S. N., *Archivio Borbone*, fs. 721, ms. « *Vita politica del Cavaliere D. Luigi Medici già Ministro Consigliere di Stato del Regno delle due Sicilie* ».

(14) BLANCH, *op. cit.*, vol. I, p. 76.

(15) BLANCH, *op. cit.*, vol. I, p. 77.

(16) A. S. N., *Archivio Borbone*, ms. citato.

Le coraggiose operazioni del Ministro erano naturalmente sorrette dalla speranza di poter presto ristabilire le sorti della finanza e coprire i vuoti che a poco a poco si venivano creando nei banchi. Il successo era in parte legato alla riservatezza che sarebbe stata tenuta sull'effettiva situazione dei banchi e quindi alla possibilità di mantenere integra la fiducia dei depositi. Se non che una trascurabile circostanza, accreditando qualche indiscrezione già trapelata sui vuoti dei banchi, fece improvvisamente precipitare la situazione: la decisione del re di spedire in Sicilia i suoi cani da caccia fu interpretata come un segno della prossima fuga dalla corte e provocò un'improvvisa richiesta di ritiri dei depositi.

I banchi non furono naturalmente in grado di farvi fronte e la situazione, apparsa in tutta la sua gravità, provocò l'inevitabile licenziamento del ministro e il suo successivo arresto.

Per quanto riguarda il « Consiglio », abbiamo notato com'esso, pur non ufficialmente abolito, non era stato più convocato fin da quando aveva assunto la direzione di quegli affari il Simonetti, perchè l'organo s'era dimostrato lento ed impacciato e quindi tanto più inidoneo a fronteggiare le mutevoli esigenze dei tempi. Già fin dal 1793, sotto l'incalzare di avvenimenti straordinari che agitavano tutta l'Europa, s'era avvertita la necessità di riformare l'organizzazione della direzione della Finanza e, già in via provvisoria s'era provveduto a sottrarre alla competenza del « Consiglio » gli affari relativi ai banchi, che, in quell'occasione erano stati affidati al Simonetti, allora segretario per gli affari di grazia e giustizia. Permanendo lo stato di turbamento nel regno, coinvolto dai più grandi avvenimenti europei, e, passato a dirigere l'intero ramo delle finanze lo stesso Simonetti, il « Consiglio » non fu più convocato, pur senza essere ufficialmente abolito, e anche quando in seguito sembrò tornata la tranquillità le finanze furono regolate dai direttori ad esse preposti senza l'aiuto di quell'organo, del

quale sopravvisse traccia solo nel ramo delle dogane e degli arrendamenti, che rimasero affidati alle cure del cavaliere Nicola Codronghi, unico superstite dell'antico « Consiglio delle Finanze », con la qualità di « Intendente generale di dogana e arrendamenti », carica che ricordava la vecchia « Soprintendenza Generale ».

6. - LUIGI DE MEDICI ALLA DIREZIONE DELLA SEGRETERIA.

Sotto il successore dello Zurlo, marchese Seratti, fu ripristinata l'efficienza del « Consiglio », ma sia l'uomo al quale era stato affidato l'incarico di presiederlo, sia il « Consiglio » stesso non risposero all'attesa.

Il Seratti, infatti, nominato presidente, malgrado la collaborazione dei due segretari di stato in carica, (Forteguerra e Migliorini componenti del consiglio insieme al Cavalier Codronghi, al Parisi, al principe Dentice, al Cavalier G. B. Caravita e ai referendari Serafino Petroncelli, Giuseppe Colombo e Felice Amati), risultò ben presto inidoneo a fronteggiare la situazione e dopo poco più di cinque mesi (17 marzo - 26 luglio) fu rimosso e sostituito. L'incarico fu affidato, in via provvisoria, al principe di Luzzi, già vicerè in Sicilia, al quale fu dato come vice presidente Luigi De Medici, la cui nomina fu imposta dalla regina che riuscì a superare, con un espediente, l'opposizione dell'Acton e i pregiudizi del re nei confronti di un ministro che un indulgente provvedimento di amnistia aveva liberato dal carcere ma non dall'ombra che una non dimenticata accusa di giacobismo aveva proiettata sulla sua precedente attività pubblica (17). La regina si servì in quell'occasione d'una memoria redatta dal Medici e dallo stesso fattale pervenire tramite sua sorella, marchese di S. Marco, riammessa in Corte.

In sostanza l'autore della memoria proponeva di sod-

(17) BLANCH, *Luigi de Medici, come uomo di stato ed amministratore*. Estratto dall'Archivio Storico Napoletano. Napoli A. L., 1927, p. 109.

disfare, con l'aiuto di qualche imposta e di qualche economia, i debiti correnti e più urgenti ed eliminare subito l'aggio sui titoli facendo in modo che agenti del governo scontassero a perdita le polizze. L'Acton, letto il documento, sia perchè ne ignorava l'autore, sia perchè era preoccupato dello stato della finanza, propose subito di affidare la direzione di quel settore all'estensore della memoria, e riuscì a superare le perplessità del re, che cedette a condizione che il Medici non avesse nè il grado, nè la dignità di segretario di stato. Fu nominato perciò vice presidente del consiglio di finanza e direttore della real segreteria di stato e azienda (18). Il provvedimento, datato 26 luglio 1803, nel precisare le qualifiche indicate di vice presidente e direttore, affidava l'incarico di riferire al re, in merito agli espedienti di quella segreteria, al principe di Luzzi. Alla fine gli onesti intendimenti del Medici riuscirono a far crollare le ultime resistenze. Cadute infatti le riserve formulate sul suo conto, il 18 aprile 1804 fu nominato segretario di stato (19).

Intanto già da direttore aveva avuto modo di studiare l'organizzazione della segreteria e il 20 ottobre 1803 inoltrò le prime proposte sulla riforma dell'istituto (20) che egli riteneva di dovere snellire, liberandolo dalla soggezione del « Supremo Consiglio », la cui sopravvivenza era da considerarsi non solo inutile ma addirittura dannosa, costituendo esso un utile ingombro che ritardava la spedizione degli affari in un momento in cui « non vi era che una somma celerità di spedizione con cui si potesse accorrere al male ».

In suo luogo proponeva quindi l'istituzione di un « Consiglio Consultivo di finanze » con competenza limitata solo a determinati affari, come la rettificazione dei

(18) A. S. N., *Archivio Borbone*, ms. cit., e *Esteri*, fs. 3430.

(19) A. S. N., *Esteri*, fs. 3430 e *Arch. Bisignano di Sanseverino*, n. 253, in cui si conserva una lettera di Acton che comunica al principe di Luzzi la nomina di Medici a segretario di stato.

(20) A. S. N., *Esteri*, fs. 3430.

tributi, il miglioramento dell'agricoltura delle arti e del commercio; il riordinamento della tesoreria, la ricompra degli arrendamenti, strade e bonifiche e l'istituzione degli intendenti di finanza.

Le proposte successivamente accettate furono rese esecutive con un piano che determinò la costituzione e regolò il funzionamento del nuovo organo consultivo (21).

Le circostanziate proposte in merito alla riforma del « Consiglio » prevedevano due soluzioni: con la prima si prospettava l'opportunità di affidare al collegio solo il compito di studiare i problemi generali e approntare piani di miglioramento relativi alla distribuzione delle imposte, all'incremento della produzione e del commercio interno e estero, al riordinamento della tesoreria generale, al rendimento dei conti da parte degli amministratori degli arrendamenti e degli altri tributi alienati, prescrivere i mezzi opportuni per l'attuazione delle bonifiche e la costruzione di ponti e strade, istituire in ogni provincia gli intendenti per l'esecuzione degli stessi piani predisposti dal « Consiglio », la cui attività doveva rimanere rigorosamente circoscritta entro quei limiti, con la esclusione da qualsiasi ingerenza nella fase esecutiva, che doveva essere attribuita all'esclusiva competenza del segretario delle finanze e non più ai consiglieri, ad esclusione del ramo delle dogane e degli arrendamenti che sarebbero rimasti, per il momento, affidati alle cure di un consigliere, secondo il vecchio sistema.

Era prevista anche la partecipazione straordinaria del segretario delle finanze a qualche riunione del « Consiglio », qualora si rendesse necessario sentirlo in merito ad eventuali ostacoli incontrati in sede di applicazione delle determinazioni adottate dal Consiglio stesso.

Con la seconda soluzione si lasciava in vita il « Consiglio » con la sua vecchia organizzazione, ma si prevedeva una divisione degli affari da trattare secondo la loro im-

(21) Il progetto fu approvato il 16 dicembre 1803. A. S. N., *Esteri*, fs. 3430.

portanza, quelli più impegnativi sarebbero rimasti di competenza del collegio, quelli di ordinaria amministrazione sarebbero stati senz'altro eseguiti dal segretario delle finanze senz'attendere le decisioni del « Consiglio ». In quell'occasione si proposero anche i criteri da seguire nella valutazione degli affari, per stabilire la loro maggiore o minore importanza e quindi la rispettiva competenza.

7. - IL CONSIGLIO CONSULTIVO DI FINANZA.

Delle due soluzioni proposte fu adottata la prima e il 16 dicembre 1803 fu abolito il « Consiglio delle Finanze » e contemporaneamente creato un « Consiglio consultivo di Finanza » e quindi ripristinata la segreteria di azienda.

Il piano relativo fu redatto in questi termini:

« Primo piano che riguarda la creazione del « Consiglio consultivo di finanze » in una forma del tutto nuova (22), istruzioni e regolamenti per lo nuovo cosidetto « Consiglio consultivo di Finanze ».

E' nostra regal volontà di dare alla spedizione degli affari riguardanti la nostra regale finanza un nuovo ordine il quale prevedeva due oggetti, di rendere gli affari correnti celermente spediti e gli altri che importanti sono e di peso, far discutere ponderatamente. Ond'è che ordiniamo:

1º Che l'attual Consiglio di finanze resti abolito e la Segreteria di Azienda restituita al suo antico piede.

2º Quella che nel detto Consiglio era *commessa* del consigliere del ramo delle dogane ed arrendamenti, e che in oggi disimpegnasi dal Cavalier Codronghi, rimanga sino a nuovo ordine nello stesso piede a lui affidata, da disimpegnarsi però sotto il titolo di interino *Intendente delle Dogane ed arrendamenti della Regia Corte*, e durante il suo impedimento dal principe Dentice.

3º Eligiamo un Supremo Consiglio Consultivo di finanze, la cui incombenza si verterà soltanto nei soli oggetti di miglioramento di diversi rami di pubblica amministrazione, senza punto mescolarsi nell'esecuzione negli affari privati che le finanze riguardano, come in appresso sarà più distintamente divisato.

4º Sarà presieduto dal nostro Primo Consigliere di Stato in attività; e poichè le sue occupazioni non gli permettono di assiste-

(22) A. S. N., *Esteri*, fs. 3430.

re sempre alle sue sessioni, avrà per vice presidente il Consigliere di Stato, per Consiglieri il Presidente della Giunta di Sicilia, il Capo della Segreteria di Azienda che sia Segretario di stato o che non lo sia, tutti li Segretari di Stato delle altre Segreterie, due consiglieri togati, uno napoletano ed uno siciliano e finalmente un Segretario.

5º Si riunirà una volta la settimana in casa del primo Consigliere di Stato in attività.

6º Gli oggetti che prenderà a discutere, saranno i seguenti:

I. - La rettificazione dei tributi e per migliorarne la perfezione e per commutargli in altri tributi meno dannosi al pubblico bene e innanzi ogni altra cosa prendere a esaminare se a nostri regali interessi e al pubblico bene convenga istituirsi nel Regno un general censimento di tutti i beni, fondi, come base dell'uguaglianza del dazio diretto.

II. - Il miglioramento dell'agricoltura delle arti e del commercio.

III. - Il debito e credito delle nostre piazze coll'estero.

IV. - Il riordinamento della General Tesoreria, per fare in modo che non vi sia assegnamento alcuno che per lei non passi, fissando un metodo così bene ordinato che produca il doppio effetto e della celerità delle operazioni e della sicurezza di non farsi pagamento alcuno il quale non sia o fra gli esiti ordinari o fra gli straordinari da noi espressamente ed individualmente prescritti.

V. - L'esame del metodo che si tiene nelle casse subalterne e dipendenti dalla tesoreria generale e porvi ogni maggiore cura a rettificarlo.

VI. - La semplificazione della reddizione dei conti, perchè a capo all'anno impreteribilmente siano resi e quindi celermente discussi.

VII. - La ricompra generale di tutti gli arrendamenti ed altri vettigali alienati e la ricompra ancora di fiscali e delle adoe.

VIII. - La rettificazione delle università e dell'amministrazione dei loro patrimoni.

IX. - La costituzione delle strade pubbliche, il disseccamento delle acque stagnanti e la conservazione dei boschi.

X. - La nuova istituzione degli intendenti di finanze provinciali alla cui cura sia tutta l'economia delle pubbliche amministrazioni affidata.

XI. - E generalmente tutti gli oggetti di pubblica economia.

7º Saranno gli affari discussi nel seguente modo: il presidente o in sua assenza il Vicepresidente sceglierà fra gli anzidetti og-

getti quello che gli sembrerà prima di ogni altro di essere discusso, fattane fare dal segretario un appuntamento, destinerà uno dei consiglieri per commissario, il quale dopo matura ponderazione, ed ove bisogni, prenderà le dovute delucidazioni riguardanti il fatto per lo canale del capo della segreteria di azienda, metterà per iscritto una memoria col suo voto e la passerà al Segretario, il quale presone l'ordine dal presidente o vice presidente del consiglio, ne farà fare tante copie quanti sono i consiglieri che il supremo consiglio compongono, colla designazione della giornata in cui dovrà l'affare risolversi. Quindi ciascuno consigliere in piede di questa copia manifesterà il proprio sentimento sul proposto oggetto o uniforme o contrario, o modificato di quello del commissario. Indi questi insieme saranno passati al segretario il quale formerà secondo la maggioranza dei voti il parere del consiglio e lo passerà al presidente, cui solo apparterrà di proporlo a noi e quindi di manifestare con regal decreto alla segreteria di azienda la sovrana volontà, per disporsene dalla medesima per i soliti e consueti mezzi la pronta esecuzione.

8º L'anzidetto Capo della Segreteria di Finanze, qualora incontri nell'esecuzione degli ostacoli, ne presenterà una memoria per iscritto al Presidente del Consiglio, il quale fattane fare le copie dal Segretario, la sottoporrà alla discussione nello anzidetto modo, e quindi fattone presente a me il risultato manifesteremo nel diverso modo la nostra Regale Volontà alla anzidetta Segreteria di Azienda.

9º All'infuori degli anzidetti oggetti riguardanti la general Economia delle Finanze, il Supremo Consiglio non si dovrà in altro frammischiare, essendo nostra Regal Volontà che siccome i piani di riforma sieno tutti di sua incombenza, così intende affidare la esecuzione alla nostra Segreteria di Azienda come sin oggi si è praticato.

RIEPILOGO DELLE VICENDE E DELLE SUCCESSIONI
VERIFICATESI NELLE SEGRETERIE DI STATO
DALL'ANNO 1734 ALL'ANNO 1806

Fino al 29 aprile 1734

Francesco Benavides, conte e poi duca di Santostefano, maggiordomo maggiore, e Gioacchino di Montealegre, marchese di Salas, accentravano nelle loro mani tutti gli affari di stato.

Dal 1734, 29 aprile

2 ripartimenti:

- I) Esteri, guerra, marina, casa reale, economia, finanza e affari ecclesiastici (Montealegre).
- II) Giustizia (Tanucci).

Dal 1734, 20 settembre

2 ripartimenti:

- come al 29 aprile 1734, più una « Soprintendenza Generale delle rendite reali » (Brancaccio).

Dal 1737, 30 luglio

4 segreterie di stato:

- I) Esteri, guerra, marina, casa reale, siti reali, corriere maggiore, montiero maggiore, giunta di guerra, auditori generali di guerra e marina, grande ammiraglio, auditore generale dell'esercito e soprintendente dei corrieri (Montealegre).
- II) Giustizia (Tanucci).
- III) Azienda e commercio, camera della sommaria, dogana di Foggia, giunta del commercio, annona, soprintendenza della salute, delegazione dei cambi, amministrazione del prodotto dei corrieri e dei feudi di casa reale, tribunale del patrimonio di Sicilia, consolato di Messina, amministrazione e riscossione della « Crociata » (Brancaccio).

IV) Ecclesiastico, cappellania maggiore, università e studi reali, licenze per la stampa dei libri (Brancone).

Dal 1738, 23 agosto

Il duca di Sora assume l'incarico di maggiordomo maggiore, a seguito del rientro in Ispagna del duca di Santostefano che aveva ricoperto tale carica.

Dal 1746, 3 giugno

4 segreterie:

- I) Esteri, guerra e marina (Fogliani).
- II) Azienda e commercio (Brancaccio).
- III) Giustizia (Tanucci).
- IV) Ecclesiastico (Brancone; morto il 7 maggio 1758, fu sostituito da Giulio Cesare D'Andrea).

Dal 1753, 6 agosto

Come al 3 giugno 1746, ad eccezione della segreteria di azienda, nella quale subentra il De Gregorio.

Dal 1755, 10 giugno

3 segreterie:

- I) La prima scompare con il suo titolare nominato vicerè in Sicilia. Gli affari ad essa appartenenti sono ripartiti fra le segreterie di giustizia (Tanucci), alla quale in questa occasione vengono aggiunti gli affari di casa reale, e la segreteria di azienda (De Gregorio), alla quale vengono aggregati gli affari di guerra, marina, commercio, giunta del corriere maggiore e fondo lucri.

Dal 1759, 6 ottobre

4 segreterie:

- I) Casa reale, esteri, siti reali, poste (Tanucci).
- II) Azienda e commercio (D'Andrea).
- III) Guerra e marina (Del Rio).
- IV) Giustizia e ecclesiastico (De Marco).

Dal 1761, 5 giugno

4 segreterie:

- I) Casa reale (Tanucci).
- II) Azienda e commercio (Goyzueta).
- III) Guerra e marina (Del Rio).
- IV) Giustizia e ecclesiastico (De Marco).

Dal 1773, 14 dicembre

4 segreterie:

- I) Casa reale (Tanucci).
- II) Azienda e commercio (Goyzueta).
- III) Guerra e marina (Ottero).
- IV) Giustizia e ecclesiastico (De Marco).

Dal 1776, 27 ottobre

4 segreterie:

- I) Casa reale (Beccadelli Bologna).
- II) Azienda e commercio (Goyzueta).
- III) Guerra e marina (Ottero).
- IV) Giustizia e ecclesiastico (De Marco).

Dal 1778, 31 dicembre

4 segreterie:

- I) Casa reale (Beccadelli Bologna).
- II) Azienda e commercio (Goyzueta).
- III) Guerra (Ottero) e marina (Acton, Direttore).
- IV) Giustizia e ecclesiastico (De Marco).

Dal 1779, 14 aprile

4 segreterie:

- I) Casa reale (Beccadelli Bologna).
- II) Azienda e commercio (Goyzueta).
- III) Guerra (Ottero) e marina (Acton, Segretario).
- IV) Giustizia e ecclesiastico (De Marco).

Dal 1780, 4 giugno

4 segreterie:

- I) Casa reale (Beccadelli Bologna).
- II) Azienda e commercio (Goyzueta).
- III) Guerra e marina (Acton).
- IV) Giustizia e ecclesiastico (De Marco).

Dal 1782, 26 marzo

4 segreterie:

- I) Casa reale (Beccadelli Bologna).
- II) Azienda e commercio (Acton, interim).
- III) Guerra e marina (Acton).
- IV) Giustizia e ecclesiastico (De Marco).

Dal 1782, 19 ottobre

4 segreterie:

- I) Casa reale (Beccadelli Bologna).

- II) Azienda e commercio (Supremo Consiglio di Azienda: presidente, principe di Cimitilde e consiglieri, Corradini e Mazzocchi).
- III) Guerra e marina (Acton).
- IV) Giustizia e ecclesiastico (De Marco).

Dal 1784, 31 luglio

4 segreterie:

- I) Casa reale (Beccadelli Bologna).
- II) Azienda e commercio (Supremo Consiglio: direttore Vespoli e consiglieri Corradini e Mazzocchi).
- III) Guerra e marina (Acton).
- IV) Giustizia e ecclesiastico (De Marco).

Dal 1785, 17 dicembre

4 segreterie:

- I) Casa reale (Beccadelli Bologna).
- II) Azienda e commercio (Supremo Consiglio: direttore Corradini).
- III) Guerra e marina (Acton).
- IV) Giustizia e ecclesiastico (De Marco).

Dal 1786, 21 gennaio

4 segreterie:

- 1) Casa reale (Caracciolo).
- II) Azienda e commercio (Supremo Consiglio: direttore Corradini).
- III) Guerra e marina (Acton).
- IV) Giustizia e ecclesiastico (De Marco).

Dal 1789, 16 luglio

3 segreterie:

- I) Guerra e marina e esteri (Acton).
- II) Azienda e commercio (Supremo Consiglio: direttore Corradini).
- III) Giustizia, e ecclesiastico e casa reale (De Marco).

Dal 1791, 8 settembre

5 segreterie:

- 1) Guerra, marina ed esteri (Acton).
- II) Azienda e commercio (Supremo Consiglio: direttore Palmieri, consiglieri: Saverio D'Andrea e il duca di Cantalupo).
- III) Giustizia (Simonetti).

- IV) Ecclesiastico (Corradini).
- V) Casa reale (De Marco).

Dal 1793, 2 febbraio

Situazione immutata in tutte le segreterie, tranne in quella dell'azienda, nella quale, per la morte di Giuseppe Palmieri, succede provvisoriamente il Corradini.

Dal 1795, marzo-aprile

5 segreterie:

- I) Esteri, marina e commercio (Castelcicala direttore) guerra (Ariola, Direttore).
- II) Azienda e commercio (Supremo Consiglio: direttore Corradini).
- III) Giustizia (Simonetti).
- IV) Ecclesiastico (Corradini).
- V) Casa reale (De Marco).

Dal 1798, 10 gennaio

5 segreterie:

- I) Esteri (Gallo, segretario) guerra (Ariola, segretario).
- II) Azienda e commercio (Supremo Consiglio: direttore Simonetti).
- III) Giustizia (Castelcicala).
- IV) Ecclesiastico (Corradini).
- V) Casa reale (De Marco).

Dal 1798, dicembre

Situazione immutata in tutte le segreterie, tranne in quella degli affari esteri, assunti in via provvisoria dal De Marco e quella d'azienda nella quale succede Giuseppe Zurlo.

1799, gennaio-giugno
Repubblica napoletana

26 febbraio

4 ministeri:

- I) Interno (Conforti).
- II) Giustizia (Mastellone)
- III) Guerra (Arcambal).
- IV) Finanze (prima Bassal, poi De Gennaro).

14 aprile

4 ministeri:

- I) Interno (De Filippis).

- II) Giustizia (Pigliacelli).
- III) Guerra (Manthoné).
- IV) Finanze (Macedonio).

1799, 24 luglio

4 segreterie:

- I) Guerra e Marina (De Logerot).
- II) Azienda (Zurlo).
- III) Giustizia (Parisi).
- IV) Ecclesiastico (Migliorini).

1800, 2 ottobre

4 segreterie:

- I) Guerra e marina, (Colaianni).
- II) Azienda (Zurlo).
- III) Giustizia (Parisi).
- IV) Ecclesiastico (Migliorini).

1800, 11 dicembre

5 segreterie:

- I) Guerra e marina (Forteguerra).
- II) Azienda (Zurlo).
- III) Giustizia (Parisi).
- IV) Ecclesiastico (Migliorini).
- V) Casa reale (Seratti).

1802, 26 giugno

5 segreterie:

- I) Guerra e marina (Forteguerra).
- II) Azienda (Zurlo, segretario).
- III) Giustizia e ecclesiastico (Migliorini).
- IV) Casa reale (Seratti).
- V) Esteri (Acton).

1803, 15 marzo

Situazione immutata in tutte le segreterie tranne in quella di azienda, dove succede Seratti.

1803, 26 luglio

Situazione immutata nelle altre segreterie. In quella di azienda succede Luigi De Medici, in qualità di vice presidente del « Consiglio di Finanza ».

1804, 18 aprile

Luigi De Medici viene elevato alla carica di segretario di stato per gli affari di azienda.

1804, 13 maggio

Situazione immutata in tutte le segreterie, tranne in quella degli affari esteri, nella quale succede Antonio Micheroux.

ELENCO ALFABETICO DEI SEGRETARI CHE SI SUSSEGUIRONO
NEL PERIODO 1734-1806 CON L'INDICAZIONE DEI LIMITI
CRONOLOGICI ENTRO I QUALI RICOPRIRONO
LE RISPETTIVE CARICHE.

ACTON, Giovanni - 1778, 31 dicembre: Assume l'interim degli affari di marina, con la qualifica di direttore.

1779, 14 aprile: Viene elevato al grado di segretario per gli stessi affari.

1780, 4 giugno: Segretario di stato per la guerra e marina, per la vacanza verificatasi in quest'ultima segreteria a seguito della nomina del suo precedente titolare, l'Ottero, ad intendente a Caserta.

1782, 26 marzo - 17 agosto: Regge oltre la sua anche la segreteria del Goyzueta (Azienda), provvisoriamente indisposto.

1782, 17 settembre - 19 ottobre: Morto il Goyzueta l'Acton assume anche l'interim della segreteria di Azienda.

1789, 16 luglio: A seguito della morte del Caracciolo, assume anche i più importanti affari della prima segreteria.

1795, maggio: Si libera degli affari della prima segreteria e assume il compito di coordinatore delle attività di tutte le segreterie. Gli affari da lui precedentemente trattati vengono così ripartiti: esteri, marina e commercio al Castelcicala; guerra ad Ariola, entrambi con la qualifica di Direttori.

1802, 26 giugno: Riassume gli affari esteri.

1804, 13 maggio: Gli succede, agli affari esteri, Antonio Micheroux.

ALBERTINI, Giovan Batta - V.: Cimitile (Principe di).

ANDREA D', Giulio Cesare - 1758, 9 maggio: Segretario di stato per gli affari ecclesiastici, nei quali succede al Brancone.

1759, 6 ottobre: Lascia la segreteria degli affari ecclesiastici per assumere quella di azienda, già in carico al De Gregorio in procinto di seguire il re Carlo in Ispagna. Regge la segreteria fino alla morte, avvenuta il 5 giugno 1761.

Gli succede Juan Asensio de Goyzueta.

ANDREA D', Saverio - 1791, 8 settembre: Già consultore in Sicilia, viene nominato consigliere del « Supremo Consiglio di Finanza ».

ARAGONA D', Giovanni - V.: Fogliani.

ARCAMBAL D', Giacomo Filippo - Ministro della guerra e degli affari esteri della Repubblica napoletana del '99. Gli succede Gabriele Manthoné.

ARIOLA, G. Battista de Manuel - 1795, maggio: Direttore degli affari di guerra, già di competenza dell'Acton. 1798, 10 gennaio: Nominato segretario per gli stessi affari.

BASSAL, Giovanni - Ministro della finanza nella Repubblica napoletana del '99. Poco dopo la nomina, viene sostituito da Domenico de Gennaro.

BECCADELLI Bologna, Giuseppe marchese della Sambuca - 1776, 27 ottobre: Titolare della prima segreteria, dalla quale era stato dimesso il Tanucci. 1786, 4 gennaio: Si dimette dall'incarico e a partire dal 21 dello stesso mese gli succede Domenico Caracciolo.

BENAVIDES, Francesco conte e poi duca di Santostefano - Spagnolo. Maggiordomo maggiore dall'inizio del regno di Carlo fino al 23 agosto 1738.

BOLOGNA Beccadelli, Giuseppe - V.: Beccadelli.

BRANCACCIO, Giovanni - 1734, 20 settembre: Soprintendente generale delle rendite reali. 1737, 30 luglio: Viene confermato nella carica e nominato segretario di stato e del dispaccio di azienda. Regge tale segreteria fino al 6 agosto 1753, quando fu sostituito da Leopoldo de Gregorio.

BRANCONE, Gaetano - 1737, 30 luglio: Nominato segretario di stato per gli affari ecclesiastici.

Regge la segreteria fino alla morte (9 maggio 1758). Subentra in quell'incarico Giulio Cesare d'Andrea.

CANTALUPO, Duca di (de Gennaro Domenico) - 1791, 8 settembre: Soprintendente generale degli stati allodiali, viene nominato Consigliere del « Supremo Consiglio di Azienda ».

CARACCILO, Domenico - 1771-1781: Ambasciatore a Parigi. 1781-1786: Vicerè in Sicilia.

1786, 21 gennaio: Succede al dimissionario marchese della Sambuca nella prima segreteria, incarico che conserverà fino alla morte, avvenuta il 16 luglio 1789.

CARACCILO, Francesco - 1799, aprile: Direttore generale della marina napoletana.

CASTELCICALA, Principe di (Ruffo Fabrizio) - 1795, maggio: Nominato direttore degli affari esteri, marina e commercio, già trattati dall'Acton.

1798, 10 gennaio: Nominato segretario per gli affari di grazia e giustizia.

CIMITILE, Principe di (Albertini Gio. Batta) - 1782, 19 novembre: Presidente del « Supremo Consiglio di Azienda ».

Ricopre tale carica fino al luglio 1784, quando è sostituito da Nicola Vespoli, che succede in tale incarico con la qualifica di direttore, essendo stata abolita in quello stesso anno la carica di presidente.

COLAJANNI, G. Battista - 1799, 24 luglio: Collaboratore di Ferdinando De Logerot per gli affari di Sicilia nella segreteria di guerra e marina:

1800, 2 ottobre: Direttore in luogo del Logerot. Succede prima il principe di Trabia e poi l'11 dicembre, come segretario, Bartolomeo Forteguerra.

CONFORTI, Francesco - Ministro dell'interno della Repubblica napoletana del '99. Gli succede Vincenzo de Filippis.

CORRADINI, Ferdinando - 1782, 19 novembre: Consigliere nel « Supremo Consiglio di Azienda ».

1785, 17 dicembre: In via provvisoria, direttore delle

reali finanze, a seguito della morte del precedente direttore Nicola Vespoli.

1787, 26 febbraio: Nominato, in via definitiva, direttore delle reali finanze.

1791, 8 settembre: Segretario di stato per gli affari ecclesiastici, tolti al De Marco, mentre gli succede nella carica di direttore, il marchese Palmieri, alla morte del quale (2 febbraio 1793), il Corradini avrà anche l'incarico della firma sui provvedimenti che riguardavano la finanza.

1798, 10 gennaio: Confermato segretario per gli affari ecclesiastici.

FILIPPIS de, Vincenzo - Ministro dell'interno nel 2.o ministero della Repubblica napoletana del '99, in sostituzione del Conforti.

FOGLIANI, Giovanni - 1746, 3 giugno: Segretario di stato alla prima segreteria, nella quale subentra al posto del Montealegre. 1755, 10 giugno: Nominato Vicerè e capitano generale del regno di Sicilia, lascia la segreteria.

FORTEGUERRI, Bartolomeo - 1798, 10 gennaio: Comandante della marina.

1800, 11 dicembre: Nominato segretario per gli affari di guerra in luogo del principe di Trabia che intanto era succeduto al Colajanni.

GALLO, marchese di (Mastrilli Marzio) - 1798, 10 gennaio: Nominato segretario per gli affari esteri, marina e commercio, già retti dal Castalcicala, in qualità di direttore, trasferito, come segretario, agli affari di grazia e giustizia.

GENNARO de, Domenico - V.: Cantalupo (duca di).

GOYZUETA, Juan Asensio - 1761, 5 giugno. Succede a Giulio Cesare d'Andrea nella segreteria di azienda.

1782, 26 marzo - 17 agosto: Esonerato per malattia, viene sostituito dall'Acton.

Morto il 17 settembre 1782, la segreteria passa, a interim, all'Acton, fino al 19 ottobre 1782, anno in cui viene abolita la carica di segretario di azienda e eretto un supremo consiglio.

GREGORIO de, Leopoldo, marchese di Vallesantoro e poi di Squillace. - 1753, 6 agosto: Segretario di azienda in luogo del giubilato Brancaccio.

1755, 10 giugno: Per la partenza di Fogliani, oltre gli affari della sua segreteria, tratta anche quelli finanziari, già di competenza della prima.

1759, 6 ottobre: Lascia entrambi gli incarichi per seguire il re Carlo in Ispagna.

Prima dell'incarico di segretario di azienda, aveva ricoperto quello conferitogli il 16 agosto 1748, di soprintendente e amministratore generale della dogana di Napoli. Per l'attività svolta in tale ufficio, V.: appendice, doc. n. 1.

JULLIEN, Marcantonio - Segretario generale del Governo provvisorio della Repubblica napoletana del '99. Gli succede nella carica F. S. Salfi.

LANZA Branciforti, Giuseppe - V.: Trabia (Principe di).

LOGEROT de, Ferdinando - 1799, 24 luglio: Segretario per gli affari di guerra e marina. 1800, ottobre: Esonerato e sostituito dal Colajanni.

MACEDONIO, Luigi - Ministro delle finanze nel 2.o ministero della Repubblica napoletana del '99, in sostituzione di Domenico de Gennaro.

MANTHONÉ, Gabriele - Ministro della guerra nel 2.o ministero della Repubblica napoletana del '99, in sostituzione dell'Arcambal.

MANUEL de, G. Battista - V.: Ariola.

MARCO de, Carlo - 1759, 6 ottobre: Segretario per gli affari ecclesiastici, in sostituzione del D'Andrea, passato alla segreteria d'azienda. Dal 15 aprile a tutto maggio 1761 regge ad interim anche la segreteria di azienda.

1789, 16 luglio: Morto il Caracciolo, assume anche il carico di casa reale.

1791, 8 settembre: Gli vengono tolti gli affari dell'ecclesiastico, della grazia e giustizia e gli vengono attribuiti solo quelli di casa reale.

MASTELLONE, Emanuele - Ministro per la giustizia nella Repubblica napoletana del '99. Gli succede Giorgio Pigliacelli.

MASTRILLI, Marzio - V.: Gallo (Duca di).

MAZZOCCHI, Filippo - 1782, 19 novembre: Consigliere nel « Consiglio di Azienda ».

MEDICI de, Luigi - 1795, 28 febbraio: Reggente della Vicaria e Giudice della « Giunta dei rei di Stato », è arrestato sotto accusa di giacobismo.

1803, 26 luglio: Vice presidente del « Supremo Consiglio di Azienda » al posto del Seratti che a sua volta aveva sostituito Giuseppe Zurlo.

1804, 18 aprile: Segretario di stato della ripristinata segreteria di azienda.

MICHEROUX, Antonio - 1804, 13 maggio: Regge, fino alla morte (2 luglio 1805) la segreteria degli esteri.

MIGLIORINI, Francesco - 1799, 24 luglio: Segretario per gli affari ecclesiastici. Dal settembre 1802 anche per quelli di grazia e giustizia già in carico al Parisi.

MONTEALEGRE, Giuseppe Gioacchino, marchese di Salas - Spagnolo. Collaboratore unico del maggiordomo maggiore fino al 29 aprile 1734, anno in cui viene elevato alla carica di segretario di stato per i seguenti affari: esteri, guerra, marina, casa reale, economia, finanza e affari ecclesiastici. 1737, 30 luglio: Confermato segretario di stato, incarico che conserverà fino al 3 giugno 1746, quando, caduto in disgrazia della corte, viene sostituito da Giovanni Fogliani d'Aragona.

OTTERO, Antonio - 1773, 14 dicembre: Segretario per gli affari di guerra e marina, a seguito della morte del precedente titolare Antonio del Rio. Regge la segreteria fino al 4 giugno 1780, quando lascia il posto all'Acton, per essere stato nominato intendente a Caserta.

PALMIERI, marchese Giuseppe - 1791, 8 settembre: Nominato direttore delle reali finanze al posto del Corradini, trasferito a sua volta alla segreteria degli affari ecclesiastici. Conserva la carica fino alla morte, avvenuta il 2 febbraio 1793. In quell'occasione l'incarico di firmare i provvedimenti

di competenza del « Consiglio di Azienda » viene affidato, in via provvisoria, al Corradini.

PARISI, Emanuele - 1799, 24 luglio: Direttore per gli affari di grazia e giustizia e alta polizia.

1802: Sostituito dal Migliorini (prima come direttore, poi come segretario) il quale, nello stesso tempo regge anche la segreteria dell'ecclesiastico.

PIGLIACELLI, Giorgio - Ministro per la giustizia nel 2.o ministero della Repubblica napoletana del '99, in sostituzione del Mastellone.

RIO del, Antonio - Segretario di stato per gli affari di guerra e marina. Regge la segreteria fino alla morte, avvenuta il 14 dicembre 1773. Gli succede nell'incarico Antonio Ottero.

SALAS, marchese di V.: Montealegre.

SALFI, Fran. Saverio - Segretario generale del governo provvisorio della Repubblica napoletana del '99, in sostituzione dello Jullien.

SAMBUCA, marchese della - V.: Becadelli.

SANTOSTEFANO, duca di - V.: Benavides.

SERATTI, Francesco - 1800, 11 dicembre: Nominato segretario per gli affari di casa reale. Dopo il licenziamento dello Zurlo ricopre anche la carica di presidente del ripristinato « Supremo Consiglio di Finanza », fino al 26 luglio 1803. Gli succede con incarico provvisorio di vice presidente, Luigi De Medici.

SIMONETTI, Saverio - 1791, 8 settembre: Segretario per gli affari di grazia e giustizia, dai quali era stato dispensato il De Marco.

1798, 10 gennaio: Trasferito dalla segreteria di grazia e giustizia, alle finanze, in qualità di direttore, vi rimane fino alla metà di dicembre dello stesso anno, quando assume il carico di quegli affari Giuseppe Zurlo.

SQUILLACE, marchese di - V.: De Gregorio.

TANUCCI, Bernardo - 1734, 29 aprile: Capo della segreteria degli affari di giustizia.

1737, 30 luglio: Confermato segretario di stato e del dispaccio che riguarda la grazia e la giustizia.

1755, 10 giugno: Per la partenza del Fogliani, oltre gli affari della sua, tratta anche quelli di guerra, marina commercio e casa reale.

1759, 6 ottobre: Assume il carico della ripristinata prima segreteria e rimane in carica fino al 27 ottobre 1776, anno in cui viene licenziato.

Gli succede Giuseppe Becadelli Bologna.

TORREBRUNA de, Giovanni Antonio - 1779, 24 luglio. Collaboratore di Ferdinando de Logerot nella segreteria degli affari di guerra e marina.

TRABIA, principe di (Lanza Branciforti Giuseppe) - 1800, ottobre: Segretario per gli affari di guerra per breve periodo tra la permanenza in quegli affari del direttore Colaianni e la successione del Forteguerra, il quale subentrerà in via definitiva, come segretario.

VALLESANTORO, V.: De Gregorio.

VESPOLI, Nicola - 1784, luglio: Direttore delle reali finanze, in sostituzione del principe di Cimitile.
Conserverà la carica fino alla morte avvenuta il 16 dicembre 1785.

ZURLO, Giuseppe - 1798, 24 dicembre: Già Avvocato fiscale del Real Patrimonio, assume la direzione delle Finanze.

1799, 24 luglio: Confermato nella Direzione delle Finanze.
1802, 26 giugno: Segretario per gli stessi affari, carica che terrà fino al 14 marzo 1803, anno del licenziamento subito a causa del noto vuoto dei Banchi.

Arrestato il 22 marzo 1803, rimarrà in Castel dell'Ovo fino al 22 agosto 1804.

La segreteria di azienda, dopo il suo licenziamento, passa al marchese Seratti, nominato presidente del ripristinato « Supremo Consiglio ».

ELENCO ALFABETICO DELLE DIPENDENZE DI CIASCUNA SEGRETERIA SECONDO LA RIPARTIZIONE DEL 1802

Agricoltura	Segreteria di azienda
Alberghi	Segreteria di azienda
Ammiragliato	v.: Tribunale
Annona	Segreteria di azienda
Archivio della Cancelleria	Segreteria affari esteri
Archivio generale	Segreteria di azienda
Armi	v.: Fabbriche
Assensi feudali	Segreteria di grazia e giustizia
Azienda gesuitica	Segreteria di azienda
Banche	Segreteria di azienda
Belle arti	Segreteria di casa reale
Beneficenza	Segreteria di azienda
Bonifiche	Segreteria di azienda
Cacce reali	Segreteria di casa reale
Cacciatore maggiore	Segreteria di casa reale
Camera di S. Chiara	Segreteria di grazia e giustizia
Camera della sommaria	Segreteria di azienda
Cappellania maggiore	Segreteria di casa reale
Cappellani militari	Segreteria di guerra e marina
Cappellano maggiore (Curia del)	v.: Curia
Cifrari	Segreteria affari esteri
Commercio	Segreteria di azienda
Commissariato	Segreteria di grazia e giustizia
Confische	v.: Liquidazione
Congregazioni	Segreteria dell'ecclesiastico
Conservatori	Segreteria dell'ecclesiastico
Convitti (in generale)	Segreteria dell'ecclesiastico
Convitti militari	Segreteria di guerra e marina
Corrieri (Soprintend. e direz. dei)	Segreteria affari esteri
Corrispond. (con le potenze estere)	Segreteria affari esteri
Corti locali	Segreteria di grazia e giustizia
Corti militari	Segreteria di guerra e marina
Curia del Cappellano maggiore	Segreteria dell'ecclesiastico
Delegazione della Real Giurisdiz.	Segreteria dell'ecclesiastico
Dogana di Foggia	Segreteria di azienda
Educazione (Deleg. della pubblica)	Segreteria dell'ecclesiastico
Entrate e uscite dello stato	Segreteria di azienda
Exequatur	Segreteria dell'ecclesiastico
Fabbriche d'armi	Segreteria di guerra e marina
Ferriere	Segreteria di azienda
Fondo lucri	Segreteria di guerra e marina

Fortezze	v.: Torri
Giunta dei delitti atroci	Segreteria dell'ecclesiastico
Giunta ecclesiastica	Segreteria dell'ecclesiastico
Giunta di guerra	Segreteria di guerra e marina
Giunta delle questioni	Segreteria di grazia e giustizia
Giunta di Sicilia	Segreteria di grazia e giustizia
Giunta di stato	Segreteria affari esteri
Giunta dei veleni	Segreteria di grazia e giustizia
Industrie	Segreteria di azienda
Leggi (interpetaz. e promulgaz.)	Segreteria di grazia e giustizia
Libri (introduzione)	Segreteria affari esteri
Libri (licenze per la stampa)	Segreteria dell'ecclesiastico
Liquidazione beni sequestrati	Segreteria di azienda
Marina mercantile	Segreteria di azienda
Miniere	Segreteria di azienda
Monasteri soppressi	Segreteria di azienda
Monte frumentario	Segreteria dell'ecclesiastico
Monti di famiglie	Segreteria di grazia e giustizia
Monti della famiglia reale	Segreteria di casa reale
Montiero maggiore	Segreteria di azienda
Musei	Segreteria di casa reale
Nobiltà (Tribunale conservatore)	Segreteria affari esteri
Nomina dei funzionari e ministri	Segreteria affari esteri
Nunzio pontificio	Segreteria dell'ecclesiastico
Officine di conto e ragione	Segreteria di azienda
Opere pubbliche	Segreteria di azienda
Ordini cavallereschi	Segreteria di casa reale
Orfanotrofi	Segreteria di azienda
Orto botanico	Segreteria di azienda
Passaporti	Segreteria affari esteri
Pensioni	Segreteria di azienda
Percettori	Segreteria di azienda
Polizia (alta)	Segreteria affari esteri
Polizia (tribunale di)	Segreteria di grazia e giustizia
Poste	Segreteria affari esteri
Protocolli (visite dei)	Segreteria di grazia e giustizia
Reale giurisdizione	v.: Delegazione
Rendite	Segreteria di azienda
Sacro Regio Consiglio	Segreteria di grazia e giustizia
Salute pubblica	Segreteria di azienda
Scavi	Segreteria di casa reale
Scuole	Segreteria dell'ecclesiastico
Sequestri e confische	v.: Liquidazione
Sicilia (tribunale di)	Segreteria di grazia e giustizia
Sicurezza pubblica	Segreteria di grazia e giustizia

Sigilli reali	Segreteria affari esteri
Siti reali	Segreteria di casa reale
Stampa (licenza)	Segreteria dell'ecclesiastico
Stamperia reale	Segreteria affari esteri
Strade (Soprint. delle strade e laghi)	Segreteria di azienda
Teatri	Segreteria di casa reale
Tesoreria generale	Segreteria di azienda
Tesorieri provinciali	Segreteria di azienda
Titoli di baronaggio	Segreteria di grazia e giustizia
Torri e fortezze	Segreteria di guerra e marina
Tribunale dell'ammiraglio	Segreteria di azienda
Tribunale della Dogana di Foggia	Segreteria di azienda
Tribunale misto	Segreteria dell'ecclesiastico
Tribunale del Real Patrimonio	Segreteria di azienda
Tribunale di polizia	v.: Polizia
Tribunale di Sicilia	v.: Sicilia
Tribunali ecclesiastici	Segreteria dell'ecclesiastico
Tribunali (in generale)	Segreteria di azienda
Udienza gen. di guerra e casa reale	Segreteria di casa reale e guerra
Udienze provinciali	Segreteria di grazia e giustizia
Uffici (Grandi uffici del regno)	Segreteria di grazia e giustizia
Università del regno	Segreteria di azienda
Università degli studi	Segreteria dell'ecclesiastico
Vicaria (Gran Corte della)	Segreteria di grazia e giustizia
Visitatori economici	Segreteria di azienda
Zecca	Segreteria di azienda

APPENDICE DI DOCUMENTI

I.

MEMORIA PER LA REGIA DOGANA CON ALLEGATA COPIA DI ISTRUZIONI PER IL MARCHESE DI VALLESANTORO AMMINISTRATORE GENERALE DELLA DOGANA DI NAPOLI (1).

Dalla Maestà del Rè Cattolica (Dio guardi) fu conferita sin dalli 16 Agosto 1748 al marchese di Squillace la Soprintendenza ed Amministrazione Generale della Regia Dogana di Napoli, con amplissima facoltà nel governare l'economia d'essa. Per ordine della Maestà Sua, se li formarono le istruzioni a 15 settembre dell'istesso anno, con le quali espressamente li fu incaricato di dovere invigilare soprattutto li ufficiali, e conoscendo in persona di taluno qualche difetto, l'avesse privato dell'impiego, e sorrogatevi altra persona. Avesse altresì aboliti tutti li abusi, e date le disposizioni necessarie, acciò dalle guardie della giurisdizione di detta Dogana, senza eccezione di persone, si fussero visitate le carrozze, galessi, anche si fusse stata roba del proprio Real servizio.

E finalmente che avesse dovuto tenere un conto chiaro de' prodotti de' controbandi, per sapersene il vero fruttato, e non già come prima, che questo prodotto si convertiva nelle spese straordinarie della Dogana istessa.

Sommo metodo fu tenuto dal Marchese di Squillace nell'eseguire le citate istruzioni, ed il profitto si manifestò immediatamente per lo reale Erario. Abolì tutti i dissordini, e sopra d'ogn'altro pose un metodo sicuro, affinché non si fussero commessi de' controbandi avendo date delle disposizioni, e buon raggestro, acciò tutte le guardie esattamente avessero invigilato a non fare immettere, nè uscire roba, senza la debita spedizione. Abolì altresì l'inviterato uso introdotto de' rilasci sopra le mercanzie, e soggettò ognuna d'esse al dovuto manifesto, per cui senza con-

(1) A. S. N., *Segreteria di Azienda, in corso di ordinamento.*

templazione di soggetto, ognuno pagava quel diritto che alla Dogana apparteneva. Queste buone disposizioni partorirono l'effetto, che la Dogana dasse di rendita effettiva dedotta ogni spesa sino alla somma di ducati 255 a/m l'anno.

Nell'anno 1752 essendo stato il Marchese di Squillace incaricato dalla Maestà del Re Cattolico di nuove incombenze, a suppli- che del medesimo ottenne che la Maestà Sua si fosse compiaciuta di concedere al Marchese d'Anna la subamministrazione della Dogana, colla subordinazione ad esso Marchese di Squillace.

Fintanto che il ridetto Marchese di Squillace non entrasse alla Segreteria di Azienda, tenne sempre un occhio all'economica Amministrazione della Dogana, e le cose seguitarono avere il loro buon'ordine.

Ma come la carica sudetta di Segretario di Stato più non li permise d'invigilarvi, per lo che riguardava all'Economia sudetta totalmente ne rimanè incombenzato il Marchese d'Anna. quantunque fosse chiamato subamministratore, tuttavia la totale ingerenza dell'economia sudetta rimase appoggiata alla di lui persona, ne più ingerenza vi ebbe il Marchese di Squillace, cosa molto nota a tutti, e più manifesta si rende coll'esecuzione, poichè ogni qualunque cosa accaduta in Dogana perlochè riguardava a spedizioni, rilasci, immissioni, regolamenti di squadre, ed altro, detto Marchese d'Anna se n'è tenuta la cura.

Non vi è dubio, che in questo governo incominciarono le cose a prendere quell'abominevole Stato di prima, e col tratto del tempo è accaduto di non rimanere più in osservanza le istruzioni fatte dal Rè Cattolico in anno 1748.

Si incominciarono di nuovo a fare de' rilasci nella maniera di prima, ognuno Ufficiale incominciò ad uscire da quel timore in cui era stato mantenuto nel governo del ridetto Marchese di Squillace. Le squadre tutte principiarono ad indebolirsi di zelo, e siccome con esattezza prima la loro obbligazione facevano, così han procurato di permettere ad ognuno il libero passaggio, senza soggettarli a visita, mediante un regalo che se l'è fatto, e siccome prima in ogni due mesi ciascheduna squadra era mutata da quella sbarra ove era stata destinata, si è ridotto che la muta seguisse dopo un anno e mesi.

Le ripruove di questo assunto eccole in giudizio. Fra le casse della Dogana vi è quella chiamata delle partite di fuori, che contiene l'esazione sopra li generi di salumi, e salati, L'Ufficiale di questo carico era Giuseppe Scetta, il quale conservava le cartelle delle spedizioni, che in ogni mese seguivano, e le quali registrate erano dal Credenziere Fiscale della Dogana.

Carico proprio era dell'Amministratore in ogni mese di fare

esigere quelle cartelle, che maturavano, con farsele esibire dal detto Ufficiale Scetta, il quale accortosi della poca vigilanza dell'Amministratore, siccome glie ne doveda presentare dieci, ne le dava otto, e l'altre due a suo favore se l'appropriava, che oggi dalla nuova Giunta se ne sta facendo l'appuramento, credendo che a più migliaia di docati l'affare risultasse; Ed è veramente da riflettersi la dopocaggine di detto Amministratore, e del Credenziere Fiscale, poichè tenendo un libro presente di dare, et avere nell'atto che l'Ufficiale Scetta li presentava le cartelle, ben in cognizione poteva venire delle mancanti (diligenza veramente, che la loro incombenza ricercava).

Appuratasi questa frode da Ufficiale della Dogana, che la suggerì all'Amministratore, lo rese accorto nella fine dell'anno 1760, quando diggià l'Erario era stato pregiudicato per il corso di tanti anni, e conoscendo che il carico maggiore fosse il suo, aguzzò l'ingegno ricorrere all'Eccellentissima Reggenza, alla quale espose fatti non veri, poichè disse, che mai aveva avuta autorità sopra gli Ufficiali della Dogana, li quali non rispettandolo come Amministratore a loro voglia dacevano quel tanto li piaceva, quasi che impunemente potessero robbare, che questa autorità nemmeno li fu accordata dopo ottenuta l'Amministrazione generale della Dogana, e che per detto effetto varie frodi si erano commesse da taluni ufficiali della Dogana istessa, domandando espedienti pronti per rimettere il buon antico sistema.

Temerario devo dire essere stato questo esposto, poichè ben si doveva ricordare, che col Principe parlava. Fu egli l'Amministratore economico sin dall'anno 1752, così dichiarato dal Rè Cattolico, col carattere di subamministratore, e sin da quel tempo ricevè mercede per la fatica che prestava duc. 25 al mese. Questa li fu augumentata nell'anno 1755 a docati 500, ed indi per la fiera di Salerno, li furono segnalati altri 200, sicchè l'Erario l'ha corrisposto ducati 700 l'anno. Questo peso doveva meritare il compenso e sarebbe stato d'invigilare all'interessi della Dogana, con quello istesso metodo, e regola, che lo fece il Marchese di Squillace, nè può dobitarsi che l'autorità necessaria l'aveva, poichè lui era quello che attendeva all'intera economia, e se si accorgeva che qualche Ufficiale la sua incombenza non disimpegnasse, poteva ben castigarlo, o pure farne rapporto al suo Soprintendente ma distinguemo autorità di Ufficiali, a quello che oggi è la mancanza della Dogana. Contiene questa che spettando alla Dogana il suo diritto di ducati 100 si fosse esatto per ducati 10, senza aver cura d'esaminare prima quel tanto che effettivamente li spettava, e tralascio di ripetere come l'esazione delle partite di fuori si regolava, giacchè bastantemente di sopra l'ho notato. Puole questa mancanza chiamarsi per difetto d'autorità che non aveva sopra

l'Ufficiali, o pure somma trascuraggine di quella giusta economia, che doveva avere l'Amministratore, e per cui riteneva dal Rè l'onorevole carattere di subamministratore, col soldo di ducati 700 annui.

Passo ora a dimostrare, quale fusse stata la determinazione, dopo che il Marchese d'Anna fu dichiarato Amministratore Generale. Con appuntamento della General Soprintendenza fu stabilito fra l'altro essenziali cose, che nel caso esso Amministratore avesse conosciuto qualche difetto in persona delli Ufficiali della Dogana, l'avesse subito rappresentato al Soprintendente General per potersi dare quelli espedienti convenivano. E' sicurissimo che nella Segreteria della Soprintendenza non si ritrova rappresentanza di detto Amministratore che mai riguardasse a mancanza di Ufficiali, per cui mai si poterono dare le providenze necessarie.

La nuova Giunta con cognizione di causa ha carcerati tre Ufficiali della Dogana, fra quali il Credenziere Fiscale Giuseppe Antonio Farias, ed il reo maggiore per colpa d'esso Amministratore ritrovati fuggiti; quando che avendo appurata la frode da questo commessa, doveva supplicare il Rè per il mediato arresto, e non far che si fusse reso accorto il medesimo della ruina che li sovrastava. Dopo questa carcerazione fu imposto al Marchese d'Anna di sorrogare nuovi Ufficiali. Questo si vede eseguito in persona non esperta e sopra d'ogn'altro per l'ufficio di Credenziere Fiscale, che porta il carico di tutte le spedizioni Doganali, come revisore delle medesime. Questa incombenza si fa disimpegnare da Salvatore Martuscelli persona niente pratica, e poco inteso della materia Doganale, ed eccone il chiaro assurdo che n'è divenuto. Sono già quattro mesi terminati nella fine di maggio passato, nè si sa quale sia il fruttato pervenuto dalla cassa delle partite di fuori, che secondo l'anno passato importerebbe da circa ducati 15431.77, e sebbene vi sia questo fruttato, tutta volta fin'ora non se ne ritrovano formati li bilanci per accertarsi la Dogana della sua rendita. Questi istessi bilanci per la cassa maggiore della Dogana sudetta anche mancano per li mesi d'aprile e maggio e non ostante delle tante richieste fattane dal Razionale Commissario, non si sa da chi si devono formare, poichè il nuovo Credenziere Fiscale si scusa dicendo che altro la sua incombenza non è, di rivedere solamente le cartelle di spedizioni.

Deplorabile adunque è lo stato in cui si ritrova una rendita così speciosa del Sovrano, ch'è la Dogana di Napoli, e deve dirsi, ch'è ritornata nell'istesso piede, che la ritrovò il Marchese di Squillace.

Da chi crede essere impegnato per l'accerto del Real interessi, varie cose si propongono, sottomettendole all'illuminata mente del nuovo Soprintendente Generale.



Primieramente crede cosa necessariissima di un rigoroso ordine all'Amministratore, che da oggi in avanti non faccia più rilasci di menoma mercanzia che sia a qualunque contemplazioni di soggetto, ma che ognuno abbia da pagare quel diritto che al Principe appartiene.

Che l'Amministratore istesso non debbia permettere che da qualunque bastimento cali mercanzia, se prima non abbia dato il dovuto manifesto, affinché venghi soggettata alli diritti Doganali.

Doversi ripigliare il sistema di prima della muta delle squadre la quale si faccia impretebilmente in ogni due mesi, e senza riflessioni, e riguardi abbiano da girare li sostituti, e soldati, per tutte le Casse della giurisdizione della Dogana, dimodochè quel sostituto che in due mesi ha servito ne' posti di terra nell'altri due mesi susseguenti debbia servire ne' posti di mare, e quello ch'è stato in Napoli, deve poi passare in una delle Casse della giurisdizione, intendendosi l'istesso per i soldati.

Che a tenore delle Reali Istruzioni del Rè Cattolico a 15 Settembre 1748 si dovessero dalle squadre visitare tutte le carrozze, galessi, ed altro, che passeranno dalle rispettive sbarre, anche se portassero robba del Real Servizio, senza eccezione di persona alcuna.

Che li visitatori, e sottovisitori di giorno, e notte debbiano andar girando per tutte le sbarre di Napoli, e suo ristretto, e nel qual caso che contravvenissero privarli immediatamente dell'impiego.

Questo istesso metodo si dovrà tenere per le filuche di Guardia che girano ne mari, alla giurisdizione della Dogana soggetti.

Che l'amministratore debbia dare in ogni mese un chiaro e lucido conto del prodotto de' controbandi, convalidandolo con le debite cautele, e requisiti necessari, dal quale dovrà dedurre quelle pensioni, che si ritrovano segnalate del Rè Cattolico (Dio guardi).

E finalmente doversi maturamente esaminare il soggetto che debbia disimpegnare la carica di Credenziere Fiscale della Dogana, ordinando al Marchese d'Anna che subito dia conto del fruttato della cassa delle partite di fuori, delli quattro già detti mesi, da febraro per tutto maggio, con presentarne li dovuti bilanci, e l'interessi per la cassa maggiore delle mesi d'aprile e maggio.

COPIA DI DISPACCIO CON ISTRUZIONI DELL'ILLRE
SIG. MARCHESE VALLESANTORO SOPRINTENDENTE E
AMMINISTRATORE GENLE DELLA R. DOGANA DI NAPOLI DA
ESEGUIRSI PER LO BUON ORDINE DELLA MEDESIMA.

Napoli a dì 15 settembre 1748.

El Rey me manda remitir a V. S. las adjuntas instrucciones firmadas de mi mano paraque S. S. se arreghe a ellas en la administracion general de la Aduana de Napoles, sus dependencias y Iurisdicciones que S. M. tiene apojada à la actividad y zelo de V. S. a quien guarde Dios ms eis como deseo.

Palacio à 15 septiembre de 1748 el marqs Brancacho Marqs de Vallesantoro.

Die 22 ms noviembre 1748 - Exequatur ordo S. R. M. - Gregorio.

Instruciones y facultades base las quales se ha dignado el Rey conferir a D. Leopoldo de Gregorio Mrq.s de Vallesantoro la superintendencia y administracion general de la aduana de Napoles, sus dependencias y iurisdicciones, las que manda y quiere S. M. se observen y executen complidamente en cadauno de los siguientes articulos.

I. Se splicarà a examinar todos los abusos que en qualquiera manera se hallan indevidamente introducidos en servicio de la recta administracion y legitima exacion de los derechos aduana, quetandelos y reformandolos con proponer para ello a S. M. los expedientes, y medios que crejere mas eficaces y oportunos.

II. Velarà sobre todos los oficiales de la Aduana assi Regios y Proprietarios, como no; tomando secretos informes de la conducta de ellos; advirtiendoles y admonestandoles, paraque complan con la correspondiente integridad atencion, y zelo, a sus respectivas obligaciones y si cometieren faltas; passe à castigarlos a proporcion de ellas y de la condicion de el empleo que exercen privandolos de el empleo, si fuere amovible o suspendiendelos quando se trata de officios Regios o en propiedad, con dar cuenta a S. M. y proponer otros en la forma que se explica en el siguiente articulo.

III. De todas las vacantes de officios de la Aduana de esta Capital que sucedieren, hara representacion a S. M. por el conducto de la secretaria de estado y Hazienda con proponer los sujetos que estimare mas propios, capaces y habiles à un para el exercicio interino, en caso se tratase de officios vendibles bien entendido pero que respecto a los officios subalternos, como son Porteros, Capitanes substitudos, soldados y oficiales de las esbarras y aduanas del Reyno: passe dicho superintendente y administrator general a eligirlos y nombrarlos de su propria facultad y arbitrio.

IV. De su facultad y arbitrio tambien sea poner, situar y constituir oficiales y caxas con los sueldos que la paracieren combenientes en todos a aquellos lugares de la dependencia de la aduana de Napoles donde juzgare a proposito y necessario para el mejor acierto y ventaja de los intereses de la misma ann que en ellos nunca por lo passado los hubiere havido; haciendo primero relacion a S. M. para su soherana approvacion.

V. Haviendose servido S. M. conferir al mencionado Marq.s de Vallesantoro la superintendencia de todos y qualesquiera Tribunales y Ministros a un da Delegado de la misma aduana, deverà proponer a S. M. sojeto de talento, probidad y doctrina para exercer en esta Capital el cargo de su Asesor para que en las causas de controbando y demas controversias que se puedan ofrecer del interes de la aduana en que entrasen puntos legales que discutir pueda decidirles con el voto de dicho Asesor bien entendido que si la causa no excediere el valor de ducientos ducados, se deva executar la decision de la aduana sin admitirse gravamen apelacion ni rimedio alguno y si excediere de la cantidad expressada se de la apelacion al Tribunal de la Camara de la sumaria Y por lo que mira a las aduanas del Reyno nombre y eliga los subdelegados y para los que no fueren letrados, les destine al asesor para decidir con el voto de ellos, las controversias en que concurrieren puntos legales dandose lugar a la primera apelacion ante el mismo superintendente general Marques De Gregorio y su Asesor y la segunda siempre que la causa excediere los ducientos ducados a la Camara de la sumaria.

VI. Noticoso S. M. del abuso que se ha praticado por lo pasado tocante al gastos que ocurren por qualquiera motivo ei la aduana omittiendo de llevar cuenta y razon de ellos; pero se suplian con el producto de los contrabandos; notandose el introito de estos en aquella summa que sobraba despues de satisfechos los gastos y quando estos absorbian el entero introito del contrabando se degava de hacer cargo y data del y de los otros de forma que no se olleva ni podia tener noticia alguna legal y veridica del importe de los contrabandos y del de los gastos: concede S. M. a dicho superintendente general la libre facultad de hacer todos aquellos gastos que se ofrecieren y creiere necesarios expendiendo à este efecto los mandados con explicacion de la causa para satisfacesse sobre el producto de los contrabandos, de los quales hara tener tambien cuenta distinta, para que en todos tiempos conste y se vea el introito de estos y el exito de aquellos en cada año: bien entendido que ocurriendo algun gasto extraordinario que exceda de trecientos ducados deva primero rapresentarlo a S. M. y esperar su Real oraculo.

VII. Como el nombramiento que hizo el Rey del expressado

Marques de Vallesantoro por superintendente y administrador general de la aduana le eximio espressamente dela obligacion de presentar cuentas de su administracion e en el Tribunal de la Camara y otro qualquiera Magistrado Manda S. M. que quedando firme esta Real disposicion las cuentas de los lugartenientes Caxeros, y subadministradores de esta aduana y de las del Reyno, se hayan da examinar, discutir y liquidar por el Racional Comisario de la aduana unidamente con el mismo superintendente y administrador general admitiendose y excluyendose las partidas y sacandose las resultas segun la pareciere de Justicia: cuyas cuentas despues de liquidadas se deveren conservar unidamente con los bilanzos de los credenzeros y la escritura de la aduana en el nuevo Archivo de ella: con que pero al fin de cada año se deva formar un bilanzo general: y distinto del introito de todos los cuerpos de la aduana y de lo exitados pagado para sueldos gastos, importe de los trecientosmil ducados annuos del afito y depositos en caxa de la Thesoreria general y esto bilanzo assi formado de Racional Comissario deverà el superintendente Marq.s de Vallesantoro remitirlo todos los años e la secreteria de estado de la real Hacienda para hazerse presente a S. M. y expedire su Real aprovacion finiquito.

VIII. Haviendo llegado ab eccesso la malicia de los controbandistas y conveniendo reparla con el uso de todo el rigor Manda S. M. que el superintendente general de la aduana aplique su mayor cuidado a la extirpacion de los controbandos castigando severamente los contraventores no solo con la perdita de los intercetos pero tambien con las demas penas que prescriben las Pragmaticas y leyes de la aduana irrimisseblemente. Y a este efecto ordena S. M. que el superintendente de la aduana disponga y prescriba que se visiten y reconoscan en todas las esbarras, todos los coches calesas traynes, carros, cofres, caxas, escadelas, sacos, assi de ida como de buelta sin exception de persona alguna de qualquiera estado grado y condicion que sea privilegiada y privilegiadissima aun que sea soba del proprio real servicio de S. M. y de su Real Casa à reserva que non tengan orden especial de S. M. por la secreteria de Hazienda di rigida al mismo superintendente para exempcion de la visita y derechos. Y la misma diligencia se executerà con todo lo que va o vien por mar Napoles a 15 de septiembre de 1748. El marques Brancacho.

A di 27 agosto 1749 dall'Archivio della Regia Dogana di Napoli. Copia tratta dal libro de real dispacci sistente nell'Archivio di questa Regia Dogana presso di me. Gio. Battista Schiena Regio Archiviario.

II.

NOTIZIA ISTRUTTIVA PER IL MINISTRO DELLA REALE AZIENDA (1)

Dal piano che si consegna, verrà in cognizione dell'importo delle rendite di questo Regno amministrato dalla Regia Camera; e da altro che accompagna il medesimo rileverà quelle che stanno a mani della Soprintendenza generale.

Osserverà medesimamente da altro piano, che pure si consegnerà, gli pesi necessari, urgenti, ed indispensabili, che vi sono in ogni mese.

Deve essere di sua particolare cura che l'Avvocato Fiscale di Cappa e Spada Colangelo vada esigendo senza attrassi, e stia attento precisamente a che gli percettori delle Provincie adempiscano con puntualità al di loro rispettivo dovere.

Userà la stessa vigilanza con il Soprintendente della Real Azienda affinché tenga gli conti ogni mese bilanciati, per supplire di questa somma alle spese mensuali e avere sempre qualche riserba per gli casi urgenti che non ammettono dilazione.

Non permetterà che dalla Tesoreria Generale si paghi un solo grano senza sua notizia, procurando per punto principale di far pagare in ogni primo di mese la Casa Reale, gli assegnamenti di Portici, Capodimonte e Caserta, il premio alla Truppa e gli soldi dai Segretari ed officine, e verso gli 6 o 8 del mese la paga degli Officiali e Marina, e di mano in mano la Piazza, Maggiore, Tribunali, Ministeri, e Castelli, regolandosi in maniera che per il giorno quindici di ciaschedun mese siavi effettivamente il Prest per la Truppa, il quale si paga in ogni quindici giorni. Soddisfatto il secondo Prest, veda di pagare gli assentisti e di rimettere gli stabiliti docati 12/m nelli Presidii, soddisfacendo le pensioni e le elemosine.

Nel regno di Sicilia vi è l'arrendamento del tabacco, il quale essendosi affittato per doc. 60/m di più del passato, col beneficio dei quinti a favore dell'affittatore, restano di netto per la R. Corte doc. 48/m più del frutto solito; per la cui somma si diede ordine di esigersi separatamente e di introitarsi in questo Regno di Napoli cioè duc. 36/m a favore della Regia Dogana di Napoli che ne paga 3/m per le fabbriche di Caserta, compresi nell'assegnazione mensuale di duc. 16/m; E gli restanti duc. 12/m nella Tesoreria Generale. Adesso questo affitto si è aumentato ad altri duc. 30/m oltre gli duc. 12/m che la Regia Corte ha acquistato sopra gli

(1) A. S. N., Esteri, fs. 3430.

60/m, per gli quinti che spettavano al passato affittatore; in massendosi affittato per doc. 60/m di più del passato, col beneficio niera che dedotti gli soli quinti sovra detti duc. 30/m restano a beneficio della R. Corte duc. 24/m che uniti con gli duc. 12/m degli espressati quinti dei 60/m, compongono l'aumento di duc. 36.000 l'anno gli quali aggiunti alli riferiti duc. 48/m fanno duc. 84.000 che si esigono terzialmente a ragione di duc. 28/m per ogni terzo; ed essendo principiato detto nuovo affitto ai 24 dello scorso mese di gennaio, viene il primo terzo a maturare ai 24 maggio, e detta somma per conto a parte si dovrà esigere dal Regio Segreto di Palermo Marchese Don Camillo De Gregorio e farà poi qui venire per pagarsi cioè duc. 16/m in Tesoreria Generale.

Eguualmente nello stesso Regno di Sicilia vi è l'arrendamento della estrazione della seta che si amministra in Messina da quel Segreto ed in Palermo dallo altro Segreto e dagli introiti dell'estrazione medesima pagandosi prima onze sei mila che si devono alli Consegnatari circa onze 900 annue di spese di Provvisionati ed altro, tutto l'avanzo deve andare per conto a parte ad esigersi e rimettersi in questo Regno di Napoli.

Detto Segreto di Palermo ha anche l'amministrazione della Contea di Mascali e l'avanzo che poco più poco meno importa annui duc. sei mila, si tiene in conto a parte.

Vi è per ultimo nello stesso Regno di Sicilia, la Beneficiata, gli cui prodotti pure si notano per conto a parte.

Per lo ritiro di questo danaio senza perdita, si è fatto rimettere in buona parte dal Segreto medesimo di Palermo, che ha rilasciato il due per cento, che si suol pagare; e quando si è conosciuto il cambio, per non far soggiacere la Real Azienda a discapito se ne son assegnati gli pagamenti agli assentisti di Corte, distribuendo porzione all'uno e porzione all'altro.

Si ritrova fatto lo Negozio della compra di conto della Regia Corte di tutti gli sali di Trapani e Marsala, essendone Amministratore Generale detto Segreto di Palermo, che tiene socio di sè Don Francesco Mancuso per Amministratore in Trapani; e conseguentemente è necessario procurarsi la vendita e smaltimento di esso sale, facendosi dei partiti precisi con il Milanese.

La Regia Corte nello stesso Regno di Sicilia, si è obbligata di somministrare al Segreto di Messina salme seimila di grano da quei Regi Caricatoj al prezzo di tari 58 la salma, qual Partito si amministra dal Duca di Villarosa Maestro Portolano con essersi disposto che tutto l'utile si vada convertendo in capitale fin tanto che si faccia il fondo onde comprarsi detto grano e fatto che sia allora si potrà ritirare ogni anno l'utile enunciato.

Per ben regolare gli introiti e gli esiti delle rendite del Regno di Sicilia, è necessario tenersi una corrispondenza col Vice-

rè, Presidente Natoli, ed anche con il Razionale Spinelli bene inteso ed informato.

Nella Segreteria di Azienda ci è una Giunta denominata dei Fiscali nella quale intervengono il Luogotenente Marchese Cito; il Marchese Muri, il Cardinale Vargas e Don Domenico Cardillo; e si è dato per aggiunto il capo di Rota Romano invece del Presidente Sessa che è a Taranto: il Razionale Faro fa da Razionale e Segretario ed il Notaio della Regia Corte v'interrà per causa delle ricompre che si fanno. In questa Giunta si van esaminando, rendite ed alienazioni fatte dalla R. Corte, e dove si ritrova che il frutto sia maggiore del quattro per cento, si ricompra la partita; e quando non vi è danaio, si aliena una partita di fiscali al quattro e si compera al sei e sette per cento. Nella Giunta medesima si van esaminando gli arrendamenti venduti dalla R. Corte e dove si conosca esservi del vantaggio, si ricomprano facendosi prima la proposizione alli Consegnatari se vogliono il capitale o il quattro per cento. Tutti si sono contentati del quattro per cento; ed allorchè taluni, nella credenza di non far succedere la ricompra, ave detto volere il denaio, se gli è dato, con essersi preso sopra l'arrendamento medesimo al quattro per cento.

Vi sono duc. 140/m l'anno, che si esigono dalla stessa giunta per fare delle ricompre, lasciandosi lo residuo del profitto a carico della regia camera e dei percettori del Regno. Quando vi è stato bisogno di denaio, quel che si è esatto da questo avanzo si è passato alla tesoreria generale.

Questa sudetta Giunta si deve mantenere, essendo necessarissima e di sommo utile al real servizio. Fa duopo però che il Ministro agisca con sommo particolare zelo facendosi bene carico dell'assunto di cui si tratta, mentre tutto il bene dipende dalla sua applicazione, senza la quale poco vi è da sperare.

In detta segreteria vi è altra giunta, chiamata la conferenza di commercio, ove si trattano tutti gli affari attinenti a commercio, fabbriche di porti e navigazione, la quale pure devesi mantenere come importantissima al bene del traffico, e per esaminare le spese che vi si fanno.

Il Ministro di Azienda deve tenere in ogni settimana carteggio con gli percettori e con il presidente di Foggia per avere nota delle esigenze e poi confrontarle con le note che porta il fiscale Colangelo.

Nello stesso modo deve tenere una particolare vigilanza sopra il tribunale della regia camera, e precisamente per le cause fiscali, affinchè si facciano con sollecitudine.

Gli razionali Bruno, Fontana, Taro ed Aiello ponno dare al ministro delle molte notizie per sapersi regolare.

Con motivo che gli ministri che intervengano nelle riferite giunte dei fiscali e conferenza del commercio, sono camerati, quando il Segretario di Azienda tiene notizia di esservi affari gravi di camera o di catasti di alcune università, si fa venire le scritture nella giunta e dispone che in sua presenza si esaminino e terminino.

Necessitano nella segreteria buoni ufficiali, per essere troppo infelice la presente situazione, trovandovisi gli seguenti di poco o niuno servizio.

L'ufficiale maggiore Vildosola zio, essendo morto il nipote.

Suasso infermo da molti anni.

Sorrentino. Errera. Gonzales (inabili per metà).

Stavano situati nel Regno di Sicilia quindici battaglioni d'infanteria, tra quali due svizzeri, e due reggimenti di cavalleria, che si pagavano colà, tanto per il Prest e Paga, quanto per gli viveri ed utensili, e solo da questo regno gli si somministrava lo vestiario. Per adesso la Maestà del padrone ha disposto che sei battaglioni d'infanteria e due reggimenti di cavalleria passino in questo sudetto regno, onde seguendo colà lo disgravo della spesa, qui viene ad essere maggiore il peso; e siccome non vi sarebbero qui fondi sufficienti da supplirsi, si è stabilito, che esso Regno di Sicilia, dalle rendite a carico del tribunale del real patrimonio rimetta ducati ventimila al mese a questa general tesoreria; incominciando dal primo del ventuno aprile in avanti.

Procurerà il Ministro d'azienda di trovare il modo onde girare questo danaio e farlo venire con minore discapito che sia possibile, mentre in oggi il cambio con quel regno si ritrova molto alterato a causa di essersi serrate le tratte; potendolo far venire in ogni due o tre mesi con feluche o galeotte; con riflettere però che ritirando il contante, a poco a poco verrebbe a rimanere detto regno senza moneta; e per maggiore facilitazione sarà proprio che ne assegni agli assentisti una porzione, buonificando loro qualche cosa per il cambio.

Allorchè conosca che essa truppa non sia più necessaria in questo regno, detto ministro farà le sue istanze per restituirsi in Sicilia equal numero, ad effetto di disgravare questo regno e far sì che quelle rendite si consumino colà stesso.

Nella città di Reggio vi è un battaglione di guarnigione, al quale si paga il suo prest per via della tavola di Messina, dal cui ministro di azienda se ne rimette in ogni mese la partita del pagamento che poi si passa alla scrivania di ragione.

Parimente nel regno di Sicilia vi è lo donativo perpetuo volontariamente offerto in somma di scudi ottantamila di quella moneta in ogni anno per lo mantenimento di tre reggimenti che viene a corrispondere a ducati 96/m ed inoltre altro donativo triennale

di ducati 150/m, esigendi in quattro anni, la cui rata riviene a ducati 37.500 annui; quali due donativi si esigono per conto a parte e ne tiene la esigenza il Duca di Pratoameno maestro razionale e deputato del regno; ed essendosi sovra dette somme assegnati ducati diecimila al mese agli assentisti di questo regno in conto di ducati 14/m di anticipazioni convenute nel loro contratto dalla Tesoreria di Napoli poi gli si pagano mensualmente ducati 4000-a compimento della medesima; e quando presentano gli conti in camera, della stessa tesoreria si soddisfa lo residuo del loro avanzo, dedotta prima detta anticipazione.

In Sicilia medesimamente vi è l'introito delle bolle della crociata, che si esige dal tesoriere destinato Duca di Montalbo, e sovra di esso prodotto vi è l'assegnamento di ducati novemila al mese all'assentista di marina.

Deve il segretario di azienda tenere carteggio e con lo mentovato Duca di Pratoameno per sapere come vada la esazione delli donativi, come si ha pagato l'assentista dei viveri, ed apprestarlo sempre affinché vada in corrente, giacchè quando si dà luogo agli attrassi, riesce poi difficile; e con il Duca di Montalbo per essere inteso se venga soddisfatto quello della marina; ed ogni anno si farà dare il conto del fruttato delle bolle; ed in ciaschedun mese un bilancetto di quello dei donativi a tenore del solito.

L'espressato Duca di Pratoameno tiene l'incombenza della rimessa delle colonne e pietre di Castronuovo per servizio della Real fabrica di Caserta essendovi un partito fatto dal tribunale del patrimonio per lo trasporto di une e delle altre fino al molo di Palermo.

Va a carico ancora di esso Duca la commissione di scalini di marmo che si travagliano in Trapani per il Real Palazzo di Caserta; ed ultimamente il medesimo Duca ha liberato lo partito di mille balaustri non lustrati a carlini venti cadauno in servizio del palazzo di Portici, essendogli ordinato di far lustrare uno di detti balaustri e rimetterlo con la nota della spesa ad effetto di calcolarsi se meglio convenga farli lustrare in Sicilia, oppure in Napoli.

Nella compagnia di Messina il Re nostro Signore vi tiene il capitale di ducati ventimila, ed altri diecimila S. M. la Regina nostra Signora; ed in ciaschedun anno il direttore e deputati sono obbligati a rimettere lo bilancio con la notizia del guadagno o perdita che vi fosse stata. E nella conferenza di commercio è necessario che il segretario di azienda tratti gli affari di detta compagnia e vada procurando di sostenerla; sperimentandosi che a causa della presente interruzione di commercio e forse ancora per poca applicazione non ha dato finore quel vantaggio che si attendeva. In agosto del venturo anno 1760 andando a terminare l'affitto della Dogana di Napoli, ch'è insomma di ducati 300/m, doveva il mini-

stro con anticipazione procurare il rinnovarlo per lo stesso estaglio, senza lasciarsi indurre a fare aumento alcuno; e quando conoscesse che gli consegnatari non volessero divenire farà saper loro che la corte vuol ricomprare l'imposizione di grana venticinque ad oncia detta del Vandeinden, per cui vi è il patto della ricompra, come dal contratto che conserva il notaio della regia Corte, nella quale ricompra detta regia Corte andrà a guadagnarci; e gl'interessati per non perdere facilmente l'affitto; e qualora fusse nella necessità di divenire a detta ricompra la regia Corte verrà ad avere nella dogana due imposizioni proprie, cioè detto Vandeinden e gli carlini tre ad oncia, oltre di altre due sovra la cera e zuccari, ed unite allo affitto della grana ventitre ad oncia che va separato, sempre ne terrà la maggior parte e potrà facilmente indurre ad affittarsi le altre che sono quella del reale, l'altra di grana quindici di Abruzzo, l'altra di grana quindici detta del nuovo imposto e quella del peso e mezzo peso.

Nella Camera vi sono due giorni assegnati per trattarsi solo le cause fiscali; ed è necessario che il Ministro di Azienda invigili per farsi con effetto tali cause; procurando soprattutto nell'elezione dei membri che compongono detto Tribunale, che gli soggetti siano dotti, integri, di sperimentato zelo, ed in particolare amanti della fatica; dovendosi rifletter che li litiganti van tutto giorno in giro per far valere le loro ragioni; e che non essendovi veruno che facci conoscere al Ministro ciò che siavi in contrario, giacchè l'Avvocato fiscale parla solo in Rota nel giorno, che si tratta la causa; se ne' Ministri non concorrono le circostanze sudette, e che abbiano la ambizione di farsi onore, il Regio fisco ne avverrà la peggio.

Si è disposto in Camera la coordinazione dei libri, che quasi tutti si erano parlari, per non dire appostamente dispersi. Si terminarono quei del Cedolario ed essendosene già fatti quattro, di quattro provincie si va di mano in mano formando gli altri delle adhoe e fiscali, sotto la causa del Razionale Bruno. Parimenti si è stabilito di formarsi li libri di tutti gli Uffici del Regno, con le istruzioni di ciò che appartiene a ciascheduno ed ancora la tariffa degli emolumenti e diritti, che loro spettano, ed è necessario, che si tenga ciò in vista per venirsi a terminare al più presto un tale travaglio.

Resta ordinato pure la formazione in Camera di un nuovo archivio per potersi coordinare tutta la scrittura, che malamente sta buttata per terra senza registro, e conviene che si insista per concludersi questa opera tanto importante.

Si avverte al Ministro di Azienda, che allorquando vi sarà danno da investire in ricompre, la prima mira doverà essere quella

di ricomprare le partite alienate delle adoe e di Cassa Militare, e quelle alienate sopra l'arrendamento del tabacco per essere queste le rendite di maggiore importanza, e niente sottoposte ad attrasso nell'esazione.

La stessa Regia Corte tiene pure in affitto le Dogane di Puglia per annui duc. 90/m. Questo affitto si deve mantenere e quando gli consegnatari non volessero continuarlo si passerà alla ricompra per cui vi è il patto ed in tal caso verrà la Corte a guadagnarvi duc. 12/m l'anno.

Nello stesso modo si deve mantenere ancora l'altro affitto delle Dogane di Calabria che va unito a quello dell'arrendamento dei ferri, mentre giova infinitamente che le Dogane tutte siano a mano della R. Corte, nell'intelligenza d'altronde che ritrovandosi molto avanzato questo affitto non pare verosimile che gli Governatori possano difficoltare di confermarlo, molto più che sin ora al terminare d'un affitto e questi e quegli degli altri arrendamenti, volontariamente hanno fatto istanza per la proroga del nuovo.

Devesi parimente mantenere l'estaglio che in oggi corre l'altro affitto de le sete di Calabria, avvertendosi che siccome quando era in mano dei Consegatari non ne percepivano altro che duc. 90/m annui, e quante volte pretendessero maggiore estaglio per causa del profitto che la R. Corte ne ritrae; starà il Ministro di Azienda nell'intelligenza che con motivo che prima dell'affitto, gli Ecclesiastici si erano mantenuti nel possesso di non rivelare le loro sete e conseguentemente di non pagare; e per contrario la Maestà del nostro Padrone in vigore del concordato con la Sede Apostolica gli obbligò a pagare nello stesso modo dei Secolari; perciò tenendo origine un tale aumento da quella nuova situazione, il R. Fisco con giusto titolo potrebbe pretendere di spettare a sè.

Conviene pur anco mantenere l'affitto dei sali di mare di Calabria; anzi trovandosi a mano della R. Corte le imposizioni delle grana 120 e grana 82 e 1/2 di tutti i sali del Regno, fà d'uopo che si ricomperi anche questo arrendamento che si è lasciato per la prontezza con la quale i Governatori ne han fatto l'affitto. Verrebbe solo a restare l'arrendamento dei sali dei 4 fondaci che non si può ricomprare per causa della transazione fue in duc. 110/m, ma come la lesione fu grande e collo discalarsi le sole partite al 4% vi sarebbe lo beneficio a favore della R. Corte di annui duc. 26/m; per conseguenza il Ministro d'Azienda quando sia in istato di depositare tutti i 110/m duc. dovrà insistere per farsi la causa e dichiarandosi lesiva la transazione medesimamente ricomprarlo.

III

ISTRUZIONI PER LO STABILIMENTO DEL
SUPREMO CONSIGLIO DI FINANZA (1)

Ecc/mo Signore,

qui annesso rimetto nelle mani di V. E. di Real ordine una copia delle Istruzioni, che il Re nostro Signore ha formato per il Regolamento delle funzioni da esercitarsi dal Supremo Consiglio di Azienda surrogato al Segretario di Stato, e del Dispaccio di Azienda, affinchè V. E. possa servirsi farne l'uso, che per la sua parte corrisponde; informandole nello stesso tempo, che il Presidente prenderà possesso, dopo il Consiglio di Stato di Giovedì, nel Consiglio di Azienda venerdì mattina.

Napodi, 20 novembre 1782.

Ecc/mo Signore Giovanni Acton

Lo stato attuale delle reali finanze, richiedendo le paterne nostre cure per esaminare seriamente i gravi disordini, che nell'amministrazione delle medesime si sono da lungo tempo introdotte e radicate, ci pone nell'obbligo d'indagare la ragioni per cui si deteriorano le principali sorgenti della ricchezza nazionale, e si ammiseriscono i popoli, quando per la felice posizione dei nostri domini, l'agricoltura, le arti ed il commercio dovrebbero in essi più che in ogni altra parte fiorire, produrre l'abbondanza, e la felicità degli amatissimi nostri sudditi, e procurare insieme la ricchezza relativa del nostro Real Erario. Da tali riflessioni essendo mossa la nostra sovrana mente, ci siamo determinati a voler riformare gli antichi e perniciosi abusi del confuso sistema delle nostre finanze per restituire efficacemente l'abbattuto vigore alla Nazione, promuovendo i sicuri canali della ricchezza dei sudditi, e dello Stato. A questo oggetto, dunque, abbiamo stabilito di erigere un Consiglio di Azienda che possa colle assidue sue applicazioni coadiuvare alle nostre benefiche intenzioni, la destinazione e le incumbenze del quale saranno determinate dalle seguenti istruzioni.

I

Lo scopo principale del Consiglio d'Azienda sarà di esaminare colla maggiore possibile accuratezza, i difetti, ed i disordini che attualmente esistono nel ramo di Azienda considerato nella sua maggiore estensione, proporre i mezzi più efficaci ed opportuni per rimediare ai mali che si saranno evidentemente scoperti, e

(1) A. S. N., *Esteri*, fs. 3430.

stabilire un nuovo sistema di finanze corrispondente alle nostre mire, ed alla tranquillità, ed utile dei nostri sudditi.

II

Per conseguirsi un tale oggetto avrà il Consiglio di Azienda, sotto l'immediata sua ispezione tutte le rendite del nostro stato nella forma in appresso descritta, da qualunque parte derivino, come ancora i Ministri, gli Officiali ed ogni altro genere di persone che amministrano, o esigono o per qualunque altro titolo hanno ingerenza negli affari di Azienda: Quindi stabilito che verrà detto Consiglio, saranno sotto la sua ispezione le rendite fiscali i prodotti di tutte le Dogane, il fruttato degli arrendamenti, il prodotto delle adoe e dei Rilevi, e feudi devoluti, l'economico della Posta, i beni allodiali, ed ogni altro insomma che ora appartiene o che in appresso potrà appartenere al nostro Real Erario, non esclusi i beni Gesuitici, delli quali però se ne terrà sempre conto a parte per li cui di vantaggio pubblico a cui sono destinati.

Riunendosi per tal modo sotto un solo sistema ed in un sol conto tutte le rendite dello Stato, si conseguirà un miglior ordine ed economia nella amministrazione, ed una maggior forza, e facilità nel combinare le operazioni che richiederà il vantaggio dei Reali interessi nelle opportune circostanze.

III

Dipenderanno anche per lo stesso motivo dall'immediata ispezione del Consiglio di Azienda, il Tribunale della R. Camera della Sommaria, il Magistrato del Commercio, (per gli affari che possano avere relazione e dipendenza dal detto Consiglio), la Soprintendenza della Real Azienda, e per le materie consultive di quel ramo, la camera di Santa Chiara, come altresì la Giunta di Sicilia, per gli affari concernenti all'azienda di quel Regno; il Tribunale della Città con tutte le sue Deputazioni, ad esclusione però di quella della salute; i Delegati deli arrendamenti, e dei Banchi; la Giunta dell'annona della Capitale e delle città del Regno, col Prefetto della medesima ed Eletto dal popolo; il Presidente, e le Udienze del Regno per tutte le dipendenze, che riguardano gli interessi della Dogana di Foggia; i Governatori Generali delle Doganelle degli Abruzzi; tutti gli amministratori della dogane della Capitale e del Regno, i loro dipendenti, i subalterni, tutti i tesorieri, i percettori delle Provincie, ed ogni altro Ministro, o Officiale che agli affari di Azienda si trova destinato; le Officine di conto e ragione con tutte e loro dipendenze; il Ministro di Azienda dei Presidi di To-

scana, e tutti i Tribunali, Ministri officiali, ed officine della stessa dipendenza del Regno di Sicilia.

IV

Quantunque per il sistema Generale stabilito di sopra si dichiarino dipendenti dal Consiglio di Azienda li rami dell'Allodiali, quello dei Fondi devoluti, dei beni Gesuitici e dell'Economico della Posta, continueranno però ad esistere fino a nuova nostra determinazione le varie Giunte per tali rami erette colla facoltà di amministrare quelle dipendenze e saranno dall'attuale nostro Segretario di Stato, che con intiera nostra soddisfazione le dirige, rimessi al predetto consiglio i conti ogni trimestre o quadrimestre risultanti da quelle dipendenze nei quali specificandosi l'introito ed esito per le necessarie spese, si farà uso di quelli conti, e relazione nella formazione generale dello Stato preciso di tutte le rendite e pesi del Regno sotto qualunque titolo, convenendo di continuare tal sistema fino a nuovo ordine; tanto per evitar la confusione nel principio di questo stabilimento che per dare il tempo opportuno al Ministro di Stato che ne viene ora particolarmente incaricato di consolidare le utili operazioni, che ha intrapreso in beneficio dello Stato e del nostro Real Erario: mentre s'introiteranno volta per volta nella Tesoreria Generale le somme che avvanzeranno dalle predette dipendenze e che formeranno in appresso un ramo cospicuo della medesima; da lui però sarà costantemente separata (come viene prescritto di sopra) ogni provenienza dai beni Gesuitici.

V

Vogliamo eccettuare per altro dalla dipendenza e generale ispezione del Consiglio d'Azienda li vari rami che riguardano la Marina Mercantile, la navigazione, pesca, e commercio marittimo; quanti sono il Consolato di mare e terra, la Soprintendenza dei porti, la Giunta della Navigazione mercantile, la Soprintendenza e Deputazione Generale della Salute, il Tribunale del Commercio per tutto ciò che spetta al Commercio marittimo; alle quali parti si riuniranno parimente le altre dipendenze marittime del Giudice dell'Armiragliato (sic) e dei Consoli nei porti esteri che tutte dipenderanno d'ora in avanti dalla Real Segreteria di Stato e Marina.

VI

Il primo Consiglio d'Azienda sarà composto da sette individui, cioè un Presidente Direttore delle Finanze con tutte le prerogative di Segretario di Stato; i tre attuali nostri Segretari di

Stato; e tre Consiglieri ordinari, ma siccome tre Segretari di Stato sono applicati ad altre serie occupazioni del nostro Real Servizio, vogliamo però che quantunque debbano considerarsi come membri fissi ed ordinari del Consiglio d'Azienda, possino però venire dispensati d'intervenire continuamente alle sessioni ogni qualvolta dalle loro incumbenze particolari ne venissero impediti.

VII

Il Presidente delle Finanze occuperà com'è regolare il primo luogo nelle sessioni del Consiglio osservandosi però dal medesimo e dagli altri membri di praticare costantemente rispetto agli altri Segretari di Stato che v'intervverranno; il metodo stesso che si usa nella Giunta degli Abusi per non indicarsi precedenza alcuna relativamente ai Segretari proporrà egli tutte le materie che dovranno trattarsi nel Consiglio, fisserà il tempo e modo in cui si dovranno trattare ed esaminare quelle che giudicassero di proporre gli altri Consiglieri, oltre gli affari che appartengono alli rispettivi loro Ripartimenti; voterà ultimo nelle determinazioni da prendere, firmerà tutte le liberanze; ed ordini relativi ad introiti e pagamenti per la Tesoreria Generale, e per le Officine di Conto e ragione. Egli solo finalmente riferirà a noi le risoluzioni o proposizioni del Consiglio d'Azienda in tutti gli affari che richiederanno la Sovrana nostra approvazione ed oracolo che indi comunicherà al Consiglio medesimo per l'esecuzione.

VIII

Il Presidente predetto sarà da noi scelto in quell'ordine di persone ove lo giudicheremo più conveniente, avendo riguardi sempre al merito e qualità personali dei soggetti preferibilmente ad ogni altra considerazione. Gli altri Consiglieri ordinari saranno prescenti o dal Ceto dei Cavalieri o di qualunque altro, purchè siano forniti di requisiti necessari all'impiego che dovranno occupare, in cui richiedesi oltre lo zelo per il nostro Real servizio; e per il bene della Patria, probità, fermezza, accuratezza ed intelligenza. Uno di essi dovrà però destinarsi dal ruolo di Togati, affinché istruito dalle cose legali dei Riti Camerali precisamente, e delle materie feudali e Giurisdizionali, possa esaminare e riferire sopra quanto sia per occorrere nel Consiglio d'Azienda. Ed affinché la persona del Togato da noi eretta in Consigliere d'Azienda resti decorata vogliamo perciò che la medesima gode sempre le Onorificenze e prerogative accordate ai Consiglieri della nostra Camera Reale di S. Chiara, delle quali potrà fare uso in qualunque Tribunale ove di nostro Real ordine sia per intervenire.

IX

Rimarrà a disposizione del nostro Sovrano arbitrio il presciogliere dall'ordine dei Togati uno o più membri del Consiglio di Azienda, il restringere o ampliare (sic) il numero dei Consiglieri ordinari ed il destinarvi Consiglieri soprannumerari Straordinari.

X

Dovendo il Consiglio d'Azienda esercitare intieramente tutte le facoltà che unite furono in passato concesse al Segretario di Stato e al Soprintendente Generale della Real Azienda, ciascuno dei tre Consiglieri che unitamente al Presidente faranno l'attuale Consiglio di Azienda, avrà le proprie incombenze ripertite e divise; e quindi subalterni e gli Ufficiali destinati agli affari di questa pertinenza riferiranno ad esso l'occorrente, gli comunicheranno le carte e scritte relative delle quali istruendosi farà egli il rapporto in scritto o a voce nel Consiglio predetto; da questo si determineranno gli affari che dovranno a noi farsi presenti nella giornata che destineremo, notandosi nell'espedito, solito formarsi delle Reali Segreterie, il voto del Consiglio per indi, dopo sentita la Sovrana nostra risoluzione distendersi dal Presidente il Decreto e consignarsi l'espedito al Consigliere suddetto per l'esecuzione.

XI

Quando si trattasse di affari di piccolo rilievo o già stabiliti o determinati una volta e che hanno il loro corso ordinario e regolare, basterà che il Consigliere li proponga nel Consiglio di Azienda per indicarsi gli ordini convenienti nella forma che appresso si prescriverà .

XII

Stabilito in tal modo il Consiglio di Azienda per dare al medesimo una maggior perfezione e facilitare i travagli che dovrà intraprendere, è nostra mente di destinare tre o più assessori scelti tra le persone capaci ed intelligenti dell'economia politica ed abili ad escogitare, discutere, e proporre i mezzi per rimetter in prospero stato il Regno e l'erario. Ciascuno di essi verrà dal Consiglio sudetto incombenzato ripartitamente dell'esame di alcuno dei rami di azienda, e di tutto ciò che si comprende sotto la sua generale ispezione, inclusi l'agricoltura, le arti ed il commercio, sarà in tal caso dovere dell'assessore di istruirsi diligentemente e con accuratezza della dipendenza cui viene proposto, o del fatto, e particolar circostanza dell'affare commessogli; quindi

comporrà in scritto la sua relazione, e parere nel Consiglio, proponendo i mezzi, ed espedienti, che stimerà i più opportuni per il miglioramento dell'affare, e provvedimenti sull'assunto.

XIII

Dovendosi prescegliere gli assessori tra le persone illuminate di ogni cetto, le più probe ed oneste, zelanti per il pubblico bene, amici dell'uomo e della Patria fedeli e diligenti esecutori dei nostri voleri, e delle benefiche nostre intenzioni; è nostra Realmente che si applichino i medesimi assiduamente a scrutinare lo stato attuale delle finanze per esaminare i mezzi di riformare il difettoso, illuminando colle loro ricerche il Consiglio ed apprestandogli le vie più facili per intraprendere ed eseguire tal riforma, vogliamo parimente che gli assessori di rango qualificati, o togati intervenghino nel consiglio d'Azienda allorchè dovrà riferire la loro consulta, o ne saranno avvisati per esporvi a voce la loro riflessione, ed avere voto deliberativo nelle materie di loro pertinenza.

XIV

Saranno a nostro arbitrio destinati due o tre commissari che dovranno considerarsi come capi subalterni, ed Ufficiali Maggiori di Ripartimenti delle nostre finanze; questi dirigeranno sotto l'autorità del consiglio la corrispondenza con tutti gl'amministratori, ed Ufficiali rispettivi dei loro ripartimenti, riceveranno le lettere, e rappresentanze dei medesimi dal Presidente del Consiglio. A lui saranno dirette e le faranno presenti nelle radunanze di detto consiglio, o ai consiglieri, rispettivi unitamente alle consulte, e pareri che pervengono dai tribunali, e dopo di essersi preso la risoluzione dal consiglio nella forma sopra indicata all'articolo X, decreti, e gli ordini che risulteranno saranno distesi dai detti commissari, e firmati dai medesimi nel fondo del foglio, il quale poi sarà sottoposto nel luogo conveniente da uno dei consiglieri per mandarsi alla sua esecuzione, quando si tratti della corrispondenza per l'amministrazione che spettava in passato al Soprintendente Generale di Azienda; Per le risoluzioni poichè dovranno comunicarsi alle Real Segreterie, e dai tribunali in seguito di nostra sovrana determinazione, saranno queste firmate dal solo Presidente nella stessa conformità che ora vien praticato dai Segretari di Azienda.

Si conserverà per quanto sarà possibile nella spedizione degli affari l'uso stesso che ha fin qui tenuto la Segreteria di Azienda lasciando al consiglio di stabilire in appresso un metodo più esatto, o più semplice, allorchè lo stimerà conveniente al nostro miglior servizio.

XV

Tutti gli attuali Ufficiali della Segreteria di Azienda, e della Soprintendenza, i portieri, ed altri ivi impiegati resteranno addetti e dipendenti dal consiglio di Azienda colle cariche rispettive, che il consiglio stesso gli destinerà, rimanendo all'arbitrio ed intelligenza del medesimo la riforma, e la distribuzione, che stimerà fare dei suddetti: A tale oggetto nelle prime sessioni il consiglio d'Azienda proporrà per farsi a noi presente, quell'ordine che stimerà opportuno, e quelle riforme che giudicherà necessarie per il buon regolamento delle Segreterie di detto Consiglio, e per il registro esatto, e regolare delle deliberazioni che si prenderanno dal medesimo precedente la nostra sovrana approvazione.

XVI

Il Consiglio di Azienda si terrà regolarmente due o tre volte nella settimana a disposizione del Presidente, il quale farà avvisare ai membri del medesimo la giornata ed ora rimanendo a suo arbitrio di convocarlo più frequentemente se lo stimerà necessario. Il luogo destinato per il Consiglio sarà quello stesso ove finora si è tenuta la nostra segreteria di Azienda. Assisteranno inoltre ogni giorno il Presidente Consiglieri, e Commissari nel luogo destinato al dissimpegno dei rispettivi loro affari, e delle loro incumbenze; vogliamo per tanto, che i consiglieri che saranno scelti dall'ordine dei Togati siano dispensati da ogni altra carica, che fino al tempo della loro elezione esercitarono nei Tribunali ordinari di questa Capitale, potendo essi ritenere soltanto quelle delegazioni che non appurarono all'attuale loro incumbenza; il che per altro rimarrà riservato al nostro arbitrio di determinare secondo le circostanze.

XVII

Siccome vi sono e potranno introdursi degli abusi nella Amministrazione delle nostre finanze che difficilmente si potranno rilevare colle sole relazioni dei subalterni a voce, ed in scritto; vogliamo perciò che ogni anno, uno dei tre consiglieri fissi, o un consigliere soprannumerario, che a tal uopo destineremo debba farvi il giro di più Provincie, e luoghi dei nostri domini per vedere ocularmente lo stato dell'Agricoltura, arti, e commercio, esaminare diligentemente i difetti dell'Amministrazione, o della posizione delle nostre finanze, sentire le lagnanze dei nostri amati e fedeli sudditi, e fare di tutto un fedele, e distinto rapporto al Consiglio di Azienda, il quale proporrà a noi gli opportuni e convenienti rimedi, nel modo sopra stabilito, e riceverà le Sovrane

nostre determinazioni, dirette unicamente a sollevare i nostri Popoli, ed a procurare il bene, e vantaggio dei nostri Stati.

XVIII

Occorrendo di doversi trattare nel Consiglio d'Azienda affari per i quali si stimasse opportuno dal Consiglio medesimo di sentire il Luogotenente della Camera, o alcuno de' nostri Avvocati Fiscali, o altro capo di Tribunale; concediamo in tal caso la facoltà al Consiglio d'Azienda di chiamare uno o più dei sopraccennati soggetti, i quali, intervenendo, avranno nel Consiglio predetto il loro voto per quella volta nelle deliberazioni, che si prenderanno relativo alla loro chiamata.

XIX

Accordando noi come di sovrano nostro volere accordiamo al Consiglio di Azienda l'autorità e la facoltà di soprintendere a tutti i rami delle nostre finanze ed a tutte le rendite del nostro Stato che perciò vogliamo che si riuniscono sotto la sua ispezione: comandiamo che la principale incumbenza del Consiglio sudetto sia quella di investigare e scoprire i difetti dell'Azienda nella posizione e stabilimento delle finanze, che nel modo di amministrarle e quindi di proporre a noi i mezzi che stimerà più opportuni, giusti ed efficaci per la riforma, provvedimenti, o miglioramenti da prescrivere.

Esaminerà il Consiglio sudetto ciò che concerne le collette, o fiscali i difetti nella distribuzione delle medesime. Quelli del libro del Cedolario dai quali derivasse spesso ingiustitudini, e disturbati arrendatari senza che rechino vantaggio al nostro erario; i disordini, ed abusi, che sussistono negli arrendamenti e dogane; indagherà specialmente le ragioni della decadenza della sete nelle provincie che prima formava un ramo cospicuo della ricchezza nazionale, e sembra in oggi in positiva decadenza, esaminerà parimente con la maggiore accuratezza lo stabilimento e gli inconvenienti dell'amministrazione dell'arrendamento dei sali, che nell'attuale sistema cagiona non solo gravissima perdita al nostro real erario ma produce una vessazione insoffribile, e molesta ai nostri sudditi; esaminerà finalmente il medesimo Consiglio colle istesse mire tutti gli altri arrendamenti e dogane per rilevare quali sono quelli che impediscono i progressi dell'agricoltura delle industrie e del commercio; come potrebbero riformarsi ed in qual maniera si potrebbero più facilmente amministrare per cogliervi gli infiniti ed enormi abusi, che in questo genere si commettono per colpa e frode dei subalterni ed Ufficiali destinati alla percezione di tali rendite; osserverà quanto concerne il super-

fluo numero di quelli, e l'impropria loro destinazione come altresì di danno che deriva dall'impunità goduta nei passati disordini acciò non produca più inquietudini ai nostri sudditi, che impoveriscono senza profitto, ma anzi col danno del nostro erario.

In seguito di queste ed altre simili ricerche esaminerà il Consiglio di Azienda se per il bene dei nostri vassalli e dello Stato, meglio convenga di tenere in demanio o dare in affitto le rendite che provengono dagli arrendamenti e dogane e specialmente quelle che se ritraggono dai sali di miniera ne la Provincia di Cosenza, avvertendosi dal Consiglio che in tutte le sue ricerche, progetti, e proposizioni abbia costantemente per principal mira il bene la tranquillità e la ricchezza dei nostri sudditi, dalle quali cose non anderà mai scompagnata la felicità e sicurezza del nostro trono.

XX

Per eseguirsi dal Consiglio di Azienda la riforma delle finanze che ordiniamo sarà sua speciale incumbenza di esaminare, e proporre la maniera di abolire l'attuale generale Soprintendenza ed in seguito di tale esame il modo più proprio e conveniente di sostituire alla medesima per le materie contenziose una ruota nella Camera della Sommara, la quale con sollecitudine e opportunamente decida sugli affari di giustizia proponendo unitamente il mezzo e sistema più proprio per fissare chiaramente e circoscrivere i limiti della giurisdizione dei Tribunali che dovranno decidere sugli affari contenziosi della nostra Azienda, osservando esattamente di determinare tutto quello che spetterà tanto all'economico che al politico e contenzioso in simili materie.

Esaminerà parimente il Consiglio di Azienda quanto sia necessario per la retta più facile e meno dispendiosa amministrazione della nostra Azienda come la condizione e giurisdizione di tutti gli Uffici dipendenti dall'Azienda tanto vendibili che concessibili a nostro arbitrio, e ne proporrà, occorrendo le opportune riforme.

XXI

Saranno da noi destinati i soldi opportuni a tutti i componenti il Consiglio di Azienda.

XXII

Queste sono in generale le incumbenze che per ora vogliamo che abbi il Consiglio di Azienda riserbandoci di comunicare al medesimo quegli ordini che in appresso stimaremo più opportuni, ed in misura dei lumi che con l'inflessibile suo zelo e colle sue

assidue fatiche egli stesso ci somministrerà... tale essendo la nostra reale volontà...

Caserta li diecinove ottobre 1782 - Ferdinando.

Corrisponde con l'originale rimessomi da Sua Maestà Palazzo 19 Novembre 1782 Giovanni Acton.

IV

SUPPLEMENTO AL REGOLAMENTO ED ISTRUZIONI DEL CONSIGLIO DI FINANZE (1)

Diverse considerazioni muovendo il nostro Real animo a variare alcuni articoli del Regolamento che nell'erezione del nostro Consiglio d'Azienda stabilì la norma delle operazioni che dovrà il medesimo intraprendere, e dirigere, e prescrisse la forma da osservarsi nell'esecuzione delle sue deliberazioni; siamo ora venuti nella determinazione di fissar le seguenti prescrizioni e di comandarne l'adempimento.

I

Gli articoli I, II, II, IV, e V del pre nominato Regolamento del 19 ottobre 1782 resteranno nel pieno loro vigore, ed averanno l'intera loro esecuzione come se rinnovati venissero nella presente istruzione.

II

Relativamente all'articolo VI del citato regolamento prescriviamo che il primo Consiglio d'Azienda continui ad essere formato con l'intervento degli attuali nostri tre Segretari di Stato, di un Direttore delle nostre Finanze, e di tre, o di più altri Consiglieri ordinari, ma siccome i tre Segretari di Stato sono applicati ad altre serie occupazioni del nostro Real servizio, vogliamo perciò che quantunque debbano considerarsi come Consiglieri fissi, ed ordinari del Consiglio d'Azienda possono venire dispensati dall'intervenire continuamente nelle sessioni, ogni qualvolta dalle loro particolari incombenze ne venissero impediti.

III

Sarà considerato il Direttore dopo i Segretari di Stato che lo precedono come superiore e capo degli altri Consiglieri delle finanze e avrà rispetto a questi tutta l'autorità che prescrissero

(1) A. S. N., *Esteri*, fs. 3430.

all'articolo VII le istruzioni del 1782 relativamente al Presidente di detto Consiglio, il di cui impiego viene oggi abolito con altra nostra sovrana risoluzione. Proporrà egli in conseguenza e farà disporre tutte le materie, che dovranno istruirsi nel Consiglio, fisserà il tempo, e modo, con cui si dovranno esaminare, e discutere quelle che altri Consiglieri giudicheranno di proporre, oltre gli affari che appartengono ai rispettivi loro dipartimenti, voterà dopo i Consiglieri, e prima dei Segretari di stato; firmerà finalmente tutte le deliberanze ed ordini relativi ad introiti, e pagamenti per la Tesoreria Generale, osservando quanto è stato già prescritto per lo stabilimento del ramo militare e per le Officine di conto e ragione. Uno poi dei Segretari di Stato, a turno riferirà a noi le risoluzioni o proposizioni del Consiglio predetto in tutti gli affari, che richiederanno la sovrana nostra approvazione, ed oracolo quale dovrà esso specificare per mezzo del solito ed opportuno decreto ed indi comunicare tutto al Consiglio stesso per il canale del Direttore all'effetto che ne venga data la finale esecuzione. Il turno dei Segretari di Stato sarà di un mese per ciascuno, o di minor tempo secondo che le circostanze del loro particolar servizio ed incombenze potranno richiederlo.

IV

Resteranno fermi gli articoli VIII e IX del predetto Regolamento a riserva di quanto nell'VIII concerne il soppresso impiego di presidente del Consiglio di Azienda nel di cui luogo viene eretta la carica di Direttore delle nostre Reali Finanze, le di cui incombenze restano già prescritte nell'antecedente articolo.

V

Dovendo il Consiglio d'Azienda intieramente tutte le facoltà, che unite furono in passato concesse al Segretario di Stato e Soprintendenza Generale della Real Azienda, ciascuno dei tre Consiglieri, che unitamente al Direttore formarono il Consiglio predetto, avrà le proprie incombenze ripartite e divise e quindi i subalterni ed Officiali destinati agli affari di quella pertinenza riferiranno ad esso tutto l'occorrente gli comunicheranno le carte e scritte relative, delle quali istruendosi farà egli il rapporto in iscritto o a voce nel consiglio predetto.

Da questo si determineranno gli affari che dovranno a noi farsi presenti nella giornata che destineremo notandosi nell'espediente solito formarsi delle Reali Segreteria, il voto del Consiglio, per indi dopo intesa la sovrana nostra risoluzione distendersi il

decreto dal Segretario di Stato di turno e consegnarsi l'espedito decretato al Direttore sudetto per l'esecuzione.

VI

Continueranno ad eseguirsi ed essere in vigore gli articoli XI, XII e XIII del mentovato Regolamento del 1782.

VII

Siccome resta già stabilito all'articolo XIV dello stesso Regolamento da destinarsi, o combinarsi a nostro arbitrio due, o tre Commissari che dovranno considerarsi come capi subalterni, ed Officiali maggiori di Ripartimento delle nostre finanze, dirigeranno questi sotto l'autorità del Consiglio la corrispondenza con tutti gli amministratori ed Officiali rispettivi dei loro Ripartimenti, riceveranno le lettere, le rappresentanze dei medesimi dal Direttore al cui solo saranno dirette; e le faranno presenti nelle radunanze di detto Consiglio o ai Consiglieri rispettivi unitamente alle consulte e pareri che pervengono dai Tribunali e dopo di essersi presa la risoluzione dal Consiglio nella forma sopra indicata all'articolo III, i Decreti, e gli ordini che risulteranno saranno distesi da detti Commissari e firmati dai medesimi nel modo del foglio il quale poi sarà sottoscritto da uno dei Consiglieri nel luogo, conveniente per mandarsi alla sua esecuzione quando si tratti della corrispondenza per l'amministrazione, che spettava in passato al Soprintendente Generale d'Azienda, vale a dire di ordini ai suddelegati delle dogane, loro amministratori, ed Officiali.

Per le risoluzioni poi che dovranno comunicarsi alle Reali Segreterie ed ai Tribunali in seguito di nostra sovrana determinazione, saranno queste firmate dal sol Direttore con precedente formula che non parli in nome proprio ma bensì solamente in nome del Consiglio di Finanze, vale a dire con la seguente dichiarazione:

« Partecipo nel Real nome questa sovrana risoluzione il Consiglio delle Finanze etc. ».

VIII

Resta confermato l'articolo XV del predetto Regolamento del 1782.

IX

Il Consiglio d'Azienda si terrà regolarmente il lunedì e giovedì e quanto il servizio lo richiede il Direttore con intelligenza

del Segretario di Stato a cui spetterà il turno potrà convocarlo straordinariamente, facendo avvisare i membri del medesimo la giornata, ed ora. Il luogo per il Consiglio sarà quello stesso finora tenuto dal medesimo, assisteranno ogni giorno il Direttore, Consiglieri e Commissari nel luogo destinato al disimpegno dei rispettivi loro affari, e delle loro incombenze. Vogliamo pertanto, che i Consiglieri che saranno prescelti dall'ordine dei Togati siano dispensati da ogni altra carica, che fin al tempo della loro erezione esercitarono nei Tribunali ordinari di questa Capitale, potendo essi ritenere soltanto questa delegazione che non si apporranno all'attuale loro incumbenza, il che per altro rimarrà riservato al nostro arbitrio, di determinare secondo le circostanze.

X

I rimanenti articoli del precedente regolamento del 1782 e nominatamente dal 17 a tutto il 22 continueranno nel pieno loro vigore, ma comandiamo espressamente al nostro consiglio delle finanze di osservare, che le prescrizioni in essi individuate ricevino il preciso ed intiero adempimento. E' inoltre nostra Real volontà che il Direttore, e consiglieri sentano le parti interessate negli affari, che si discutono dal consiglio, e che il Direttore dia il giorno della settimana formale udienza, conforme la dava il passato Presidente dello stesso consiglio. E finalmente raccomandiamo al medesimo direttore, e consiglieri di Stato, oculati, ad invigilare che le deliberazioni, e discussioni del detto consiglio non siano palesate al pubblico, nè comunicate ad alcuno prima della finale decisione per evitare quei disordini che in passato sono nati con grave nostro dispiacere da un tale inconveniente.

Napoli, li luglio 1784 - Ferdinando.

V

REAL DECRETO (1)

Volendo io richiamare alla conveniente osservanza il Real Decreto de' 30 luglio 1737, fatto dal nostro Augusto Genitore nello stabilirne in questo Regno di Napoli le Reali Segreterie di Stato, ed aggiungervi quelle modificazioni che corrispondono alle variazioni occorse da quel tempo in qua, onde fissare con

(1) A. S. N., Esteri, fs. 3430.

precisione le rispettive incumbenze delle dette Segreterie, sono venute a determinare le cose seguenti:

- 1) - Apparterranno al carico della Real Segreteria di Stato ed Affari Esteri la Commissione di Segretario di S. M. la Regina: la provvista degli impieghi dei Regi Ministri, incaricati, Agenti e Consoli presso le Potenze Estere: La corrispondenza di tali Ministri, incaricati, Agenti e Consoli colla Real Corte, avvertendo che i Consoli per gli affari di commercio e della Marina mercantile debbino corrispondere separatamente per mezzo della Real Segreteria di Stato ed Azienda: La corrispondenza con tutte le potenze Estere, e loro Ministri, incaricati Agenti e Consoli residenti presso la Real Corte e quanto in tutti gli affari posson riferirsi a dipendenze estere: La soprintendenza dei Regi Corrieri, loro creazione e direzione: La superiore ispezione delle Poste; e tutto ciò che concerne l'Ufficio del Corriere Maggiore; mentre l'amministrazione economica delle Poste dee appartenere alla Real Segreteria di Stato ed Azienda colla intelligenza della suddetta Real Segreteria di Stato ed Affari Esteri: La stamperia Reale: L'Archivio della Cancelleria: Le cifre per la corrispondenza estera: I Reali Sigilli: Il Supremo Tribunale e conservatore della nobiltà, e suoi annessi: La Provvista dei Grandi Uffici del Regno: La giunta di Stato, ed in conseguenza gli affari di Stato in materia di alta Polizia ed alta Economia, compresa l'introduzione de' libri e stampe dall'Estero nei Reali Domini: La spedizione dei Passaporti: Gli affari dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme in tutti i rami: La provvista degli impieghi dell'alto Governo della Sicilia, compresi quelli di Consultore, Conservatore e Segretario.
- 2) - Saranno del carico della Real Segreteria di Stato e Casa Reale tutti gli affari della Real Casa: La provvista degli impieghi della Real Corte: I monti della Real famiglia: L'economia e la Giustizia di tutti i Siti Reali: Le Reali Cacce: La dipendenza dell'ufficio del cacciatore maggiore: Le Reali abitazioni in qualunque luogo situate: La provvista dell'impiego di Cappellano Maggiore e quanto concerne la Real Cappella: Gli ordini di San Ferdinando e del Merito: di San Gennaro e San Giorgio o sia Costantiniano: iscavi di Pompeo, Ercolano ed altri loghi per le antichità: Reale Biblioteca: Reali Musei di antichità, comprese le gallerie di quadri e statue: Stabilimenti della porcellana e del Laboratorio delle pietre dure: Reali Accademie di Scienze e belle lettere, di Ercolano e di pittura: Conservatori di musica e quanto appartiene al ramo delle belle arti in

tutta la sua estensione: I teatri della Capitale e del Regno; con l'avvertenza che debba appartenere alla Real Segreteria di Stato Guerra e Marina la dipendenza del Teatro del Fondo dei Lucri per i soli articoli relativi allo interesse che vi ha tale Regio Fondo: La Deputazione dei spettacoli: E la corrispondenza dell'Udienza Generale di Guerra e Casa Reale per i soli affari dei Teatri dei Siti Reali, e degli individui di Casa Reale. Voglio però che la provvista degli impieghi di Presidente, Vice Presidente, Consiglieri, Avvocato fiscale, Avvocato dei poveri, Segretario, Procuratore fiscale, Procuratore dei poveri e Mastrodatti, e quelle di tutti gli individui dell'Udienza Generale nonchè la sua economia continuino ad essere della dipendenza della Real Segreteria di Stato Guerra e Marina il cui Segretario, per le sole provviste degli impieghi da Presidente fino a Segretario, inclusivamente, della detta Udienza Generale, prima di farsene la proposte, ne tratterà e si concerterà col Segretario di Casa Reale, esigendo dall'udienza Generale e le terne dei soli impieghi di Segretario, di Procuratore fiscale e di Procuratore dei poveri: Che poi fattasi la provvista di quelli impieghi, ambedue questi Segretari di Stato debbano firmare i Reali titoli, o siano le Patenti nel modo solito, che competono soltanto al Presidente, al Vice Presidente, all'Avvocato fiscale ed all'Avvocato dei poveri: e che nelle cause passive appartenenti all'Udienza Generale, degli individui della Real Corte e dei Siti Reali, i quali individui nel tempo stesso godessero il foro militare, debba dispacciare la sola Segreteria di Guerra e Marina, dovendo il foro militare a tenore delle ordinanze, prevalere ad ogni altro foro nella concorrenza della Giurisdizione.

- 3) - La Real Segreteria di Stato Giustizia e Grazia avrà alla sua dipendenza, con i rispettivi annessi la Real Camera di Santa Chiara: Il Sacro Consiglio, La Giunta delle Questioni: La Gran Corte della Vicaria: Il Tribunale di Polizia: Il Commissario e la Soprintendenza della Campagna: Le udienze Provinciali: Le Corti locali: Il Gran Protonotariato: Il Ramo dei grandi Uffici del Regno mentre la loro provvista appartiene alla Real Segreteria di Affari Esteri come sopra: La giunta dei veleni, la visita dei Protocolli: Gli assenti feudali: I Monti di Famiglie: La spedizione dei Titoli per il Baronaggio: La Giunta di Sicilia: I Tribunali di Sicilia, cioè la Giunta dei Presidenti e Consultore, il Concistoro, la Gran Corte, la Corte Pretoriana e l'Udienza di Messina: La provvista degli impieghi nei suddetti Tribunali, Giunte e Corti; osservandosi la regola che dal Segretario di Giu-

stizia per il Regno di Napoli, la proposta delle Magistrature urbane debba farmisi, dopo presi i convenienti informi da chi io ordinerò volta per volta, così per i Ministri Provinciali, Governatori e Giudici Regi; quella dei Presidi mi si faccia sulla lista dei soggetti militari, la quale esso Segretario chiederà al Segretario di Guerra e che per il Regno di Sicilia il detto Segretario di Giustizia debba propormi le terne che per quelle accennate Magistrature gli trasmetterà secondo il solito il Governo della Sicilia; mentre io allora risolverò se per taluni casi debba sentirsi il parere della Giunta di Sicilia prima di divenire alla provvista degli impieghi: L'interpretazione delle Leggi esistenti e promulgazione delle nuove Leggi per i rami dipendenti dalla detta Real Segreteria di Stato di Giustizia e Grazia; praticandosi lo stesso dalle altre Segreterie di Stato per le materie della loro rispettiva ispezione: E la perpetua vigilanza per la conservazione del buon ordine e della quiete e sicurezza pubblica; coll'avvertenza di dover trasmettere alla Real Segreteria di Affari Eteri le Carte relative alle materie di Stato e di alta polizza e di alta Economia.

- 4) - Saranno alle dipendenze della Real Segreteria di Stato ed Ecclesiastico: La Giunta Ecclesiastica: La giunta dei delitti atroci: Il tribunale misto, escluso il ramo degli avanzi dei Luoghi Pii, che appartiene alla Real Segreteria di Azienda: La Delegazione della Real Giurisdizione: La Curia del Cappellano Maggiore: Tutti gli altri Tribunali Ecclesiastici dei Reali Domini: Le università degli Studi ed i pubblici Studi e Scuole nei miei regni (trattandosi però dalla Real Segreteria di Azienda l'articolo del provvedimento dei fondi per tali stabilimenti e perciò il necessario concerto con le due Segreterie dell'Azienda ed Ecclesiastico): La Delegazione della pubblica Educazione e Scuole normali, meno le nautiche, le quali appartengono all'Azienda: Il Monte frumentario e sue dipendenze, compreso quello delle Calabrie: L'exequatur della Camera di Santa Chiara per asunti Ecclesiastici: I reali convitti di giovani: I conservatori di donne, eccettuati quelli di S. Eligio, dello Spirito Santo e del Carminiello al mercato, i quali appartengono all'Azienda: Licenza per la stampa di libri e carte: Tutte le Congregazioni: Le Cappelle laicali: Versione dei Teologi di Corte: Trattamento del Nunzio Pontificio per quel che concerne l'Ecclesiastico: Commendatizie alla Santa Sede: E tutta quella parte che prende la potestà civile nelle cose ecclesiastiche, nella disciplina della Chiesa, e nelle materie

di provvista di impieghi e Benefici Ecclesiastici di Regia collazione. Il Segretario dell'Ecclesiastico dopo presi i dovuti informi da chi io ordinerò, mi proporrà i Soggetti che saranno creduti idonei ad occupare gli impieghi degli accennati Tribunali, Giunte e Corpi ed a nominarsi per i Benefici Ecclesiastici di Regia collazione.

- 5) - La Real Segreteria di Stato ed Azienda avrà sotto la sua dipendenza tutta l'esazione e spesa dello stato in generale: L'amministrazione di tutte le rendite e proprietà di mia particolare disposizione: I tributi dei Reali Domini di qualunque natura e denominazione: once immuni: Adoe: Rilevi: Feudi devoluti: Uffici vendibili così feudali come burgensatici: Arrendamenti e Dogane: Dogana di Foggia: Doganella degli Abruzzi e loro dipendenze: Carta bollata ed imposizioni annesse: Protomedicato: Spedali civici: Crociate: Azienda allodiale per l'economia e la giustizia: Azienda Gesuitica: Amministrazione dei Monasteri soppressi: Dipendenze residuali di beni sequestrati e confiscati: Imposizioni per il pagamento di pensioni a pro degli individui che si sono distinti a favore dello Stato, Esecuzioni di ordini, riduzione di censi e rendite di Luoghi Pii durante il bisogno e avanzi dei Luoghi Pii laicali: affari della Sila: Banchi e qualunque affare ad essi spettanti, Monti di opere Pie pubbliche: Conservatori di S. Eligio, Spirito Santo, Carminiello al mercato, e San Giuseppe a Chiaia: San Gennaro dei Poveri: Real Albergo dei poveri, colle sue dipendenze: In generale orfanotrofi, Alberghi, Case di educazione, Case di proietti ed altre opere di pubblica beneficenza: Tesoreria Generale: Reali Officine di conto e ragione: Visitatori economici, Tesorieri, e Percettori Provinciali: Ogni altro ministro pecuniario: zecca: Archivio Generale: Soprintendenza delle strade e lagni: Ufficio del Montiero maggiore: costruzione di carceri e di tutti gli altri edifici ed opere pubbliche civili: Polizia dei grani: Annona della Capitale e del Regno: Regio Senato: Deputazioni della Città di Napoli e suoi Tribunali (eccetto il Tribunale Conservatore, che dipende dalla Real Segreteria di affari esteri) Economia di tutte le Università del Regno, comprese quelle che sono sotto la Soprintendenza di Ministri particolari e tribunali: Elezioni degli Amministratori delle Università del Regno: Affari relativi al commercio, alla pubblica salute, alla Direzione così detta dell'Adriatico ed ai Porti dei Reali domini: Porto franco, consolato e dipendenze di Messina che stavano di recente addette alla Real Segreteria di Marina e quanto concerne in generale la Ma-

rina Mercantile: La Delegazione delle bonificazioni di Baja: Tribunali del Commercio e dell'Ammiragliato e Consolato: Soprintendenza Generale della Salute: Corrispondenza con Consoli Regi residenti nei Porti Eteri, ma per i soli oggetti di commercio e delle marine mercantili: Tutte le Giunte per gli affari pecuniari fiscali del Ramo politico: Il Tribunale della Dogana di Foggia e suoi annessi: La regia Camera della Sommaria: Provvista di tutti gli impieghi niuno eccettuato di questi due Tribunali le proposte dei quali mi si faranno dal Segretario di Azienda dopo presi i dovuti informi da chi io ordinerò: Provvista di Ministri del Tribunale del Real Patrimonio della Sicilia, per i quali quel Governo ne rimetterà le proposte che presentatemi dal Segretario di Azienda risolverò se debbano mandarsi all'esame della Giunta di Sicilia, o farsi altrimenti: L'orto botanico: Le miniere ed il Museo di mineralogia: La dipendenza della polvere e del salnitro, ma dovrà concertarsi il Segretario di Azienda con quello di Guerra e Marina perciò che spetta alla amministrazione di detti generi, alla Guerra la continuazione o riforma dello stabilimento eretto da poco tempo per la manifatture militari alle quali si erano unite alcune di quelle dipendenze dell'Azienda: Tutte le ferriere del Regno, eccettuate le due di Poggio Reale e Piano d'Ardine che per istituzione antica si trovano addette al Ramo militare per i lavori dell'artiglieria: E tutti gli oggetti relativi al miglioramento delle popolazioni, Agricoltura, industria, manifatture ed arti. Comandò che nel caso che si dovesse per pubblica urgenza imporre qualche peso alle Università, debbono spedirsene gli ordini per il suo canale della Real Segreteria di Azienda. L'esazione ed introito delle tasse per i Reggimenti di milizie potranno per ora seguitare a praticarsi per mezzo della Real Segreteria di Guerra e Marina, col mezzo attuale, finchè non siasi fissato un nuovo sistema per tale assunto e stabilimento.

La Real Segreteria di Azienda per gli interessi fiscali e per gli oggetti Economici potrà avere corrispondenza diretta con tutte le Autorità delle quali avrà bisogno, meno che per quella della dipendenza militare dovendo per le medesime dirigere i suoi viglietti alla Real Segreteria di Stato, Guerra e Marina.

Per altro il Segretario di Azienda per i rimanenti suoi affari e così gli altri Segretari di Stato per materia di loro ispezione, qualora avessero bisogno di notizie, consulte o provvidenza da Tribunale non dipendente dalla propria Segre-

teria, debbono osservare la regola prescritta dal Real Dispaccio dei 23 febbraio 1761, di dirigere la richiesta alla rispettiva Segreteria di Stato da cui quel Tribunale dipende.

- 6) - Apparterranno alla dipendenza della Real Segreteria di Stato, Guerra e Marina tutte le forze militari terrestri e marittime (comprese le milizie urbane e provinciali dei Reali Domini) e la loro direzione disciplinare ed economica: La firma delle Patenti dei Legni mercantili e gli stabilimenti delle fabbriche d'armi e munizioni militari nella Torre dell'Annunziata ed in altri Luoghi dei Reali Domini, compresa la dipendenza delle acque del Sarbo e dei mulini de la Torre: L'amministrazione del Treno di artiglieria e Regio Bagaglio: La spedizione dei passaporti militari: La suprema Giunta di Guerra: L'Udienza Generale di Guerra e Casa Reale per gli affari militari d'ispezione della medesima con le circostanze espresse nel secondo articolo del presente Real Decreto: La direzione delle manifatture militari: Gli arsenali, Officine ed ogni qualunque dipendenza attiene alla Marina Militare secondo il sistema stabilito e costantemente praticato: Il governo del Monte delle vedove militari nell'uno e l'altro ramo: L'orfantrotio militare: Le Intendenze Generali degli Eserciti e Marina nei Reali Domini: La Direzione generale degli spedali militari: Il Cappellano Maggiore per affari di Regi Cappellani Militari, delle Regie Chiese e Parrocchie militari e di sussidi ed elemosine a vedove ed orfane militari: Reali Convitti militari: Le corti militari delle Piazze e Castelli: Gli Uditori di Guerra ed i Tribunali Militari e combinati delle Provincie: La soprintendenza e 14 intendenze del Regio Fondo dei Lucri delle due Sicilie col ramo del Teatro del Fondo nel modo esposto nel citato articolo secondo: L'elezione dell'Uditore dell'Esercito della Sicilia, la proposta del quale Magistrato, formata da quel Governo, mi si proporrà dal Segretario di Stato Guerra e Marina: L'elezione del Comandante Generale delle Armi di quel Regno: La vigilanza per la manutenzione delle Torri nei litorali dei Reali Domini: Tutte le fortezze, Quartieri, Siti, e fabbriche militari: E tutte le Giunte formate per affari militari di Economia, Amministrazione e Giustizia.

Per la provvista degli impieghi militari di terra e di mare me ne presenterà le proposte da farsi nell'uno e nell'altro ramo secondo il rito consueto; per quelli della Giunta di Guerra, dal Presidente fino al Segretario inclusivamente il detto Segretario di Guerra dopo presi i convenienti informi da chi io ordinerò, mi proporrà i Soggetti idonei, osser-

vando di esigere la terna dalla Giunta di Guerra per le provviste de' rimanenti impieghi minori. Riguardo all'elezione degli individui dell'Udienza Generale di Guerra e Casa Reale, si praticherà quel che sta ordinato nell'articolo di questo Real Decreto. Accadendo vacanze di Ministri e Segretari nelle Reali Soprintendenza e Intendenza del Fondo dei lucri il Segretario di Guerra e Marina, presi gli informi da chi io ordinerò mi proporrà i Soggetti idonei per lo rimpiazzo; osservando per la provvista degli Uffici minori la pratica usata di sentire gli informi delle dette due Autorità rispettivamente. La Giunta di Guerra dovrà esaminare la terna che per gli impieghi di Uditori di Guerra delle Piazze e di Castelli si faranno dai rispettivi comandanti e Governatori, e che mandate alla Segreteria di Guerra e Marina dal Comandante della Piazza di Napoli in quanto a questo Regno e dal Comandante delle armi in Sicilia in quanto a quel Regno, saranno inviate con dispaccio alla detta Giunta di Guerra: dovrà anche esaminare le nomine formate dai Presidi per gli impieghi di assessori e le terne per quelli di Avvocato dei poveri, Procuratore fiscale e Procuratore dei poveri dei Tribunali militari delle Provincie da inviarsele anche in dispaccio come sopra: Le consulte della Giunta per queste terne e nomine mi saranno indi fatte presenti dal Segretario di Guerra e Marina per la mia sovrana risoluzione.

Le Reali officine di conto e ragione ed i Regi Tesorieri e Percettori Provinciali dipenderanno dalla Real Segreteria di Stato ed Azienda, conforme sta detto di sopra, ma per quel che riguarda ad affari militari ed incumbenze economiche attinenti esclusivamente al Ramo della Guerra il Segretario di Guerra e Marina avrà la facoltà di spedire i dispacci addirittura alle dette officine ed ai Tesorieri e Percettori come abilitati militari; subito che sarà all'effetto rimesso il fondo mensile a disposizione del Segretario di Guerra per il fissato assegnamento della Guerra e della Marina cesserà da quel momento di avervi ingerenza la Azienda se non per la parte che concerne il rendimento annuo dei conti, dovendo il resto dirigersi dal Segretario di Guerra e Marina. Dovranno anche le officine e tali abilitati militari eseguire nel caso predetto, gli ordini che loro si mandassero dall'Intendenza Generale dell'Esercito per gli assunti soli di sua spettanza, a norma di quanto trovasi già stabilito. La Real Segreteria di Guerra e Marina continuerà fino a nuova disposizione il metodo adottato per l'esazione e l'introito delle tasse per i Regolamenti di di Milizie secondo sta enunciato di sopra. A tutti i Titoli

e Patenti per gli impieghi militari si osserverà l'adempimento del Capitano Generale conforme costantemente si è praticato.

- 7) - Rimarranno alla dipendenza delle nominate cinque Segreterie di Stato tutti quegli altri affari che non essendo stati enunciati nel presente Real Decreto vi si trovano attualmente addetti.
- 8) - Le Reali Segreterie di Stato per gli affari delle rispettive incumbenze potranno spedire i dispacci addirittura alla Real Camera di Santa Chiara, al Governo di Sicilia, alla Giunta di Sicilia ed alla Giunta delle Questioni: Tutte quante Autorità corrisponderanno conseguentemente colle dette Segreterie per gli enunciati affari: Senonchè le Sovrane risoluzioni per le pendenze in cui vi è l'interesse del Foro militare in concorrenza con altre Giurisdizioni, dovranno relativamente alla Giunta delle questioni spedirsi dalla sola Segreteria di Guerra e Marina; e per le altre nelle quali non vi è l'interesse del Foro militare, ma vi è bensì l'interesse delle Giurisdizioni dipendenti dalle altre Segreterie, debbano spedirsi con preferenza dalla sola Real Segreteria di Azienda, quando questa vi ha ingerenza; ed indi dalla Segreteria di Casa Reale se la contesa si agita fra le Giurisdizioni dipendenti da essa e quelle d'ispezione delle Real Segreterie di Giustizia ed Ecclesiastico. Indipendentemente da tutto ciò, resta ferma la regola generale che tutti i Tribunali, Giunte e Ministri debbano dirigermi le loro relazioni e consulte per le Reali Segreterie alle quali l'affare di cui si tratta appartiene.
- 9) - Quando in darsi un ordine ad un Segretario di Stato a cui non appartiene l'affare in quest'ordine contenuto, egli ne spedisca viglietto al Segretario di Stato competente, il quale me ne renderà conto per eseguire quel che io gli comanderò.
- 10) - Le Prammatiche, Leggi, Ordinanze, Editti, Privilegi e Patenti si firmeranno e spediranno dal Segretario di Stato a cui l'affare appartiene e quando tali carte dovessero essere fornite dalla mia Reale stampiglia, questa vi si apporrà dal rispettivo Segretario di Stato; dovendo per ciò ogni Segretario di Stato averne una. Per l'apposizione del vidit del Presidente del Sacro Consiglio come Vice Protonotaro e della firma del Segretario della Real Camera di Santa Chiara alle suddette carte a cui corrisponde secondo il solito, si continuerà a praticare il sistema adottato.
- 11) - Il Governo della Sicilia mi darà conto di quel che ha di suo carico per mezzo delle rispettive Reali Segreterie secondo

la natura degli affari a norma delle Istruzioni che ad essi ho date, fin che non prenda altre risoluzioni che necessiteranno ulteriori provvidenze.

- 12) - In caso di legittimo impedimento di alcuni dei Segretari di Stato, ordinerò in quel che stimerò conveniente per proponermi gli affari del Segretario impedito.
- 13) - Resta fermo quanto mi trovo ad aver già stabilito perchè tutte le Reali Segreterie ed Autorità eseguano i miei ordini che loro si spedissero dai miei Ministri di Stato che io perciò avessi dichiarato o dichiarerò in attività ed a tale effetto autorizzati.

Il presente mio Real Decreto, firmato da me e roborato dalla firma del mio Ministro e Consigliere di Stato in attività Capitano Generale Cavaliere Don Giovanni Acton si conservi nella Real Segreteria di Stato ed affari esteri; e dal medesimo con Real dispaccio se ne spediscono le copie valide alle Reali Segreterie ed alla Camera di Santa Chiara per lo puntuale adempimento di quel che ho ordinato nel citato Decreto.

Dato in Napoli ai di luglio 1802.

VI

Eccellenza (1)

Essendosi degnata Sua Maestà di onorarmi per incarico di Vicepresidente del Supremo Consiglio di finanze e di direttore della Real Segreteria di Stato ed Azienda, mi rimise le antiche istruzioni del consiglio di finanze, quelle appunto che furono fatte nella di lui prima istituzione, incaricando di proporle per lo canale di V. E. quei riordinamenti li quali avess'io creduto necessario per la variazione dello Stato degli affari.

Ora io prima di proporre a V. E. i miei pensieri, ho voluto, nel corso di quasi due mesi, oculatamente osservare e nella Segreteria di Azienda e nel Supremo Consiglio, come gli affari vi si trattassero, e se per le antiche istruzioni gli affari vi fossero celermente spediti e ponderatamente discussi. Quindi è necessario per farmi strada e rassegnarle quel che io crederei conveniente che si degnasse S. M. di risalire alle prime ragioni, onde quelle istruzioni furon fatte a tal modo, per intendere più agevolmente le modificazioni che Le proporrò.

Allorquando S. M. per la morte del Marchese di Goyzueta istituì il Supremo Consiglio di Finanze, erano le cose pubbliche

(1) A. S. N., *Esteri*, fs. 3430.

in una perfettissima calma, e quindi il maggior male a riordinare, si era quello di un certo fatto di dettaglio, il quale per le vecchie e pur buone nostre istituzioni in tutti li rami della pubblica amministrazione si era introdotto.

Innanzi a quel tempo alla dignità di Segretario di Azienda, eravi annessa anche quella di Soprintendente generale, il quale reggeva un tribunale che in sua casa adunavasi ed oltre altre officine detta Segreteria aveva anche quella della Soprintendenza del tribunale della camera all'incontro, che ancora riteneva non pochi avanzi del governo viceregnale, si rimescolava per modo nell'amministrazione delle finanze, che per lo ramo singolarmente delle imposizioni ordinava a suo arbitrio e le reggeva. A riordinare dunque siffatti mali, pareva allora opportuno provvedimento, e lo fu in effetto, istituire un Consiglio composto di persone gravissime il quale a se richiamasse i rami tutti di finanze, qua e la dispersi nelle altre segreterie, gli ordinasse in buona forma e inviasse soprattutto l'economia dell'amministrazione, per così arricchire l'erario, senza caricare i popoli di nuovi pesi.

Di fatto essendo allora composto di gravissimi soggetti corrispose alle sagge vedute di S. M., e se produsse l'inconveniente (in allora di nessun danno per l'equilibrio in cui erano le cose del regno) si ritardava la spedizione degli affari, produsse in compenso il bene inestimabile di riordinare quasi tutti i rami dell'amministrazione e per lo buon servizio di S. M. vi fu a capo di poco tempo ammesso il Marchese Palmieri, uomo per sapere e per integrità di costumi commendevolissimo, il quale secondo le sue sane e peregrine cognizioni economiche, coi suoi discorsi promosse molto savi ed utili stabilimenti ed altri molti ne avrebbe fatti fare se la morte non l'avesse immaturamente tolto di mezzo.

Così si stettero le cose quasi insino all'anno 1793, quando per lo turbamento generale di Europa cagionato dalla rivolta di Francia si andette a veder che l'istituzione del Consiglio, per la lentezza che un collegio reca sempre alla spedizione degli affari, non più facesse produrre quel bene che per lo innanzi recava; e poichè l'affare allora più a cuore di S. M. si era quello dei Banchi, fu dal Consiglio smembrato ed affidato al Marchese Simonetti, Segretario allora di Grazia e Giustizia; ed a mano a mano turbantesi maggiormente le cose e passato a regolar le finanze lo stesso Marchese Simonetti, senz'abolirsi legalmente il Consiglio, non fu più adunato regolarmente. Quietatosi di poi il Regno, furono le finanze regolate senza Consiglio e non ne rimanette altro resto, che nel solo ramo delle Dogane ed arrendamenti, che restò sotto la cura del Cav. Codronghi, l'unico

superstite degli antichi Consigli di Finanze, prendendo però la divisa di Intendente Generale di Dogana ed arrendamenti, o sia facendo le veci in quanto a questo ramo dell'antico Soprintendente delle Reali finanze.

Ripristinatosi poi per la dimissione di D. Giuseppe Zurlo il Consiglio di Finanza, per lo nuovo sistema provvisionalmente del priore Seratti messovi di divider le commesse in sei Consiglieri ne sono avvenuti due gravissimi inconvenienti, l'uno, che gli affari correnti si arretrano e l'altro che gli affari gravi per mancanza di tempo, o sono messi da banda o con poca accuratezza trattati Ed è degno dell'attenzione di V. E. che siccome un consiglio è bene adatto ad esaminare e discutere i generali provvedimenti che si hanno in materia di finanze ad ordinare, così ove si tratta, dopo che sono stabiliti di mettergli in esecuzione, si ritarda per modo il cammino, che il pubblico non ne gode dei buoni effetti. Aggiungasi che nello stato di turbamento in cui sono tutti gli affari per le passate vicende del Regno, non vi è che una somma celerità di spedizione con cui si possa accorrere al male e in fine per le molte dipendenze le quali sotto del Ministro Don Giuseppe Zurlo sono state alle finanze ridotte, la maggior parte riguardanti amministrazioni di pubblici stabilimenti di pietà e di sovvenzioni, ciascuna dei quali ha già da per se un governo, ossia collegio che gli regola, ove le cose di poco momento che gli riguardino debbono ripassare per un altro consiglio, ad ovviare che le reali risoluzioni giungano sovente tardi. Quindi per lo buon servizio di S. M. mi fo ardito proporle per lo mezzo di V. E. una riforma di questo oggetto in due modi, lasciando al suo savio intendimento nel proporli ambedue a S. M. di appoggiare maggiormente o l'uno o l'altro secondo che le sembrerà più conveniente: ed affinché S. M. possa l'uno o l'altro dei due metodi scegliendo, ordinarne l'esecuzione, qui annessi in due fogli separati, Le invio due piani d'istruzioni, l'uno ad un metodo adattato, e l'altro al secondo.

Un consiglio di finanze puol'essere considerato come uno stabilimento accessorio ed indispensabile per un governo bene ordinato ove s'impieghi nella discussione dei piani di un miglioramento dei rami tutti di amministrazione pubblica, val quanto dire:

- 1.o) - nella rettificazione dei tributi e quanto al modo di percepire e quanto a comutarli in altri tributi meno dannosi al pubblico bene;
- 2.o) - nel prescrivere i modi da tenersi per lo miglioramento dell'agricoltura, delle arti e del commercio;
- 3.o) - nella cura di continuazione aver sotto gli occhi il debito o credito delle nostre Piazze con l'estero;

- 4.o) - nel riordinamento della nostra General Tesoreria, per farsi in modo che non vi sia pagamento alcuno che per lei non passi con metodi così bene ordinati, che producono il doppio effetto e della celerità delle operazioni e della massima sicurezza;
- 5.o) - di non farsi pagamento alcuno, il quale non sia fra gli esiti ordinari o fra gli straordinari da S. M. espressamente ed individualmente rescritti;
- 6.o) - nel semplificare al maggior grado chi si possa la reddizione dei conti e far in modo che a capo all'anno impreteribilmente e siano resi e quindi celermente discussi;
- 7.o) - nella ricompra generale di tutti gli arrendamenti ed altri Vectigali alienati, e nella ricompra eziandio di tutti li fiscali ed adoe;
- 8.o) - nella rettificazione delle Università e dell'amministrazione dei loro patrimoni;
- 9.o) - nel prescrivere i mezzi opportuni per la costruzione delle strade ponti e per lo disseccamento delle acque stagnanti, e conservazione dei boschi;
- 10.o) - nello stabilire nelle Provincie degli Intendenti esecutori di tutte le determinazioni riguardanti gli anzidetti oggetti;
- 11.o) - ed in generale tutti gli oggetti di economia pubblica.

Questo Consiglio però in questo modo ordinato, dopo tutti gli stabilimenti, e da S. M. approvati, non avrebbe più a mescolarsi nell'esecuzione, dovendo quella essere interamente affidata a colui che reggesse la Segreteria di Finanze, come vedrà nelle istruzioni che separatamente Le umilio, altrimenti ne avverrebbe che rimescolandosi nell'esecuzione abbandonerebbe quegli oggetti generali che sono alla sua causa affidati: solamente si avrebbe a prescrivere che quante volte si incontrassero nell'esecuzione degli ostacoli per i quali i generali stabilimenti non si potessero letteralmente eseguire, colui che regge la Segreteria di Finanze ne avesse a far rapporto al Consiglio per sottomettersi l'affare a nuovo esame ed ove si conoscessero sussistenti gli ostacoli, fare ai stabilimenti e le convenienti modificazioni. Quindi avrebbero interamente a cessare le commesse particolari dei Consiglieri, all'infuori di quella solamente delle Dogane ed Arrendamenti che dovrebbero sussistere nella forma che V. E. leggerà nelle istruzioni. Questo Consiglio finalmente dovrebbe essere riputato il più augusto con sesso del Regno, non dovrebbe aver per capo colui che regge la Segreteria di Azienda, altrimenti ne avverrebbe uno dei due inconvenienti, cioè o che il Capo della Segreteria delle finanze dominebbe il Consiglio o che il Consiglio ritarderebbe tutte le operazioni

di esecuzione. Dovrebbe bensì esservi ammesso come semplice Consigliere, per rappresentare gli ostacoli che si incontrerebbero nell'esecuzione. Quindi Capo di questo Consiglio dovrebbe essere un Consigliere di Stato in attività ed aver sotto di sé un altro consigliere di Stato per Vice Presidente il quale, potesse attendere alle sessioni del Consiglio. E per ultimo le determinazioni di questo Supremo Consiglio di Finanze dovrebbero essere fatte presenti a S. M., non già dal Capo della Segreteria di Finanze, non ostante che fosse onorato della qualità di Segretario di Stato, ma dal primo Consigliere di Stato in attività, il quale con dispaccio o con lettera ne manifestasse alla Segreteria di Finanze la Sovrana volontà e ne commettesse alla medesima l'esecuzione. Vede bene V. E. che il fondamento inalterabile di questo stabilimento, esser dovrebbe l'occuparsi di oggetti generali ma non rimescolarsi nè punto nè poco nella parte esecutiva, altrimenti questo confine si oltrepassa, gli sconcerti sarebbero di gran lunga maggiori di quelli ai quali con così fatto stabilimento si vuol recare rimedio.

Quando poi a S. M. non piacesse questo piano di costituzione del Consiglio di Finanze, che sarebbe dall'attuale Consiglio interamente diverso e volesse questo conservare con delle modificazioni che ne rendessero più celere la spedizione degli affari, troverà V. E. qui annesso un secondo foglio di istruzioni che avrà per titolo « Aggiunzioni e modificazioni alle istruzioni del Consiglio di Finanze ».

Queste modificazioni han per oggetto la celerità della spedizione, togliendo gli ostacoli che in oggi la ritardano. Le antiche istruzioni come che fatte per i tempi di calma e di pacatezza, non stabilirono un confine tra le diverse qualità degli affari. Quindi trattandosi tutti ad un modo e colle stesse forme, n'è avvenuto che i gravi affari vi si trattano con poca riflessione ed i piccoli con soverchia perdita di tempo; e perchè il fiotto delle parti per lo disbrigo dei piccoli è maggiore, i gravi si mettono da banda e si trascurano. Divider dunque gli uni dagli altri è cosa indispensabile; e siccome conviene lasciare alla disposizione del Consiglio la discussione dei grandi, così gli altri si possono abbandonare alla disposizione della Segreteria di Finanze, tanto più che per istituto le Segreterie non possono nè proporre a S. M. cosa alcuna nè prendere nelle cose minime alcuna risoluzione, che non sia corredata da Consulta di qualche Magistrato e che sia sola esecuzione di provvedimenti già da S. M. approvati. Il punto della difficoltà consiste a ben separare i grandi dai piccoli affari ed io nelle istruzioni che a V. E. umilio mi sono studiati di farlo in un modo assai chiaro poichè tutto ciò che riguarda o riforme di finanza, così per le percezioni come per le spese, nuove imposizioni o soddisfazioni de le antiche, nuovi stabilimenti, dispense, penzioni, gra-

tificazioni, impieghi dei Capi dipartimenti, e cose simili qui divisamente descritte nelle istruzioni sono al Consiglio di Finanze riservate ad essere discusse per essere quindi a S. M. umiliate. Il di più che riguarda avviamento di affari, rischiarimenti da prendersi, informi da dimandarsi, esecuzione di cose già stabilite o per ordini particolari di S. M., o generalmente delle Leggi del Regno sono lasciati alla Segreteria di Finanze, per essere, quando la di lor natura il comporta, e come praticano le altre Segreterie, da Lei spediti, o quando esigono la Sovrana approvazione a S. M. umiliati col solo parere del Capo della Segreteria, rimandando al Suo Sovrano arbitrio, quante volte di Lui parere non la soddisfi, di ordinare a chi glielo propone, che l'affare sia al Supremo Consiglio proposto, tuttochè per le istruzioni generali non vi avesse dovuto passare.

A me pare che a cotal modo gli affari acquisteranno la dovuta celerità e le cose grandi e d'importanza saranno con la dovuta ponderazione discusse, e disbrigato il Consiglio delle cose di poco momento potrà badare con più assiduità alla riforma dei diversi rami del Regio Erario senza la quale non potrà essere ammeno che lo Stato non languisca in una vergognosa povertà.

Rimane chi io preghi V. E. volermi implorare la grazia di S. M., ch'io le proponga la riforma delle officine della Segreteria di Azienda.

Il dimesso Ministro Zurlo fu più volte dietro ad occuparsi di questo lavoro, ma venendogli impedito dalla mole degli affari correnti la rimase sullo stesso piede in cui provvisionalmente fu messa al ritorno delle ragali armi nel Regno, ond'è che la Segreteria di Finanze in molte sue parti si risente ancora dei disordini dell'anarchia. Vison poi di molti vecchi affatto inabili al servizio e vi sono dei giovani Aiutanti presi così alla rinfusa, senza la Sovrana approvazione, e sanz'aver loro dato caratteri di Uffiziali.

E' anche necessario di introdurre nella Segreteria qualche Uffiziale tratto dall'ordine degli Avvocati, cui promettendosi un qualche assenso dopo lunghi e fedeli servizi, possa servire in questo ramo, di cui tutti gli attuali Uffiziali, all'infuori del solo Presidente Amato (il quale non potrà alla lunga riunire al carattere di Presidente di Camera quello di Uffiziale di Segreteria) sono affatto imperiti.

Ho creduto rassegnare a V. E. questi miei pensieri, affinché si compiaccia maturamente ponderarli ed ove li trovi convenevoli al Regal servizio, si degni proporgli a S. M. e quindi con Regal Decreto ordinare l'esecuzione.

Sono intanto col maggior ossequio di V. E.

Dalla Real Segreteria di Azienda 20 ottobre 1803.

Luigi de' Medici.

